

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA



CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E
POLITICHE SOCIALI LM-87

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETTENZIONE IN ITALIA: UN QUADRO STORICO, GIURIDICO E SOCIOLOGICO

Studente:
MARTA FERRETTI

Relatore:
Chiar.mo Prof. ANDREA BORGHINI

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”.
Fëdor Dostoevskij

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE.....	6
CAPITOLO 1 LA DEVIANZA: UN'ANALISI SOCIOLOGICA	10
1. Devianza: definizione e analisi del concetto	10
2. Contributi teorici	13
2.1 Émile Durkheim.....	13
2.2 Talcott Parsons.....	18
2.3 Robert Merton.....	19
2.4 Le teorie marxiste di Rusche e Kirkheimer	22
2.5 Michel Foucault	29
3. Paradigmi criminologici.....	32
3.1 Scuola Criminologica Classica	33
3.2 Determinismo sociale e biologico: la Scuola Positiva.....	35
3.3 L'approccio ecologico e la Scuola di Chicago	38
3.4 Labelling theory: la teoria dell'etichettamento	39
4. Conclusioni e cenni di giustizia riparativa	42
CAPITOLO 2 PROBATION E SISTEMA DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN ITALIA	44
1. Nascita e storia del Probation.....	44
2. Il sistema di esecuzione penale esterna in Italia.....	49
2.1 Le misure alternative alla detenzione: inquadramento legislativo.....	50
2.2 Le misure alternative alla detenzione: organi e uffici.....	57
2.2.1 La Magistratura di Sorveglianza.....	58
2.2.2 Il Tribunale di Sorveglianza.....	60
2.2.3 Il presidente del Tribunale di Sorveglianza.....	61
2.2.4 Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.....	62
3. Le tipologie di misure alternative alla detenzione.....	65

3.1	L'affidamento in prova al servizio sociale.....	65
3.1.1	Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti o alcool dipendenti	70
3.2	La detenzione domiciliare	71
3.2.1	La detenzione domiciliare speciale	74
3.2.2	La detenzione domiciliare alla luce della legge 199/2010	76
3.3	La semilibertà.....	78
3.4	La liberazione condizionale.....	79
3.4	Il lavoro di pubblica utilità.....	81
3.5	La messa alla prova per adulti	84
4.	Stranieri e misure alternative alla detenzione.....	86
5.	Il monitoraggio elettronico in Europa e in Italia	92
CAPITOLO 3 PENE INTRA ED EXTRAMURARIE A CONFRONTO.....		98
1.	Il carcere e la sua storia	98
2.	Il carcere come luogo dell'esclusione	101
2.1	L'altro carcere	104
3.	Il problema del sovraffollamento carcerario	105
3.1	Il provvedimento di indulto	106
3.1.1	Indulto e recidiva: le prime ricerche sul panorama italiano.....	109
3.1.2	Misure alternative alla detenzione e recidiva: le ricerche sul panorama italiano	116
4.	Il sovraffollamento carcerario negli ultimi 5 anni.....	121
5.	Alcuni dati	128
5.1	I costi del sistema di esecuzione penale italiano.....	133
6.	Considerazioni finali	137
CAPITOLO 4 DEVIANZA E RUOLO DEI MEDIA		140
1.	Un problema culturale	141
1.1	Il ruolo dei mass media nella costruzione della cultura dominante	143
2.	Un problema di sicurezza sociale.....	147
2.1	Alcuni dati sulla sicurezza	148
3.	Il ruolo dei servizi sociali nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.....	152
4.	Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza.....	156
5.	Uno sguardo verso il futuro.....	158

CAPITOLO 5 UNA MODALITÀ PER L'ACCOGLIENZA: L'ESPERIENZA DI ARABA FENICE	162
1. Introduzione.....	162
2. Onlus “Araba Fenice”	162
2.1 Da Onlus a Cooperativa	166
3. Riflessioni personali	168
4. Modalità di lavoro	173
5. Analisi di un caso	176
6. Biennale dello Spazio Pubblico.....	179
7. Riflessioni conclusive sull'esperienza.....	184
CONCLUSIONI	186
BIBLIOGRAFIA.....	188
SITOGRAFIA	195

INTRODUZIONE

I recenti dibattiti sviluppatasi in ambito criminologico e penitenziario hanno messo sempre più in evidenza la crescente necessità di fornire soluzioni più efficaci e moderne all'interno dei diversi sistemi penali e, di riflesso, anche al sistema di esecuzione penale esterna.

Il mio personale interesse nei confronti di queste tematiche, che cercherò di affrontare all'interno del mio elaborato, deriva sia da una mia propensione allo studio del diritto penale e penitenziario, sia dai maggiori approfondimenti sull'argomento che ho sperimentato durante il mio percorso di tirocinio universitario.

Questa esperienza infatti mi ha avvicinato al mondo della devianza e della marginalità sociale e mi ha permesso di acquisire un maggior grado di sensibilità rispetto alla necessità di ancorare i tradizionali sistemi penitenziari ad un modello sanzionatorio più umano, improntato al ruolo rieducativo verso il detenuto.

In particolar modo ho osservato come in tempi più recenti ci si sia progressivamente avviati verso una maggior consapevolezza nell'uso di meccanismi "sanzionatori" extramurari, la cui *ratio* risponde all'esigenza di risocializzare il detenuto evitandogli, se possibile, la custodia cautelare negli Istituti di pena.

Sudette misure rappresenterebbero infatti un'effettiva alternativa all'incarcerazione del detenuto che ha costituito da sempre la tradizionale modalità punitiva di un condannato a fronte di un reato commesso.

Mentre la maggior parte dei Paesi europei si sono adattati alle nuove esigenze del sistema penitenziario mediante la realizzazione di riforme radicali dei propri modelli penali, il caso dell'Italia appare molto più complesso a causa dell'incapacità del sistema politico ed istituzionale di giungere all'attuazione di riforme strutturali in materia di giustizia e di *probation*.

Benché siano stati compiuti alcuni passi in avanti, la peculiarità del caso italiano mette in rilievo una consistente arretratezza, rispetto alla media delle altre Nazioni, nell'uso di misure alternative alla detenzione che incardinino perfettamente

l'esigenza primaria di risocializzare il detenuto e di reinserirlo in seno alla collettività mediante un programma di recupero *ad hoc*.

Suddetta condizione di arretratezza è ulteriormente aggravata da continue incongruenze presenti nel sistema penitenziario e penale italiano: se da un lato lo stesso Art. 27 della Costituzione riconosce la *ratio* risocializzante della pena, dall'altro lato sono pochi i provvedimenti legislativi che consentono un adeguamento concreto al dettame costituzionale, anche a causa di una certa riluttanza dei Giudici e dei Magistrati nella concessione delle misure alternative ai detenuti.

L'adozione di tali misure, connesse ad un modello penitenziario più moderno, porterebbe una serie di vantaggi, a partire dalla possibilità per il reo di redimersi per il reato commesso e di poter trovare, mediante programmi risocializzanti, una modalità concreta di reinserimento all'interno del suo tessuto sociale di provenienza, fino ad arrivare alla possibilità di generare una comunità sociale più inclusiva e fiduciosa nel prossimo.

In questo modo si potranno limitare quei meccanismi espulsivi e stigmatizzanti operati nei confronti del detenuto che sono molto frequenti all'interno delle mura carcerarie.

La mia tesi si articola dunque attorno ad una serie di analisi e considerazioni volte a fornire una possibile risposta rispetto ad alcuni quesiti:

1. Come mai, nonostante quanto affermato in relazione ai vantaggi delle misure alternative alla carcerazione, in Italia l'applicazione di quest'ultime è ancora nettamente inferiore rispetto alla media dei Paesi europei?
2. Come mai i Magistrati di Sorveglianza, a fronte delle richieste provenienti dall'Uepe sulla concessione di una misura extramuraria, mostrano ancora riluttanza nella loro approvazione?
3. Quali sono le possibili soluzioni che si potrebbero adottare nel panorama italiano per incrementare l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione?

Per poter dare concreta risposta a questi interrogativi, il mio elaborato si articola in cinque capitoli:

- Nel primo capitolo presento una riflessione sociologica attorno al tema della devianza e delle modalità punitive e sanzionatorie che si sono tradizionalmente evolute nel corso del tempo, attraverso l'apporto di alcuni studiosi come Durkheim, Parsons, Merton e gli esponenti delle principali scuole criminologiche classiche e positive.
- Nel secondo capitolo mi soffermo sul sistema italiano di *probation* e di esecuzione penale esterna.

In primo luogo analizzo le principali riforme dell'Ordinamento penitenziario italiano, a partire dalla sua istituzione fino ad arrivare alle più recenti riforme giuridiche nell'ambito dell'esecuzione penale esterna italiana.

In seguito presento i principali organi e uffici istituzionali responsabili dell'adozione di misure alternative, del loro controllo e verifica, analizzando soprattutto il ruolo degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e degli assistenti sociali ivi operanti.

Infine elenco le diverse misure alternative che sono attualmente riconosciute e disciplinate dall'Ordinamento penitenziario italiano.

- Nel terzo capitolo effettuo un confronto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'esecuzione della tradizionale pena detentiva rispetto alla previsione di una misura extramuraria.

Lo scopo principale di questo raffronto è proprio quello di evidenziare come, differentemente da quanto ritenuto dalla maggior parte dell'opinione pubblica, un'adozione più massiccia di misure alternative alla detenzione possa arrecare una serie di vantaggi per il sistema penitenziario italiano come la riduzione dei costi degli Istituti di pena, la risoluzione del problema del sovraffollamento carcerario fino ai benefici sociali che ne deriverebbero per l'intera comunità.

- Alla luce di quanto osservato, il quarto capitolo costituisce un momento di riflessione personale in cui tento di dare risposta ai quesiti sopra elencati cercando di fornire un'analisi dettagliata dei problemi connessi all'arretratezza del sistema penale e penitenziario italiano.

- Nel quinto ed ultimo capitolo, presento l'esperienza di tirocinio da me svolta durante il mio percorso universitario presso la ONLUS viareggina "Araba Fenice" che da anni si adopera come associazione di terzo settore nell'ambito delle misure alternative alla detenzione.

Capitolo 1

ANALISI SOCIOLOGICA DELLA DEVIANZA

1. Devianza: definizione e analisi del concetto

Il concetto di devianza nasce nell'ambito della sociologia nord-americana allo scopo di comprendere, in maniera unitaria, una serie di fenomeni sociali definiti come "*problemi della società*" e che prima erano analizzati indistintamente e separatamente.

Se in passato questi fenomeni venivano categorizzati e spiegati come esempi di "condotte immorali" o "anomalie sociali", ora l'uso del concetto di devianza assume nuovi connotati sia di oggettività che di neutralità che i termini passati non possedevano.

La trattazione del tema della devianza emerge come "immagine metaforica" che suppone la società come un corpo coerente costituito da norme e regole, un universo in cui i ruoli degli individui sono chiari, distinti e in cui i modelli culturali radicati nella società accomunano tutti i soggetti, convogliati verso la condivisione di uno specifico ordine di valori.¹

Se nella letteratura sociologica il concetto di devianza vanta una lunga tradizione di analisi sia a livello teorico che empirico, nel linguaggio comune questo termine non sembra aver assunto un grande rilievo, né è stato oggetto di un'ampia trattazione da parte dei mass-media.

Quando si parla di comportamento deviante si fa generalmente riferimento a "*un'azione che si discosta dalle aspettative di normalità, collaudate e riconosciute*

¹ FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La nuova Italia scientifica, Roma, 1991, pag. 87.

diffusamente dalla società”². Per deviante si intende cioè quella condotta ritenuta inaccettabile dalla maggioranza delle persone poiché contraria alle norme convenzionali della società e che provoca di conseguenza delle reazioni negative da parte della collettività.

Nel linguaggio comune infatti il rispetto della norma giuridica e morale favorisce, secondo il principio di causalità lineare, la costituzione di un certo tipo di ordine sociale il quale deve essere mantenuto e preservato ai fini del benessere della collettività.

Tutto ciò che si discosta dalle norme o dall’obbedienza delle stesse, viene percepito come qualcosa di negativo, di trasgressivo e che quindi deve essere eliminato; la devianza diventa dunque tutto ciò che esula dal centro del sistema sociale, culturale, valoriale e normativo comunemente condiviso dalla maggior parte della popolazione.

Affinché una qualsiasi condotta deviante possa qualificarsi come tale, occorre che sia caratterizzata da alcuni elementi costitutivi; è cioè necessaria la presenza di:

- un attore individuale o un gruppo;
- un comportamento che si contraddistingue per un certo grado di eccezionalità nei confronti dell’assetto normativo generalmente condiviso da una società;
- un ordinamento giuridico adeguatamente codificato dal diritto positivo e ben incardinato nel tessuto culturale dominante.³

Inoltre il concetto di devianza è storicizzato, vale a dire che l’atto definito deviante in quanto tale non risulta sempre identico, bensì può variare a seconda delle epoche storiche e dei contesti geografici e culturali di riferimento; per esempio in una data società, una specifica condotta può non essere percepita come deviante secondo i canoni culturali condivisi dai soggetti di quella comunità, mentre può essere qualificata come “anormale”, e quindi deviante, in un’altra epoca.

² CIARPI M., TURRINI VITA R., *Le trasformazioni del probation in Europa*, Laurus Editore, Roma, 2015, pag. 39.

³ *Ivi*, pag. 39.

Secondo la Pitch⁴ il termine devianza “*alla fine del suo cammino storico tende ad avvicinarsi alla nozione di diversità*”⁵.

Tuttavia occorre chiarire come l’uso dei due termini non possa essere interscambiabile poiché ciò che li differenzia è proprio la distanza rispetto “al nucleo centrale simbolico e culturale”.

Un certo tipo di comportamento designato come “diverso” implica uno suo scostamento parziale, e quindi differente, dal modello centrale culturalmente condiviso da una società, ma non per questo viene immediatamente percepito come sanzionabile.

Al contrario la condotta deviante si contestualizza immediatamente come contraria o opposta al nucleo valoriale comunemente accettato e, ponendosi ai margini del sistema sociale, richiede un’immediata sanzione punitiva.⁶

In conclusione si può comprendere come la stessa parola “devianza” contempra numerose connotazioni poiché viene utilizzata per designare un’ampia gamma di situazioni sociali che sono diventate nel tempo oggetto di studio e di analisi sistemiche da parte dei professionisti delle scienze sociali.

Con il progressivo affermarsi delle scienze sociali infatti questi fenomeni hanno acquistato una maggiore specificità nella loro trattazione teorica e sono diventati oggi oggetto di specifici interventi professionali che coinvolgono anche i *social worker*.

Diversità, devianza e delinquenza si collocano cioè lungo un *continuum* che vede, ai giorni nostri, un coinvolgimento da parte di molti operatori socio-sanitari e di servizi penitenziari ed educativi che si impegnano nella realizzazione di una serie di programmi correttivi e, se possibile, preventivi della criminalità.

⁴ TAMAR PITCH è giurista e docente universitaria italiana. La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente i problemi relativi alla giustizia penale, al controllo sociale e alla questione criminale.

⁵ PITCH T., *La devianza*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La nuova Italia scientifica, Roma, 1991, pag. 87.

⁶ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 40.

2. Contributi teorici

Sono numerosi i contributi teorici e sociologici che nel tempo si sono accostati ai temi della devianza, della pena e delle diverse modalità di trattamento della condotta criminosa.

In questo capitolo intendo presentare alcuni tra i principali sociologi che hanno affrontato queste tematiche, per poter comprendere in maniera più chiara i mutamenti della pena e del trattamento delle condotte devianti.

2.1 Émile Durkheim

Nella sua analisi della società, Durkheim⁷ colloca la pena al centro delle sue riflessioni, ritenendola in stretto collegamento con il cuore della società stessa.

Secondo il sociologo francese il corretto funzionamento societario può verificarsi solo se preesiste un contesto condiviso di valori etici e morali senza il quale non esisterebbe nemmeno la più semplice forma di convivenza: il compito che lo studioso intende perseguire è quello di definire i presupposti del “vivere insieme” e di individuare quali azioni siano necessarie per poter garantire un miglior funzionamento dell’organismo sociale.⁸

Durkheim distingue due diverse forme di solidarietà ciascuna delle quali si incardina in altrettanti tipi di società: la solidarietà meccanica e quella organica.

Queste due forme mutano nel tempo in relazione a quel fenomeno che il sociologo individua nella divisione del lavoro sociale.

La solidarietà di primo tipo viene definita “una solidarietà per somiglianza”: essa domina nelle società in cui non vi è una reale differenziazione fra gli individui; i

⁷ ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) sociologo e antropologo francese, esperto conoscitore della storia delle religioni. Autore di alcune importanti opere tra cui “*La divisione del lavoro sociale*”, “*Il suicidio*” e “*Le forme elementari della vita religiosa*”. Accanto a Marx, Weber, Pareto e Simmel può essere considerato uno dei principali fondatori della sociologia moderna. Nel 1898 fonda la prima rivista francese dedicata alla sociologia “*L’année sociologique*”.

⁸ GARLAND D., *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 1999, pag. 62.

membri di questa collettività si assomigliano poiché condividono uno stesso sistema di valori e provano gli stessi sentimenti in maniera indistinta.

Al contrario, la forma opposta di solidarietà, quella organica, contraddistingue le società altamente differenziate all'interno delle quali, per analogia con gli organi degli esseri viventi, ciascun individuo assolve le proprie funzioni senza rassomigliarsi, nonostante ognuno di essi debba ritenersi indispensabile ai fini della sopravvivenza propria e degli altri.⁹

Le due forme di solidarietà costituiscono, secondo il sociologo francese, due forme estreme di organizzazione sociale: la solidarietà meccanica è quella tipica delle società arcaiche, antiche e segmentarie, contraddistinte da gruppi di individui interscambiabili fra loro.

Qui la forma di coscienza predominante è quella collettiva, poiché essendo tutti uguali, nelle menti degli individui emergono solo sentimenti comuni ovvero condivisi da tutti allo stesso modo.

La coscienza collettiva diventa un insieme più o meno organizzato di credenze e di sentimenti comuni a tutti i membri.

La forma di solidarietà organica invece emerge con il nascere della divisione del lavoro che determina le società moderne e differenziate in cui ciascun soggetto, nella propria peculiarità, risulta indispensabile ai fini della preservazione di questa nuova forma di solidarietà che trova appunto nell'individuo la sua forma più ampia.

Il tipo di coscienza predominante non è più quella collettiva, bensì quella individuale, che pur rimanendo manifestazione della coscienza collettiva (che non deve del tutto sparire), si impernia sulle caratteristiche individuali del singolo, sui suoi valori e sulle sue credenze soggettive.

Le volontà individuali qui hanno una propria sfera d'azione, cioè una "personalità".¹⁰

Alla stregua di queste considerazioni generali, Durkheim definisce "crimine" quell'azione che urta la coscienza collettiva; nella sua opera *"La divisione del lavoro"*

⁹ ARON R., *Le tappe del pensiero sociologico*, Oscar Mondadori, Milano, 2010, pag. 298.

¹⁰ CIUCCI R., *La comunità inattesa*, Servizio Editoriale Università di Pisa, Pisa, 2014, pag. 21.

sociale”, il sociologo afferma “*non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale, perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo*”.¹¹

Il reato diventa quella condotta che viola la coscienza collettiva di una società e proprio perché determina una trasgressione delle norme sacre, è allora necessaria una reazione punitiva: è l’atto proibito dalla coscienza collettiva.

Tuttavia il sociologo è consapevole del fatto che il comportamento deviante, così come la condotta criminale, devono essere considerati come indispensabili per la società; più precisamente essi diventano “*una necessità auspicabile*” nella misura in cui la realizzazione dell’atto deviante consente una maggior coesione sociale ed una maggior omogeneizzazione della coscienza collettiva.¹²

In una società moderna basata sulla divisione del lavoro si creano dunque tutti i presupposti necessari ai fini della produzione dell’atto criminoso.

La devianza diventa in tal senso un prodotto societario ovvero un fenomeno non subito, bensì creato direttamente in seno alla società stessa.

Durkheim è portato a fare principalmente leva sul ruolo coesivo e di legittimazione sociale della devianza la quale, grazie alle sue differenti manifestazioni, favorisce necessariamente la creazione di forme di controllo, generate dalla società stessa per ripristinare l’ordine.

Il reato così definito diventa parte integrante di ogni società sana e la professione criminale diventa una normale forma di divisione del lavoro.

Se il reato è la conferma della sussistenza di un certo tipo di coscienza collettiva, la pena sarà un suo indispensabile corollario.

Durkheim infatti concepisce la penalità come un’istituzione sociale ovvero come una questione sia di moralità che di solidarietà sociale.

La sussistenza di forti legami di solidarietà morale costituisce il presupposto per la pena e quest’ultima, di riflesso, consente la riaffermazione dei legami sociali.¹³

¹¹ DURKHEIM E., *La divisione del lavoro sociale*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La nuova Italia scientifica, Roma, 1991, pag. 92.

¹² Ibidem.

¹³ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 67.

Nella sua analisi, il sociologo francese pone l'accento sul contenuto morale della pena che conferisce alla moralità stessa una maggior autoconsapevolezza e ne favorisce il suo sviluppo.

Il criminale dunque deve essere punito non perché sia giusto o utile ma “*per riaffermare la legittimità della società e del potere che punisce*”.¹⁴

A tal proposito il sociologo identifica due diversi tipi di diritto:

- Diritto repressivo che sanziona le mancanze o i reati;
- Diritto restituivo la cui essenza non sta nel punire in maniera sanzionatoria, bensì nel ricostruire e nel riorganizzare la cooperazione fra gli individui nel momento in cui questa viene meno.¹⁵

Il diritto repressivo è tipico delle società a solidarietà meccanica poiché, proprio per il fatto che moltiplica le sanzioni, è indicatore rappresentativo delle coscienze collettive e di un sentir comune: più è estesa la coscienza collettiva, maggiori saranno le condotte criminali e di conseguenza maggiori saranno gli atti che violano un imperativo o un obbligo e che meritano di essere sanzionati.

La *ratio* del diritto restituivo invece non è la punizione bensì quella di ristabilire lo stato delle cose a fronte di una violazione della giustizia: chi non ha saldato il suo debito deve pagare e questa forma è tipica delle società moderne basate sulla differenziazione degli individui e sulla predominanza delle coscienze individuali.

Infine appare utile analizzare le considerazioni del sociologo attorno a un altro tema altrettanto significativo ai fini di una completa analisi della devianza: il fenomeno del suicidio.

Il libro che Durkheim dedica a questo fenomeno, intitolato “*Il suicidio*”, si riallaccia in maniera significativa a quello sulla divisione del lavoro: nelle società moderne, nonostante si assista ad una differenziazione degli individui e delle mansioni e sebbene si rilevi un aumento della ragione e dello spazio di autonomia personale - che sono buoni indicatori del felice sviluppo delle società umane - l'uomo non è necessariamente più soddisfatto rispetto al passato.

¹⁴ DURKHEIM E., *cit.*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 93.

¹⁵ ARON R., *op. cit.*, pag. 302.

Secondo quest'ottica dunque, l'aumento dei tassi di suicidio diventa espressione di alcuni malfunzionamenti patologici dell'organizzazione sociale moderna.¹⁶

Il sociologo francese individua la presenza di una precisa correlazione tra i tassi di suicidio e la sussistenza di fattori anomici ovvero di quelle condizioni di assenza normativa o di conflittualità tra valori vincolanti l'azione collettiva.

Durkheim dimostra che un comportamento deviante quale il suicidio, pur essendo percepito come una condotta prettamente individuale, rientra in una dinamica sociale molto complessa poiché prova evidente dell'esistenza di una stretta relazione tra individuo e collettività.¹⁷

Quando l'individuo, disperato, arriva ad uccidersi, la società stessa è presente nella sua coscienza e gli comanda questo atto solitario, probabilmente più di quando farebbe il suo stesso vissuto individuale.

Il sociologo distingue nella sua opera tre differenti tipi di suicidio: quello egoistico, quello altruistico e quello anomico.

Il primo tipo viene analizzato facendo ricorso alla correlazione tra il tasso di suicidi e i quadri sociali rappresentati dalla religione e dalla famiglia, quest'ultima analizzata sia in termini di matrimonio che di figli.¹⁸

In questo senso sia gli uomini che le donne, tanto più tendono a levarsi la vita, quanto più pensano esclusivamente a se stessi, specialmente nel momento in cui non sono adeguatamente integrati a livello sociale e societario.

Il secondo tipo di suicidio è quello altruistico attraverso cui l'individuo decide di togliersi la vita nel tentativo di conformarsi agli imperativi sociali, senza minimamente pensare a fare leva sul suo diritto alla vita.

Ma è il suicidio anomico quello che risulta di maggior interesse per il sociologo francese poiché più frequente nelle società moderne, soprattutto in quanto i suoi tassi variano a seconda delle fasi del ciclo economico e produttivo dell'epoca.¹⁹

¹⁶ ARON R., *op. cit.*, pag. 308.

¹⁷ FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La nuova Italia scientifica, Roma, 1991, pag. 93.

¹⁸ ARON R., *op. cit.*, pag. 313.

¹⁹ CRESPI F., *Le vie della sociologia*, Il Mulino editore, Bologna, 1985, pag. 126.

Questo tipo di suicidio colpisce gli individui in base alle loro condizioni di vita; essi si trovano in una situazione di estremo conflitto reciproco e sono “perennemente esposti all’insidia della sofferenza che nasce dalla sproporzione tra le loro aspirazioni e le loro soddisfazioni”.²⁰

Il suicidio “egoistico” e quello “anomico” si accomunano per il fatto che la loro causa principale deriva direttamente dalla carenza o dall’assenza di modelli di integrazione culturale per l’individuo, mentre il suicidio “altruistico” si verifica in presenza di una perfetta identificazione del soggetto con i valori sociali dominanti.

2.2 Talcott Parsons

Le teorie sulla devianza legate allo struttural-funzionalismo assumono particolare rilevanza soprattutto grazie al contributo del sociologo americano Talcott Parsons²¹ il quale, pur riprendendo le considerazioni di Durkheim, propone un’analisi molto diversa rispetto a quella del sociologo francese.

Secondo Parsons infatti è l’individuo stesso che, per cause legate a fattori personali, biografici o geografici, non vuole o non riesce ad integrarsi adeguatamente al sistema di valori che regge la società di cui fa parte.²²

L’atto deviante deriva pertanto da una scarsa capacità di adattamento dell’individuo al sistema sociale di riferimento.

Parsons opera quindi un rovesciamento dell’impostazione di Durkheim, proponendo come elemento focale della sua lettura sociologica la condotta del singolo soggetto, verso cui rivolge la sua principale attenzione.

Per il sociologo americano il deviante diventa colui che non ha adeguatamente interiorizzato il sistema normativo e che quindi non risponde alle aspettative di ruolo

²⁰ ARON R., *op. cit.*, pag. 315.

²¹ TALCOTT PARSONS (1902- 1979) sociologo statunitense e uno degli esponenti principali della teoria sociologica struttural-funzionalista. Nella sua visione sulla società sono frequenti i richiami ad altri autori tra cui Durkheim, Weber e alle teorie antropologiche e etnologiche. Il suo lavoro ha suscitato una grande influenza soprattutto negli anni 50 e 60, particolarmente in America.

²² FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 94.

espresse nei conflitti sociali: la devianza rappresenta così il prodotto di una cattiva socializzazione.

Originato dal sistema della personalità, questo mal adattamento individuale al sistema di norme e di valori, da cui scaturisce appunto la condotta deviante, consiste nella presenza di una cattiva comunicazione tra Ego e Alter, da individuare nelle carenze dell'Alter nei confronti di Ego.

Secondo Parsons non esistono altri fattori tesi a generare irregolarità comportamentali nell'individuo: ciò che emerge è la semplice incapacità dell'attore di integrarsi nel processo di socializzazione.²³

La devianza, in quanto violazione di norme, rappresenta per il sociologo americano la categoria analitica fondamentale per comprendere tutti quei fenomeni che sono contraddittori rispetto all'assunzione e all'interiorizzazione del corretto quadro normativo.

Per questa serie di motivi, essendo l'atto criminoso lesivo per la società cui gli individui fanno parte, la sola soluzione prevista consiste nella mera realizzazione di interventi punitivi, tesi a eliminare la condotta deviante depurando la comunità da tutti gli effetti desocializzanti.

2.3 Robert Merton

Tra i diversi contributi sociologici sul tema della devianza, altrettanto significativa risulta la visione di Robert Merton²⁴ il quale propone una "teoria a medio raggio" che nasce più precisamente dalla "generalizzazione empirica su dati relativi ad ambiti concettualmente limitati".²⁵

²³ CRESPI F., *op. cit.*, pag. 140.

²⁴ ROBERT KING MERTON (1910-2003), pseudonimo di Meyer R. Scholnick e sociologo statunitense della corrente funzionalista. Conosciuto per aver coniato espressioni come "la profezia che si autoavvera" o "effetto San Matteo". Insegnò alla Columbia University per quasi tutta la sua carriera accademica. I suoi principali contributi alla teoria funzionalista furono il lavoro sulle teorie a medio raggio, la chiarificazione e la messa a punto della teoria funzionalista a partire dalle considerazioni di Parsons e Durkheim e la sua teoria sulla devianza.

²⁵ FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 94.

Apportando un correttivo alla visione dogmatica Parsonsiana, secondo cui la devianza deve essere considerata un errore da ripristinare e da correggere, Merton considera invece l'atto criminale come un elemento necessario, generato dalla natura stessa del contesto sociale; si tratta invero di una normale risposta ad alcune pressioni provenienti dal sistema sociale stesso.

All'interno di suddetto sistema infatti non ci sono solo ed esclusivamente funzioni, ma anche disfunzioni ovvero delle tossine che possono generarsi all'interno del tessuto societario e che non possono essere eliminate.

Merton individua due elementi essenziali che contraddistinguono il sistema sociale:

- La struttura culturale ovvero il complesso delle rappresentazioni logiche comuni che regolano le condotte e i comportamenti dell'individuo o dei gruppi in società,
- La struttura sociale costituita dai ruoli e dagli status assunti dai soggetti per la realizzazione di queste condotte.²⁶

All'interno di ogni struttura culturale inoltre sono distinguibili due differenti tipi di valori: le "mete" che rappresentano le priorità e gli obiettivi cui tendere e i "mezzi" ovvero le norme legalmente accettate per il raggiungimento delle mete prefissate.

Sulla base di suddette considerazioni il sociologo americano riprende il tema dell'anomia proposto da Durkheim anche se quest'ultima viene ridefinita come la "tensione generabile dal contrasto fra norme sociali e realtà"; la devianza viene così letta ed interpretata come un rapporto tra "mete" e "mezzi" che si pone in essere nel momento in cui le mete socialmente condivise non sono raggiungibili attraverso i mezzi leciti di cui l'individuo dispone.²⁷

Il raggiungimento delle mete prefissate varia a seconda della posizione che l'individuo occupa nella relazione sociale; in tal senso non esistono pari opportunità,

²⁶ CRESPI F., *op. cit.*, pag. 141.

²⁷ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 48.

ma solo differenti punti di partenza, così come differenti gruppi sociali di appartenenza.

Per quanto riguarda i diversi tipi di adeguamento individuali alla situazione anomica, accanto al “conformismo”, che rappresenta la forma di adattamento più comune poiché corrisponde a una risposta positiva rispetto sia alle mete condivise che ai mezzi istituzionali, Parsons individua altri quattro tipi di adattamento che definisce “devianti”:

- Innovazione;
- Ritualismo;
- Rinuncia;
- Ribellione

Nell’innovazione si assiste a una condivisione delle mete socialmente accettate ma associata ad un rifiuto dei mezzi istituzionali e legittimi utilizzabili per il raggiungimento di suddette mete.

Nel ritualismo invece si verifica l’esatto opposto ovvero accanto a un’accettazione dei mezzi legittimi, si assiste contestualmente ad un rifiuto di esporsi al rischio ed al cambio di meta.

Si tratta del tipo di adattamento maggiormente diffuso tra i soggetti occupanti status sociali particolarmente deboli o svantaggiati che hanno però interiorizzato radicalmente le norme istituzionali.

Merton infatti afferma che *“la paura produce l’inazione, o più esattamente, l’azione routinaria”*²⁸

L’andamento della rinuncia invece, vede il soggetto incapace di adattarsi positivamente sia alle mete che ai mezzi; questo tipo di adattamento è tipico dei reietti, degli psicotici o dei vagabondi poiché si tratta di una condotta che porta al ripiegamento della persona su se stessa senza tendere ad alcun tipo di aspettativa culturale.

Infine l’ultimo tipo di adattamento analizzato è quello del ribelle che presuppone da un lato, un rifiuto parziale della struttura sociale esistente, ma dall’altro, comporta

²⁸ MERTON R., *Teoria e struttura sociale*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 97.

contestualmente uno sforzo critico, da parte del soggetto, nell'intento di individuare un codice culturale e normativo sostitutivo; si tratta di un atteggiamento collettivo che coinvolge molto spesso gruppi di individui.²⁹

Ciò che occorre osservare è che sia la teoria di Durkheim che quella di Parsons intendono concepire il reato sempre come qualcosa di disfunzionale per il sistema sociale, ignorando completamente il tema morale come il principio del bene o del male.

2.4 Le teorie marxiste di Rusche e Kirkheimer

Nell'ambito della sociologia della pena, anche il contributo di Rusche e Kirkheimer, esponenti della corrente di stampo marxista, fornisce un'attenta analisi della pena, facendo leva in particolar modo sui rapporti tra i meccanismi sanzionatori delle diverse epoche con i fattori produttivi ed economici sviluppati da una data società.

Per poter meglio comprendere le loro considerazioni, occorre tuttavia partire dall'analisi della teoria economica sviluppata *in primis* da Karl Marx³⁰.

Lo studio di Marx sulla società è molto diverso dall'impostazione funzionalista anche se, proprio come la sociologia durkheimiana, la teoria marxista cerca di riproporre una lettura della struttura sociale e delle sue modalità di funzionamento: secondo questo orientamento infatti "l'economia" di ogni società, rappresentando essa stessa il luogo di eccellenza del potere, ricomprende una serie di attività volte sia a produrre beni di consumo, sia a soddisfare le necessità materiali della vita.³¹

²⁹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 50.

³⁰ KARL HEINRICH MARX (1818-1883) filosofo, economista, storico, sociologo e giornalista tedesco. Il suo pensiero è incentrato sulla critica, in chiave materialista, dell'economia, della politica, della società e delle culture capitalistiche. Ha dato vita alla corrente socio-politica del "marxismo".

³¹ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 125.

Il diritto, la religione e la politica tendono dunque ad adattarsi alle condizioni economiche di una certa società e vengono fortemente influenzati dal modo dominante di produzione.

Metaforicamente parlando, per poter riprodurre adeguatamente l'organizzazione economica di una comunità, Marx ricorre ai concetti di "struttura" e "sovrastruttura": la struttura portante è rappresentata da quella economica cui appoggiano le altre sovrastrutture (della politica e dell'ideologia) che, pur essendo dotate di caratteristiche proprie, dipendono in ultima istanza dalle relazioni sottostanti la struttura produttiva, che costituiscono appunto la base di appoggio di tutti i meccanismi societari.³²

L'interesse per la pena e il diritto penale tuttavia, assume rilevanza in un momento successivo a Marx, quando diversi autori, influenzati dal suo pensiero, tentano di riproporre una lettura, un ripensamento o un rinnovamento culturale della sua teoria.

Le analisi sulla sociologia della pena pertanto si incardinano a partire dai contributi "neomarxisti", primi fra tutti quelli della Scuola di Francoforte.

Tra gli autori che affrontano il discorso della devianza e della pena in chiave marxista, occorre ricordare in particolar modo Rusche e Kirkheimer.³³

Essi si pongono poche ma chiare domande: "perché si adottano e si rifiutano certi modi di esecuzione della pena in una data situazione societaria?" e "in quale misura lo sviluppo degli strumenti punitivi viene determinato dai rapporti sociali fondamentali?"³⁴

³² ARON R., *op. cit.*, pag. 182.

³³ GEORG RUSCHE (1900-1950) criminologo e economista politico tedesco, autore dell'opera "Pena e società moderna" insieme all'amico co-autore Otto Kirkheimer. Muore suicida a Londra nel 1950.

OTTO KIRKHEIMER (1905-1965) giurista e politologo tedesco naturalizzato statunitense. Nato in Germania da una famiglia ebraica, emigra a Parigi dove comincia a collaborare con la Scuola di Francoforte. Conosce Rusche e insieme procedono alla stesura della loro principale opera. Subito dopo si trasferisce negli Stati Uniti dove insegna scienze politiche presso la New School for Social Research di New York dal 1955 al 1961 e, dal 1962 fino alla sua morte, alla Columbia University.

³⁴ RUSCHE G., KIRKHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, in GARLAND D., *Pena e società moderna*, il Saggiatore, Milano, 1999, pag. 129.

Per dare risposta a suddette questioni i due autori propongono un nuovo taglio di indagine che pone una maggior attenzione alle modificazioni delle forme penali in corrispondenza di una specifica situazione sociale.

Pur essendo consapevoli del fatto che tutti i sistemi penali sono tesi ad ottenere un certo tipo di controllo della criminalità, Rusche e Kirkheimer ritengono tuttavia che le singole modalità punitive, riscontrabili in una certa epoca storica, dipendono da forze e da fattori sociali di carattere generale.

Differentemente da Durkheim, i due sociologi negano l'esistenza di una pena di carattere generale che sia decontestualizzata dall'epoca storica cui si innesta.

La pena diventa così un fenomeno sociale influenzato da diverse variabili: oltre al fattore economico e fiscale, che rappresenta appunto la struttura dominante e la base di appoggio per la costruzione di un dato sistema penale, i due autori ammettono che un sistema sanzionatorio può essere condizionato anche dalla presenza di altri elementi.

Lo stesso Rusche in un suo saggio del 1933 afferma *“a formare l'insieme della questione penale concorrono molteplici forze di provenienza extra-economica, di natura sacrale e sessuale, come il rituale della procedura penale mostra in tutte le sue epoche”*.³⁵

Nonostante suddette riflessioni, i due autori si incardinano pur sempre all'interno di quel filone delle teorie “neomarxiste” che puntano maggiormente sull'analisi dei fattori economici, tralasciando, pur ammettendone l'esistenza, quelli sociali o culturali.

Sulla scia di tali considerazioni i due autori compiono una ricostruzione storica, con il tentativo di correlare, in chiave evolutiva, l'uso delle misure penali in corrispondenza del succedersi dei diversi modelli economici, allo scopo di dimostrare la sussistenza di un reale legame tra le diverse tipologie sanzionatorie e i fattori economici e fiscali di una data società.

³⁵ RUSCHE G., *Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale*, in GARLAND D., *op. cit.*, pag. 136.

Più precisamente Rusche e Kirkheimer individuano tre epoche temporali all'interno delle quali articolano le loro riflessioni sui meccanismi punitivo-economici:

Le pene nel Medioevo

Si tratta di un periodo antecedente all'instaurarsi dei primi rapporti capitalistici, quando la condotta criminale si risolveva soprattutto tramite vendette private o accordi tra le parti direttamente coinvolte.

A partire dal XIV secolo tuttavia, si cominciano a verificare alcuni cambiamenti in corrispondenza di eventi sociali particolarmente significativi tra cui la centralizzazione del potere nelle mani di un organismo statale e l'interesse di trarre un vantaggio economico derivante dall'esecuzione di forme sanzionatorie pecuniarie nei confronti di coloro che violavano la pacifica convivenza.³⁶

Le autorità statali cominciano a mettere in atto meccanismi punitivi brutali, disumani e di carattere repressivo, tra cui la marchiatura a fuoco, le mutilazioni fino ad arrivare alle esecuzioni capitali.

Rusche e Kirkheimer affermano infatti che *“nel Medioevo e nell'epoca immediatamente successiva con il diminuire del prezzo del lavoro, diminuiva sempre di più anche il valore della vita umana e la dura lotta per l'esistenza modellò il diritto penale in modo tale che esso divenne uno degli strumenti attraverso i quali contenere un aumento eccessivo della popolazione”*.³⁷

La pena con la nascita del capitalismo

Il periodo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo è contraddistinto da alcuni importanti fenomeni sociali (tra cui la nascita dei primi modelli economici e lo sviluppo demografico di alcuni Stati) che da un lato favoriscono la nascita del

³⁶ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 137.

³⁷ RUSCHE G., KIRKHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, in GARLAND D., *op. cit.*, pag. 138.

fenomeno del mercantilismo e dall'altro producono ricadute significative sulle politiche pubbliche e sui metodi sanzionatori usati per punire i criminali.

Si assiste ad un graduale abbandono delle punizioni medievali, contraddistinte da una grande disumanità, a favore di nuovi modelli penali in grado di soddisfare le esigenze del nuovo mercato del lavoro, che richiede sempre più manodopera qualificata e un maggior sostegno all'industria.

Nello specifico i due autori individuano e analizzano alcune nuove forme sanzionatorie tra cui la servitù nelle galere, la deportazione e le diverse forme di lavoro forzato.

Il primo modello sanzionatorio (la servitù nelle galere) comincia a diffondersi in Europa tra il XV e il XVIII secolo e rappresenta il classico modello punitivo adottato dagli Stati marinari per risolvere il problema legato alla difficoltà di reclutamento di uomini liberi, quasi mai disposti a svolgere volontariamente un'attività lavorativa sulle galere, poiché contraddistinta da una grande pericolosità.

Questo tipo di sanzione è principalmente rivolta ai criminali più incalliti così come ai mendicanti e ai vagabondi.

*“Ciò che è significativo nell'uso delle galere come strumento di punizione è il fatto che esso si basava esclusivamente su considerazioni di carattere economico e non penalistico, sia rispetto alla decisione giudiziaria, sia all'esecuzione della pena. L'introduzione e la regolamentazione del lavoro forzato sulle galere venivano determinate semplicemente dalla necessità di ottenere la quota richiesta di forza lavoro al più basso prezzo possibile”.*³⁸

Anche il secondo meccanismo punitivo, ovvero la sanzione penale della deportazione, segue delle logiche simili a quelle individuate per la servitù delle galere, sottese alle stesse esigenze.

A partire dal XV secolo infatti alcune potenze coloniali come la Spagna e il Portogallo ricorrono a questo tipo di misura sanzionatoria per poter sfruttare al

³⁸ RUSHE G., KIRKHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, in GARLAND D., *op. cit.*, pag. 139.

meglio la forza lavoro dei condannati che vengono deportati nelle colonie e impiegati in lavori redditizi per l'economia del paese.

A partire dal '700 inoltre, la deportazione diventa in Inghilterra uno strumento sanzionatorio per alcune fattispecie di reato non punibili con l'esecuzione capitale come ad esempio il furto.

Tuttavia secondo Rusche e Kirkheimer, la forma penale che più di tutte caratterizza l'epoca del mercantilismo è rappresentata dal lavoro forzato, non tanto quello che viene svolto nelle galere o nelle colonie, bensì quello svolto in istituti predisposti adeguatamente a tale scopo.

I due sociologi infatti, osservano come alcuni paesi ad alto sviluppo capitalistico come l'Inghilterra, l'Olanda o la Germania, siano stati tra i primi ad aver introdotto forme primordiali di istituzioni carcerarie finalizzate a rieducare il detenuto ai modelli industriali e capitalistici prevalenti dell'epoca.

Pur essendo diversi tra loro sia in termini di organizzazione che di composizione nella popolazione carceraria, questi istituti presentano comunque alcuni elementi comuni quali l'isolamento, il lavoro forzato e l'intento rieducativo del detenuto.³⁹

Oltre che a favorire la nascita del capitalismo, queste istituzioni pongono, secondo i due autori, le basi del moderno sistema penitenziario; accanto a mendicanti, vagabondi e orfani, suddette strutture cominciano a ospitare progressivamente un numero sempre più elevato di delinquenti pericolosi, incrementando in maniera significativa la varietà nella composizione della popolazione carceraria.

La *ratio* di questi primi penitenziari comunque poggia sulle stesse ideologie delle precedenti misure sanzionatorie poiché rappresentano, almeno alle loro origini, una metodologia per "sfruttare o addestrare nuove forze lavoro".⁴⁰

³⁹ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 142.

⁴⁰ RUSCHE G., KIRKHEIMER O., *cit.*, in GARLAND D., *op. cit.*, pag. 143.

La pena dopo la rivoluzione industriale

Nel corso del XVII secolo, cominciano a verificarsi una serie di cambiamenti sociali molto importanti: si assiste ad un rapido incremento demografico e a un contestuale spostamento di masse sempre più significative di contadini che, dalle campagne, si riversano nei centri urbani alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Nei primi anni del XIX secolo si assiste inoltre ad un aumento repentino dei tassi di disoccupazione che porta necessariamente ad un abbassamento dei salari.

Questa situazione comporta, secondo i due autori, uno sfascio di tutte le istituzioni detentive, dalle carceri fino alle case di cura.

In particolar modo l'avvento della rivoluzione industriale e di tutte le sue conseguenze dirette, tra cui il dilagarsi del pauperismo, conduce ad un aumento esponenziale dei tassi di criminalità, sicché la questione penale diventa sempre più rilevante agli occhi dei due sociologi.

In questa situazione comunque non si assiste a una sostituzione del carcere con le pene corporali, poiché il retaggio illuministico ha pur sempre influito sull'eliminazione delle modalità punitive disumane, brutali e irrazionali tipiche dell'epoca medievale senza poterne auspicare un ritorno.

Il carcere rimane la principale modalità sanzionatoria ma ciò che cambia è la finalità circa il suo uso; lo scopo principale di queste strutture non è più quello di sfruttare e favorire l'aumento della forza lavoro, bensì quello di incutere terrore e paura nei confronti di chi viene recluso, nell'ottica di una vera e propria deterrenza.

Rushe e Kirkheimer giudicano questo sistema come una forma mascherata di tortura e di intimidazione, il cui scopo principale diventa quello di incutere timore anche nei soggetti più poveri della classe operaia.⁴¹

Dall'inizio del '900 in Europa così come negli Stati Uniti, le pene cessano di essere direttamente connesse ai processi produttivi del capitalismo: la politica penale infatti è sempre più influenzata da pressioni fiscali o da fattori indirettamente economici piuttosto che da istanze di carattere produttivo.

⁴¹ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 146.

I due sociologi concludono la loro riflessione sostenendo la tesi secondo cui, non essendoci un legame causale diretto tra politiche penali e tassi di criminalità, nonostante entrambi derivino dalle stesse condizioni economiche, l'unico modo per ridurre i tassi di criminalità diventa quello di prendere in considerazione il sistema di classe e i rapporti economici da esso dipesi.⁴²

2.5 Michel Foucault

Paul Michel Foucault⁴³, attraverso la sua celebre opera *“Sorvegliare e punire”*, fornisce un ulteriore apporto all'analisi dell'evoluzione della pena e delle sue finalità.

Il suo studio si pone in maniera singolare rispetto alla tradizione durkheimiana o marxista poiché, invece che concentrarsi sul contesto sociale come fondamento morale della pena, Foucault conduce la sua riflessione direttamente all'interno dell'apparato penale.

In particolar modo per effettuare un'adeguata ricostruzione storica della pena, il filosofo francese si concentra sulle dinamiche del potere, su come quest'ultimo agisce all'interno dei vari contesti sociali e su quali sono le sue forme e le sue modalità di funzionamento.⁴⁴

Contrapponendo in chiave storica ed evolutiva le diverse prassi punitive che si sono susseguite nel tempo, il filosofo francese osserva come, a partire dal Medioevo fino all'epoca illuministica, la pena rappresentava un vero e proprio supplizio fisico, inflitto ai danni del condannato.

In quelle che Foucault definisce le società “classiche”⁴⁵ infatti, la pena è pubblica e consiste nella realizzazione di atroci torture e violenze fisiche sul corpo del reo: l'esecuzione capitale è la sanzione per eccellenza e viene svolta pubblicamente, in

⁴² GARLAND D., *op. cit.*, pag. 146.

⁴³ JEAN MICHEL FOUCAULT (1926-1984) sociologo, filosofo e storico francese. Professore al Collège de France.

⁴⁴ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 55.

⁴⁵ Foucault intende come età classica, il periodo che va dalla fine del XVI fino all'inizio del XVIII secolo.

piazza, davanti a tutti i membri della comunità chiamati ad assistere a queste pratiche di spettacolarizzazione della punizione.⁴⁶

Il significato e la funzione di queste modalità punitive inoltre, possono essere meglio compresi se rapportati con il loro contesto politico; secondo la teologia politica dell'età classica per esempio, ogni reato commesso viene percepito come un'offesa diretta contro lo Stato e il Sovrano in quanto il diritto è rappresentativo della volontà regia.

Secondo quest'ottica dunque la pena è una sorta di vendetta, eseguita direttamente dallo Stato contro tutti coloro che violano la legge; il dolore risulta un elemento essenziale poiché il corpo stesso del condannato è il bersaglio principale della pena inflitta.⁴⁷

Ed è solamente con l'avvento dell'Illuminismo che le società cominciano ad interrogarsi sulla funzionalità e l'utilità di questi atroci supplizi che iniziano progressivamente a scomparire in corrispondenza di una nuova concezione della pena, la cui *ratio* si allontana dal mero intento di spettacolarizzazione.

Secondo Foucault, il cambiamento che investe l'Europa e gli Stati Uniti tra il 1750 e il 1820 deve essere interpretato in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi: il corpo cessa di essere il bersaglio della pena e le sanzioni penali vengono dirette verso "l'anima" del condannato ovvero la sua persona.

Allo stesso modo anche l'obiettivo della pena muta; essa non è più una vendetta per il reato ma diventa uno strumento che cerca di trasformare colui che l'ha commesso: comincia a farsi strada un'idea di recupero, fondata sulla riabilitazione del condannato; si pensa invero che, grazie ad uno specifico percorso trattamentale, sia possibile un rientro del soggetto in società senza il rischio che possa commettere ulteriori reati.⁴⁸

La pena cessa inoltre di essere pubblica e comincia ad essere consumata in luoghi privati, lontani dagli sguardi della comunità, come in una prigione o in una casa di cura.

⁴⁶ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 55.

⁴⁷ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 183.

⁴⁸ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 56.

Ma secondo il sociologo francese il cambiamento più significativo dell'epoca moderna attiene l'entità della pena che “per la prima volta viene commisurata alla gravità e alla tipologia del reato commesso, partendo dal presupposto secondo cui tutti sono uguali e godono degli stessi diritti”.⁴⁹

Con la nascita della prigione dunque, si va delineando un nuovo interesse, indirizzato verso una maggior conoscenza del condannato e una miglior comprensione delle sue matrici criminali, al fine di poter favorire un pieno recupero della persona.

Ciò comporta un cambiamento significativo per l'intero sistema penale della giustizia che per la prima volta ammette, al proprio interno, la presenza di specialisti, psichiatri, psicologi o assistenti sociali, il cui apporto permette di raccogliere informazioni sul soggetto che possano metterne in luce le anomalie comportamentali e che permettano la predisposizione di programmi trattamentali *ad hoc*.⁵⁰

La prigione diventa dunque il luogo della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale del deviante.

A ulteriore supporto della sua tesi, Foucault nella sua opera “*Sorvegliare e Punire*” presenta il modello carcerario del *Panopticon*, sviluppato da Jeremy Bentham⁵¹ e progettato da suo fratello Samuel.

L'idea che sta alla base di questa specifica tipologia di carcere è la “visibilità”: gli agenti di custodia hanno cioè la possibilità di vedere i detenuti senza il rischio di essere visti dagli stessi.⁵²

⁴⁹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 56.

⁵⁰ GARLAND D., *op. cit.*, pag. 179.

⁵¹ JEREMY BENTHAM (1748-1832) filosofo, giurista, politico e teorico sulla filosofia del diritto anglo-americana. Originario dell'Inghilterra è conosciuto per aver sviluppato il modello del *Panopticon*, una struttura carceraria che sottende, nella sua progettazione, all'ideologia della sorveglianza del detenuto.

Il *Panopticon* è un edificio a forma circolare, dotato di celle individuali disposte attorno alla sua circonferenza, le cui finestre e la cui illuminazione sono gestite in maniera tale che coloro che le occupano siano visibili dalla torre centrale di controllo, la quale invece resta ai detenuti inscrutabile. Questa architettura è progettata per individuare sempre i detenuti e per sottoporli costantemente al controllo delle autorità. Con il passare del tempo la consapevolezza di essere osservati e monitorati costantemente, induce i soggetti reclusi all'autodeterminazione e all'autocontrollo: in questo modo le autorità non hanno più bisogno di agire tramite sanzioni poiché i detenuti si conformano responsabilmente al comportamento richiesto dalla struttura.

L'attenzione del sociologo francese è infatti principalmente concentrata attorno al principio disciplinare dell'"addestramento delle anime" tipico del *Panopticon*, volto a riprodurre lavori compiacenti da parte di coloro costantemente sottoposti a una forma rigida di sorveglianza.

Secondo Foucault infatti *"Colui che è sottoposto al campo di visibilità, e chi lo sa, si fa carico delle costrizioni di potere; spontaneamente le lascia agire su se stesso; iscrive in se stesso il rapporto di potere nel quale gioca simultaneamente i due ruoli; diviene il principio del proprio assoggettamento"*.⁵³

La visibilità dunque diventa l'elemento essenziale dei principi disciplinari cui si ispira il modello del *Panopticon* nonché una delle chiavi interpretative per la comprensione del potere nella modernità.

Il contributo del sociologo francese ha, in definitiva, influenzato e connotato molti studi sociologici successivi, sviluppatasi attraverso l'analisi dei meccanismi sociali e caratterizzati da una crescente attenzione nello studio dell'ambiente e delle caratteristiche personali e sociali dell'autore del reato.

3. Paradigmi criminologici

Grazie ai contributi di Foucault e degli altri sociologi precedentemente analizzati, in Età moderna cominciano a svilupparsi nuovi sistemi sanzionatori fondati su un maggior apporto delle scienze sociali e dedicati maggiormente alla correzione del detenuto piuttosto che alla sua semplice reclusione e repressione in strutture o case di cura.

Da qui deriva il susseguirsi di diverse discipline criminologiche che hanno favorito lo sviluppo di istituzioni sociali tese a "normalizzare" e rieducare gli individui.

Ciò che muta, alla luce delle diverse scuole di pensiero criminologiche, è proprio la rappresentazione del diritto penale.

⁵² VIVIANI E., *Energie ribelli. Un percorso teorico e pratico per una sociologia del cittadino ovvero: la ricerca di un "linguaggio comune"*, Edizioni ETS, Pisa, 2015, pag. 65.

⁵³ FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, in CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 57.

In questa seconda parte del primo capitolo intendo dunque ripercorrere alcuni dei paradigmi criminologici più significativi che si muovono lungo un *continuum* che va dalla Scuola classica illuministica fino ai contributi più recenti.

3.1 Scuola Criminologica Classica

Nel tentativo di considerare gli aspetti più significativi dell'itinerario culturale e politico attraverso cui si è venuta ad affermare l'odierna concezione di pena e di devianza, il primo contributo da analizzare è quello fornito dai principali esponenti della Scuola criminologica classica.

Questo primo paradigma nasce e si sviluppa a partire dalla seconda metà del '700 e, nonostante sottoposto in seguito a numerose critiche, fornisce tutt'oggi un grande apporto negli ambiti disciplinari sullo studio della devianza.

Più precisamente la nascita della scuola classica avviene in un momento specifico del XVIII secolo, individuato anche nell'analisi foucoltiana, ovvero nel momento in cui, grazie ai retaggi del pensiero illuministico, si passa da “*un modello spettacolare della punizione ad un modello razionale*”.⁵⁴

In quest'epoca infatti si comincia a sviluppare una maggior consapevolezza circa l'uso dei trattamenti sulla devianza; la dimensione della punizione è accompagnata da una maggior razionalità nell'adozione dei meccanismi sanzionatori da parte dello Stato, legittimati tramite il diritto e la legge.

La norma prevede infatti trattamenti uguali per tutti.

Uno degli esponenti più significativi della Scuola classica è sicuramente Cesare Beccaria⁵⁵ che nel 1764 pubblica la sua opera “*Dei delitti e delle pene*”.

⁵⁴ DAL LAGO A., *La produzione della devianza*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag 89.

⁵⁵ CESARE BECCARIA (1738-1794) giurista, filosofo, economista e letterato italiano, figura di spicco dell'illuminismo e legato agli ambienti intellettuali milanesi. La sua opera principale “*Dei delitti e delle pene*” rappresenta un'analisi politica e giuridica contro la pena di morte e la tortura, condotta sulla base del razionalismo e pragmatismo tipici dell'epoca illuminista. Il testo ispirò profondamente la stesura del nuovo codice penale. Beccaria, nonno di Alessandro Manzoni, viene ricordato come uno dei padri fondatori della teoria classica del diritto penale ed è considerato uno degli iniziatori della criminologia liberale.

L'opera di Beccaria, oltre che rappresentare un elemento di rottura rispetto a una società fondata ancora in larga misura su rapporti gerarchici feudali, costituisce la prima formulazione sistematica di una teoria sulla criminalità e sulla devianza.⁵⁶

L'elemento attorno al quale ruota il suo testo è la necessità di ancorare la pena ad uno scopo che ne presupponga un certo tipo di utilità funzionale, slegandola completamente dalla mera intenzione di procurare sofferenza fisica sul corpo del condannato.

In quest'opera, Beccaria condanna l'uso smisurato della violenza usata precedentemente in sede di esecuzione della pena così come si mostra contrario alla tortura, usata per estorcere una confessione al presunto reo proprio perché, a detta dello studioso, l'eventuale *mea culpa* del condannato, "*non dipende dal fatto di essere veramente colpevole, bensì dal maggior o minor grado di resistenza al dolore*".⁵⁷

Per la prima volta l'autore afferma che l'illecito non può essere imputato a fattori esterni all'individuo; "il reato diventa così il risultato di una libera scelta del soggetto e deriva da un certo tipo di comportamento anti-giuridico avente una serie di implicazioni sociali".⁵⁸

Essendo gli individui dotati di libero arbitrio, essi agiscono razionalmente all'interno della società e per questo motivo sono responsabili delle proprie azioni e di queste risponderanno direttamente.

Le posizioni di Beccaria rappresentano uno sviluppo delle Teorie contrattualistiche⁵⁹: nel momento in cui un soggetto compie un reato, attenta e lede il vincolo del contratto sociale da esso sottoscritto e pertanto viene punito.

⁵⁶ FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 90.

⁵⁷ BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, in CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 58.

⁵⁸ COTTINO A., *Appunti di sociologia del diritto*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 90.

⁵⁹ Le Teorie contrattualistiche si sviluppano all'interno della corrente del Giusnaturalismo, a partire dal primo '600, e vedono come principali esponenti alcuni importanti filosofi tra cui Thomas Hobbes e John Locke.

Suddette teorie, seppur con diverse varianti, vedono gli individui in società come soggetti apparentemente liberi, ma costretti a cedere una parte della loro autonomia e libertà personale ad un'autorità superiore, che garantirà l'esercizio legittimo di quella stessa libertà di cui sono portatori e favorirà il mantenimento dell'ordine sociale a tutti i membri della collettività. Il

La punizione tuttavia non è indiscriminata ma deve essere proporzionale alla colpa commessa; grazie ai contributi di Beccaria e degli altri esponenti della Scuola illuminista, si viene ad affermare l'idea secondo cui la pena sia un giusto compenso, una retribuzione che l'autorità fa valere sull'autore del reato.⁶⁰

La teoria retributiva pertanto prevede che, una volta compiuto l'illecito, il soggetto ritenuto responsabile venga punito proporzionalmente al danno commesso senza mai prevedere atti di violenza, tortura o di esecuzione capitale.

La pena è dunque ancorata al diritto il quale è a sua volta garanzia dell'ordine sociale.

Nel paradigma criminologico classico è quindi individuabile una teoria basata su una determinata concezione sia della pena che della società: "il metodo consiste nel verificare, per ogni norma penale, la sua rispondenza all'illecito e le soluzioni prospettate sono volte alla organizzazione dell'intero apparato giuridico in modo da garantire la massima deterrenza".⁶¹

3.2 Determinismo sociale e biologico: la Scuola Positiva

La rottura del paradigma beccariano avviene proprio con l'avvento del determinismo biologico e sociale che produce una vera e propria "rivoluzione scientifica": si aprono le porte verso un nuovo contesto culturale, caratterizzato dall'emergere del positivismo nelle scienze sociali e dall'affermarsi della biologia moderna attraverso l'opera di Darwin.

L'elemento costitutivo di questo nuovo paradigma criminologico è rappresentato da una concezione fortemente deterministica del comportamento umano che vede

rapporto tra cittadini e sovrano verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto che vincolerà entrambe le parti al mantenimento delle rispettive promesse.

⁶⁰ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 59.

⁶¹ COTTINO A., *Appunti di sociologia del diritto*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op.cit.*, pag. 90.

l'uomo in generale e il delinquente in particolare come in balia di "forze incontrollabili": questo rappresenta il punto di partenza della Scuola Positiva.⁶²

All'interno di questa nuova corrente si possono distinguere due diverse matrici di pensiero: una di tipo biologico e una di tipo sociale.

Indipendentemente dalle due matrici comunque l'oggetto di studio di questa nuova scuola di pensiero non sarà più la criminalità in sé, bensì l'aspetto biologico o sociale del reato.

In altri termini la Scuola Positiva propone un cambiamento rispetto alla Scuola Classica, operato mediante lo spostamento dell'oggetto di analisi dal reato al reo.⁶³

L'esponente più significativo della Scuola Positiva di stampo biologico è sicuramente Cesare Lombroso⁶⁴, autore de "*L'uomo delinquente*".

All'interno della sua opera Lombroso sostiene la sussistenza di una maggior propensione a commettere crimini contro la persona e la proprietà da parte di soggetti che presentano particolari caratteristiche e alterazioni somatiche: la conformazione del cranio, la fisionomia del volto, la forma del corpo o il colore della pelle.⁶⁵

Il comportamento violento del delinquente pertanto deve ascriversi non ad una sua libera scelta ma piuttosto a un condizionamento originato dalla sua anomala costituzione fisica.

Le considerazioni di Lombroso vengono riprese anche da altri esponenti della Scuola Positiva tra cui Ferri, allievo dello stesso Lombroso, il quale propone una lettura ancora di più ampio respiro; per Ferri⁶⁶ infatti anche l'organizzazione sociale

⁶² COTTINO A., *Appunti di sociologia del diritto*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op.cit.*, pag. 90.

⁶³ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 59.

⁶⁴ MARCO EZECHIA LOMBROSO, detto CESARE (1835-1909) medico, antropologo criminologo e giurista italiano. Esponente del positivismo, è stato uno dei pionieri degli studi sulla criminalità e fondatore dell'antropologia criminale. Il suo lavoro è stato fortemente influenzato dalla fisiognomica, dal darwinismo sociale e dalla frenologia.

⁶⁵ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 59.

⁶⁶ ENRICO FERRI (1856-1929) politico, scrittore, giornalista e criminologo italiano. Direttore del quotidiano "*PSI Avanti!*" e segretario del partito nel 1896, diventa allievo di Cesare Lombroso. È uno degli esponenti principali della Scuola criminologica Positiva.

e le sue disuguaglianze entro una società specifica influiscono parzialmente sulla condotta criminale del soggetto.⁶⁷

Questa considerazione affonda le sue radici nell'origine della matrice del determinismo sociale (e non biologico) che esprime la concezione del delitto come "espressione della società" e che vede tra i suoi principali esponenti Quételet e Guerry⁶⁸.

Gli autori della Scuola Positiva in generale forniscono dunque i primi apporti attorno allo studio dicotomico tra normalità e anormalità integrando gli studi del determinismo biologico individuale con le dimensioni del contesto sociale.

Alla base di questo paradigma criminologico vi è dunque l'idea secondo cui "l'uomo medio coincide con la norma": la norma equivale alla media della popolazione e pertanto la condotta che si verifica più frequentemente è "normale" a discapito delle condotte meno frequenti che sono dunque "anormali" e "devianti".⁶⁹

La scuola Positiva ha influenzato in maniera molto significativa il paradigma penale riabilitativo, partendo dall'assunto secondo cui le persone mature e sane di mente non sono responsabili delle proprie condotte criminali; da qui deriva la necessità di rieducare attraverso uno specifico trattamento individualizzato in modo tale che il soggetto condannato sia in grado di ritornare a vivere nel contesto sociale di origine eliminando il rischio di recidiva.⁷⁰

Il fatto di concentrarsi sulla persona piuttosto che sul reato permette di considerare la pena come qualcosa di personale e di realizzare trattamenti di recupero *ad hoc* nel momento in cui ogni soggetto presenta una storia biografica e identitaria a sé stante.

⁶⁷ FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 91.

⁶⁸ ADOLPHE QUÉTÉLET (1796-1874) astronomo e statistico belga, assieme a ANDRÉ-MICHEL GUERRY (1802-1866) è il fondatore della statistica morale che ha portato allo sviluppo della criminologia, della sociologia e delle scienze sociali moderne.

⁶⁹ FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 91.

⁷⁰ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 59.

3.3 L'approccio ecologico e la Scuola di Chicago

In tempi più recenti il tema della devianza viene rielaborato alla luce di nuovi approcci e di nuove considerazioni. In particolar modo all'interno del panorama capitalistico statunitense degli anni venti, caratterizzato da numerose contraddizioni connesse al processo di industrializzazione, viene fondata la prima Scuola dell'ecologia sociale urbana, meglio nota come Scuola di Chicago, costituita da un ampio numero di studiosi⁷¹ che operano a Chicago nei primi tre decenni del XX secolo.

Il contributo degli "ecologi sociali" ha permesso, per la prima volta, di concentrarsi sull'analisi delle diverse zone critiche del tessuto urbano e di interessarsi, in particolar modo, sui problemi connessi allo sviluppo e all'organizzazione della città, ai flussi migratori e ai processi di mobilitazione lavorativa.⁷²

Tra i principali oggetti di indagine per gli ecologisti, assumono un grande rilievo i problemi sociali più rilevanti dell'epoca: disintegrazione sociale, varie forme di marginalità, la povertà, discriminazioni razziali fino ad arrivare alle diverse forme di delinquenza giovanile.

Il metodo di lavoro elaborato da questi studiosi è basato, per la prima volta, sull'osservazione diretta dei fenomeni, ai fini di coglierne l'essenza in maniera più tangibile e di effettuare valide ricerche empiriche.

L'analisi sulla devianza svolta dalla Scuola ecologica pertanto trova la sua spiegazione, di tipo microsociologico, alla luce della struttura demografica e culturale della società, individuando nell'assetto morfologico e territoriale la variabile indipendente: ciò che manca in suddetta ricerca è tuttavia l'attenzione per gli aspetti macrosociali generativi il comportamento criminale.

⁷¹ Tra i principali esponenti dell'ecologia sociale occorre ricordare Robert Park (1864-1926), fondatore della Scuola di Chicago nel 1914, Ernest W. Burgess (1886-1966), William Thomas (1863-1947) fino ad arrivare a Edwin H. Sutherland (1883-1950) che si inserisce nel filone più maturo della scuola ecologica.

⁷² FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 102.

La ricerca empirica condotta sugli atti criminali e devianti conferisce alla Scuola di Chicago il merito di rompere con il tradizionale approccio di tipo “correzionale” teso a far sì che “la descrizione dei fenomeni devianti fosse sopravanzata da una spiegazione che, nel ricercare le cause del comportamento deviante, finiva con il suggerire i mezzi per estirparle”.⁷³

L’approccio ecologico assume il merito di aver abbandonato l’idea di “patologia sociale della devianza”, come se quest’ultima fosse una malattia da curare o meglio, da eliminare.

3.4 Labelling theory: la teoria dell’etichettamento

In seno alla rinuncia della prospettiva correzionale della devianza si colloca anche la *labelling theory*, ovvero la teoria dell’etichettamento che si richiama alla corrente filosofica e sociologica dell’interazionismo simbolico e che trova in Lemert⁷⁴ e Becker⁷⁵ i suoi principali esponenti.

Il *labelling approach*, sviluppatosi a inizio degli anni 60, parte dalla considerazione secondo cui si può comprendere la devianza solo alla luce dei meccanismi istituzionali che la definiscono come tale: le istanze e le norme di controllo sociale pertanto vengono analizzate nella loro funzione costitutiva nei confronti della devianza.⁷⁶

Essendo definita dalle istanze del controllo sociale, la devianza viene prodotta attraverso l’interazione simbolica; il deviante e la devianza non sono punti di partenza bensì punti di arrivo.

La condotta criminosa non è un dato oggettivo da spiegare ma è una “realtà sociale preconstituita rispetto all’esperienza conoscitiva e pratica”⁷⁷ e si costruisce invero nell’interazione.

⁷³ MATZA D., *Come si diventa devianti*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 103.

⁷⁴ CHARLES LEMERT (1932-) sociologo e scienziato sociale statunitense.

⁷⁵ HOWARD SAUL BECKER (1928-) sociologo statunitense che ha fornito un grande contributo alla sociologia della devianza, alla sociologia dell’arte e alla sociologia della musica.

⁷⁶ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 45.

⁷⁷ FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 103.

L'assunto fondamentale di questo approccio trova conferma in quello che viene definito il "Teorema di Thomas"⁷⁸ secondo cui le definizioni dei fenomeni sociali hanno un effetto costitutivo nei confronti delle proprie conseguenze: "se si definiscono situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze".⁷⁹

Se non definiamo qualcosa in un determinato modo quindi, ciò assumerà le caratteristiche che gli abbiamo precedentemente attribuito.

Nella teoria dell'etichettamento si sposta dunque il baricentro del problema sociologico; ciò che è interessante studiare, quando si parla di devianza, non sono le cause della stessa, bensì la definizione del suo concetto, vale a dire l'identificazione dei processi che portano alla costruzione sociale della figura criminale.

Tra i teorici dell'etichettamento un ruolo significativo è assunto proprio dalla posizione di Lemert, il quale si sofferma, nella sua analisi, sullo studio dei meccanismi del controllo sociale.

Nella sua opera, il sociologo osserva che se in passato la maggior parte dei contributi classici come quelli di Durkheim, Parsons o Merton si erano principalmente interessati all'analisi sull'eziologia della devianza e sui suoi differenti tassi all'interno della società, negli ultimi decenni si è fatta strada un nuovo tipo di sociologia della devianza che attribuisce maggior importanza alla interazione simbolica e al controllo sociale.⁸⁰

Lemert cita alcuni apporti come quelli di Erikson, Becker e Goffman⁸¹, che hanno in particolar modo contribuito all'elaborazione di nuovi concetti come quelli di degradazione, mortificazione e di stigma utili ai fini di una maggior comprensione della realtà sociale⁸².

⁷⁸ WILLIAM THOMAS (1863-1947) sociologo statunitense, fu a capo della Scuola di Chicago fino al 1918, quando fu costretto a dimettersi per lasciare il posto a Robert Park.

⁷⁹ THOMAS W., *Social Behaviour and Personality* in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 103.

⁸⁰ LEMERT E. M., *Social Patology*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 104.

⁸¹ ERVIN GOFFMAN (1922-1982) sociologo e scrittore canadese. Il suo principale contributo è la sua formulazione sull'interazionismo simbolico ed è considerato uno dei sociologi americani più influenti del XX secolo.

⁸² Applicata allo studio della devianza, il processo di stigmatizzazione, così come interpretato da Goffman, vede la devianza come uno status che si attribuisce/etichetta ad un determinato individuo sulla base di una specifica condotta da lui compiuta, considerata appunto deviante.

Secondo Lemert tali nozioni “*hanno contribuito a dimostrare come le agenzie e le istituzioni apparentemente organizzate in vista di compiti assistenziali e rieducativi, riabilitativi e terapeutici, diano forma e significato alla devianza, e giungano a stabilizzarla come devianza secondaria*”.⁸³

La nozione più significativa introdotta da Lemert è quella legata alla distinzione tra *devianza primaria* e *devianza secondaria*.

La deviazione primaria si verifica nel momento in cui l'individuo e la sua condotta rimangono all'ombra, e non sono oggetto di pubblica stigmatizzazione o etichettamento da parte della società.

Questa ha implicazioni solo marginali per lo status e la struttura psichica della persona interessata poiché “non provoca nel protagonista riorganizzazioni simboliche del proprio sé, né l'assegnazione stabile ad un ruolo deviante”.⁸⁴

La deviazione secondaria invece, è associata allo stigma sociale e consiste nel “*comportamento deviante o nei ruoli basati su di esso, che diviene mezzo di difesa, di attacco o di adattamento nei confronti dei problemi manifesti o non manifesti, creati dalla reazione della società*”.⁸⁵

In altri termini la devianza diventa un mezzo di difesa, di attacco o di adattamento messo in atto nei confronti di una serie di problemi presenti e creati dal contesto sociale stesso e agita non solo direttamente dal soggetto definito deviante.

Se la condotta criminale viene così definita, per comprendere meglio i meccanismi devianti, il momento centrale di analisi diventa quello definitorio di suddetti meccanismi: non si va più alla ricerca delle loro cause bensì dei processi che sono alla base della loro formazione.

Suddetto processo fa sì che il porre in essere una condotta definita criminale, renda automaticamente il soggetto che l'ha compiuta “deviante” agli occhi della società.

Il consolidarsi del processo di stigmatizzazione porta, se non interrotto, ad un'interiorizzazione automatica dello stigma da parte della persona etichettata appunto come “deviante”, la quale non disilluderà quelle aspettative di criminale che la società gli ha in qualche modo introiettato.

⁸³ LEMERT E. M., *Social Patology*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 104.

⁸⁴ SALVINI A., *Introduzione a Lemert E. Devianza, problemi sociali e forme di controllo* in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 105.

⁸⁵ LEMERT E. M., *Social Patology*, in FONTANA M.E., CADARIO V., *op. cit.*, pag. 105.

4. Conclusioni e cenni di giustizia riparativa

Si possono ora trarre alcune importanti conclusioni: nonostante le modalità di trattamento della devianza e del reato siano mutate nel corso del tempo e della storia, si può osservare come gli attuali assetti dei sistemi penali e penitenziari vigenti almeno nella maggior parte dei Paesi occidentali, abbiano la finalità di fornire sia condizioni di sicurezza alla collettività, sia di responsabilizzare l'autore del reato rispetto all'atto deviante compiuto.⁸⁶

Negli ultimi anni inoltre si sta affermando in Europa un nuovo modello di giustizia teso a ricercare pene sempre più efficaci che siano orientate verso la riparazione della condotta e la mediazione.

Strettamente connesso all'approccio riabilitativo infatti, comincia a farsi strada l'idea di una giustizia *riparativa* che pone attenzione non solamente alla sofferenza dell'autore del reato, ma soprattutto ai dati che interessano la persona offesa o la comunità stessa.⁸⁷

La giustizia riparativa supera la logica del castigo e della punizione da infliggere al reo e vede nella commissione del reato la causa lampante della rottura delle relazioni sociali dell'individuo: si tenta di dare maggior spazio sia all'autore del reato, sia alla vittima offesa, coinvolti congiuntamente alla ricerca di soluzioni più efficaci con l'intento di offrire una riparazione del danno commesso e di favorire una riconciliazione tra le parti ai fini di una maggior sicurezza societaria.⁸⁸

Diversamente dagli altri modelli penali preesistenti, quello della giustizia riparativa pone per la prima volta al centro dei propri interessi non più l'autore del reato ma in particolar modo la vittima offesa che diviene parte integrante ed essenziale ai fini della buona riuscita della "riparazione".

Il fine della giustizia riparativa è quello rimediare al torto subito dalla vittima e non di punire l'autore del reato: si cerca dunque un contatto tra le parti teso a creare

⁸⁶ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 63.

⁸⁷ *Giustizia ripartiva e mediazione penale*, in www.ristretti.it, 9/10/2015.

⁸⁸ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 64.

un accordo comunicativo raggiungibile tramite la mediazione di una parte terza che avrà come obiettivo quello di ristabilire la giustizia.⁸⁹

Le misure principali di suddetto modello sono la *restituzione* e la *mediazione*:

- La restituzione può essere definita come “l’azione necessaria a rimuovere, simbolicamente o materialmente, i danni provocati dal reato”.⁹⁰

Si tratta di una forma di risarcimento pecuniaria ovvero concretizzabile attraverso una prestazione svolta a favore della vittima offesa o della comunità;

- La mediazione invece è una forma di negoziazione fra le parti in conflitto mediante la presenza di una persona terza, appunto il mediatore, che svolge il compito di facilitazione nei rapporti tra vittima e persona offesa.

Tramite l’applicazione di questo modello di giustizia penale si è portati a ritenere che la partecipazione attiva della vittima o della comunità possa favorire la costruzione di un percorso più efficace sia per il condannato che più facilmente riesce a reintegrarsi nel tessuto sociale di riferimento, sia per la stessa persona offesa, la quale riacquista fiducia e sicurezza nel sistema penale e nella comunità in cui vive.

Tale modalità di esecuzione penale tuttavia, mentre in alcune realtà come nel Regno Unito o nel Nord America trovano un’ampia applicazione, in altri contesti come in Italia risulta persino inesistente o comunque inutilizzata.

⁸⁹ TRAMONTANO G., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rassegna penitenziaria criminologica*, 2, 2010, pag. 55.

⁹⁰ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 64.

Capitolo 2

PROBATION E SISTEMA DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN ITALIA

1. Nascita e storia del Probation

Il termine “*probation*” descrive le diverse modalità di esecuzione in area penale esterna, la quale comprende al proprio interno una serie di sanzioni e/o di misure alternative alla detenzione imposte ad un autore di reato.

Esso prevede la realizzazione di una serie di interventi tra cui il controllo, il consiglio e l’assistenza del reo, finalizzati sia a garantire a quest’ultimo un concreto reinserimento sociale, sia a contribuire al miglioramento della sicurezza pubblica di una comunità.

La maggior parte dei paesi occidentali, compresa l’Italia, condivide questa definizione.

Il sistema di *probation* ha avuto origine negli Stati Uniti a partire dal XIX secolo e, almeno all’inizio, “consisteva nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero di un periodo in prova in cui l’imputato, di cui era stata accertata la responsabilità penale, ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, veniva lasciato in condizione di libertà controllata sotto la supervisione di un agente di *probation*”.⁹¹

Nel contesto europeo la nascita del *probation* viene fatta risalire al 1907 in Inghilterra, come conseguenza della messa in atto di una serie di servizi e di interventi offerti da associazioni di volontariato di matrice cristiana, il cui scopo era quello di favorire il reinserimento sociale dei soggetti devianti ammessi a sanzioni diverse rispetto alla detenzione.

Nel panorama europeo il lavoro di *probation* si è strutturato, in una prima fase, a partire dal coinvolgimento di singoli volontari o di organizzazioni caritatevoli e no

⁹¹ *Itinerari a tema: Probation* in www.giustizia.it, 11/10/2015.

profit e, solo in un momento successivo, ha visto l'ingresso di professionisti provenienti dalle organizzazioni governative, a partire dai cosiddetti "*probation officier*" fino ad arrivare agli assistenti sociali, che oggi detengono un ruolo significativo nell'ambito dell'esecuzione penale esterna del condannato.⁹²

É utile ricordare che, nonostante le evoluzioni nel tempo ne abbiano modificato la modalità di esecuzione, la tradizionale attività di *probation* di stampo volontaristico e caritatevole costituisce ancora oggi un ruolo decisivo ai fini di una corretta rieducazione del soggetto ammesso a misure alternative alla detenzione⁹³.

Nelle Nazioni europee dove i valori che hanno ispirato le prime forme di intervento caritatevole nei confronti del detenuto sopravvivono ancora, si individuano sistemi di *probation* in cui l'obiettivo prioritario rimane quello di favorire il reinserimento sociale del condannato, ponendo attenzione alle problematiche sociali e sanitarie che spesso sono all'origine della sua condotta deviante.⁹⁴

In Italia per esempio si è affermata, e continua a sopravvivere, questa lunga tradizione, che vede associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., e cooperative di matrice sia cristiana che laica, operare attivamente sul territorio nazionale mediante collaborazioni significative con il Ministero della Giustizia e con gli altri Uffici istituzionali presenti sul territorio.⁹⁵

In origine il diritto penale e penitenziario sono stati considerati oggetto di esclusivo interesse nazionale, per cui ciascun Paese poteva disciplinare in autonomia le diverse modalità di esecuzione della pena delineando, anche nell'ambito del *probation*, i

⁹² CIARPI M., TURRINI VITA R., *op.cit.*, pag. 66.

⁹³ Sono molto pochi i Paesi europei che non possono vantare di una lunga tradizione nell'ambito del volontariato penitenziario: la Repubblica Ceca per esempio è uno di questi, dal momento che i "*social worker*" hanno iniziato a svolgere la loro attività professionale retribuita nell'ambito dell'esecuzione penale esterna già a partire dal 1970.

⁹⁴ CIARPI M., *Alternative al carcere in Europa. Confronti tra il Servizio di Esecuzione Penale Esterna in Italia ed il Criminal Justice Social Work Service in Scozia: un'analisi critica*, in Tesi di dottorato in Servizio Sociale, Università degli studi di Roma Tre, 2008, pag. 132.

⁹⁵ A ulteriore conferma di questa lunga tradizione di volontariato nell'ambito della *probation* italiana, presenterò nel V capitolo di questo elaborato, la mia esperienza personale di tirocinio di servizio sociale, svolto presso la Onlus "Araba Fenice" di Viareggio che detiene una posizione di spicco e di collegamento con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna della Casa Circondariale di Lucca nell'ambito delle misure alternative alla detenzione.

singoli requisiti che permettessero l'accesso a pene e misure non detentive al condannato.

In tempi più recenti, l'Europa ha invece cominciato a interessarsi sempre di più alla questione del carcere e della pena.

Ciò ha comportato necessariamente una rilettura e un riadeguamento del diritto penitenziario nazionale alla luce delle diverse posizioni adottate nel panorama europeo.

Esiste infatti un complesso apparato istituzionale che si occupa di tutte le questioni legate sia al carcere che all'esecuzione esterna delle pene: sul versante prettamente detentivo e carcerario, per esempio, esistono gli *standard* minimi previsti dalle “*European prison rules*”, che pur non essendo strettamente vincolanti sul piano giuridico, impongono almeno un obbligo morale di adeguamento ai 45 Stati del Consiglio d'Europa.⁹⁶

In particolar modo è sul finire degli anni '50 che si è allungata la lista degli strumenti di *soft law* (risoluzioni e raccomandazioni) dedicati alle condizioni della detenzione e della sua esecuzione a partire dai lavori del Comitato Europeo dei Problemi Criminali (CDPC), che coordina le attività del Consiglio d'Europa in materia penale, fino ad arrivare alle risoluzioni adottate dal “*Conseil de coopération pénologique*” (PC-PC).⁹⁷

In suddetti contesti, i problemi di sovraffollamento carcerario e di progressivo deterioramento delle condizioni del condannato all'interno degli istituti detentivi, hanno incrementato l'interesse verso tutte le misure che potessero offrire un'alternativa alla reclusione fino a farle divenire un'importante modalità di esecuzione della pena in numerosi Stati occidentali.

A partire dal secondo dopoguerra anche per l'Italia, seppur più lentamente che altrove, lo sviluppo del *probation* risulta di estrema rilevanza nel tentativo di adattare il sistema penale agli *standard* previsti.

⁹⁶ CIARPI M., *Alternative al carcere in Europa. Confronti tra il Servizio di Esecuzione Penale Esterna in Italia ed il Criminal Justice Social Work Service in Scozia: un'analisi critica*, cit., pag. 135.

⁹⁷ SALAZAR L., *Prefazione*, in CIARPI M., TURRINI VITA R., *Le trasformazioni del probation in Europa*, Laurus Editore, Roma, 2015, pag. 107.

L'adozione di un modello penitenziario esterno che potesse conformarsi ai dettami del Consiglio europeo e che si ispirasse al principio di risocializzazione del condannato è sotteso a diverse esigenze:

- Da un lato si cerca di strutturare un sistema alternativo alla carcerazione che sia più “umanitario”, in modo che si possa affrontare il problema della devianza come un “effetto di mancata socializzazione”,
- Dall'altro il modello rieducativo adottato vede il deviante come un oggetto di trattamento a cui bisogna correggere le condotte antisociali tramite un programma risocializzante *ad hoc*.⁹⁸

Lo sviluppo del *probation* in Europa quindi è venuto in tal modo ad associarsi sia ai progressi raggiunti dalle scienze sociali sia alle pressioni da parte dei legislatori che intendevano impiegare le risorse pubbliche in maniera più efficiente, adeguandosi alle aspettative dell'opinione pubblica in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità.

È proprio intrinsecamente connesso a questo processo che lo stesso Consiglio d'Europa, dopo aver inizialmente rivolto le attenzioni al sistema detentivo⁹⁹, ha cominciato a interessarsi in maniera più approfondita anche alle sanzioni e alle misure alternative alla detenzione definite “*community sanctions and measures*”.¹⁰⁰

In particolar modo occorre ricordare l'adozione di importanti Raccomandazioni tra cui la R(92)16, la R(2000)22 e la R(2010)1.¹⁰¹

⁹⁸ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 68.

⁹⁹ Sono più di 25 tra raccomandazioni e risoluzioni, gli interventi adottati dal Consiglio d'Europa in materia di sistema detentivo e carcerario, a partire dal 1962.

¹⁰⁰ SALAZAR L., *Prefazione*, in CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 8.

¹⁰¹ La R(92)16 “*Regole europee sulle sanzioni e sulle misure alternative alla detenzione*” propone per la prima volta una definizione organica di *community sanction* che designa appunto quella sanzione che mantiene l'autore di reato all'interno della società ma che comporta al contempo una restrizione di alcune delle sue libertà, attraverso l'imposizione di obblighi messi in opera da organi indicati a tal fine dalla legge. Suddetta definizione è particolarmente ampia e può ricomprendere una molteplicità di ipotesi. La regola 70 di questa raccomandazione prescrive inoltre che l'applicazione delle sanzioni deve essere basata sulla gestione di programmi personalizzati e lo sviluppo di un'appropriata relazione professionale tra autore di reato, supervisore ed ogni organizzazione interna alla comunità. La stessa raccomandazione oltre che di sanzioni, si è anche occupata di “misure” poiché in alcuni Stati quest'ultime possono essere adottate ancor prima di una condanna definitiva e quindi ancor prima del reale accertamento del fatto di reato.

La R(2000)22 “*Improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures*” costituisce un aggiornamento necessario alla precedente raccomandazione e pone nella

Lo spirito di tali Raccomandazioni era già presente sul piano internazionale dal 1990 nelle “*Regole minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive*” ovvero le così dette “*Regole di Tokyo*”.¹⁰²

Alla luce di queste previsioni si può comprendere come i rapporti del Comitato europeo e le conseguenti risposte adottate di riflesso dagli Stati membri costituiscano un'importante fonte di conoscenza su come vengono eseguite le pene sia fuori che dentro le carceri nelle diverse Nazioni.¹⁰³

Nel corso del secolo scorso in definitiva, il sistema delle misure penali non detentive, che possono definirsi di *probation*, si è progressivamente diffuso nella gran parte dei paesi europei, crescendo e differenziandosi in forme sempre più articolate, fino a diventare la principale modalità di esecuzione della pena in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada pur con autonomie territoriali.

condizione di esaminare le diverse tradizioni dei Paesi europei tenendo conto al contempo delle disparità dei diversi ordinamenti giudiziari e amministrativi. Ciò ha permesso comunque di riflettere attorno all'esigenza di garantire alcuni moduli comuni alla *community sanction*.

La R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle “*regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*” regola tutti gli aspetti riguardanti le sanzioni di comunità e in particolare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi di probation. Si compone di 108 regole e si articola in 8 parti riguardanti: *gli scopi, le applicazioni, le definizioni e i principi base* (parte 1), *l'organizzazione ed il personale* (parte 2), *la responsabilità e i rapporti con gli altri organismi* (parte 3), *il lavoro di probation* (parte 4), *il processo di supervisione* (parte 5), *gli altri obiettivi e ed attività delle agenzie di probation* (parte 6), *le procedure di presentazione di reclami da parte dell'autore di reato, lo svolgimento delle ispezioni e delle azioni di controllo all'interno delle agenzie di probation* (parte 7), *la ricerca scientifica e accademica, la valutazione, l'azione nei confronti dei media e dell'opinione pubblica* (parte 8).

¹⁰² Le “*Regole di Tokyo*” costituiscono ancora oggi uno dei primi tentativi, realizzati a livello internazionale, tesi a favorire lo sviluppo di misure alternative alla detenzione per i soggetti che hanno compiuto reati di entità e allarme sociale lievi e tali da consentire alle autorità giudiziarie competenti di adottare misure e sanzioni penali corrispondenti alle effettive e reali necessità e caratteristiche dell'autore di reato. I vantaggi dei trattamenti individualizzati, enucleati nelle “*Regole di Tokyo*”, sono molto evidenti e si riferiscono soprattutto alla possibilità per l'autore di reato di preservare il suo stato di libertà, con la possibilità di continuare a svolgere una prestazione lavorativa senza distaccarsi dal nucleo familiare, nell'ottica anche di contenere il problema emergente del sovraffollamento carcerario.

¹⁰³ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 135.

2. Il sistema di esecuzione penale esterna in Italia

Anche in Italia, seppur con minor intensità rispetto alla media dei Paesi europei, negli ultimi 25 anni, il progressivo acuirsi di mutamenti sociali, economici e soprattutto culturali ha dato adito a nuove posizioni, condivise dall'opinione pubblica, che si concentrano attorno a dibattiti politici sul tema della devianza e dell'espiazione della pena in carcere o in luoghi non detentivi.

Se dall'Unità d'Italia fino ad almeno gli anni '90 le istituzioni italiane si sono principalmente poste l'obiettivo di ridurre il tasso di criminalità mediante la realizzazione di interventi correttivi in ambito penale, il legislatore ha poi deciso di ampliare il proprio raggio d'azione, ponendo le basi per la nascita delle misure alternative alla detenzione.¹⁰⁴

Ripercorrendo le principali vicende storiche che hanno portato a un'evoluzione più umanitaria del sistema delle pene fino all'introduzione delle misure alternative nell'ordinamento penitenziario italiano, occorre ricordare:

- l'abolizione della pena di morte nel 1889 seguita, nell'anno successivo, dall'approvazione della prima versione del codice penale che prende il nome dal suo relatore Zanardelli¹⁰⁵;
- l'adozione del primo regolamento organico penitenziario nella storia d'Italia nel 1891;
- la modifica, nel 1930, del codice Zanardelli e l'adozione del nuovo codice penale che prende il nome dal Guardasigilli Rocco¹⁰⁶ che segna il periodo dal regime fascista alla nascita della Repubblica;
- l'adozione, nel 1931, del regolamento carcerario fascista¹⁰⁷;

¹⁰⁴ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 84.

¹⁰⁵ LUIGI ZANARDELLI (1826-1903) politico italiano, deputato della sinistra dal 1860, Ministro dei Lavori Pubblici, di Grazia e di Giustizia rispettivamente nel 1878, 1881 e 1883. Fu relatore del Codice penale del 1890.

¹⁰⁶ ALFREDO ROCCO (1875-1935) politico e giurista italiano al cui nome è legato il codice penale da lui varato e tuttora in vigore. Eletto nel 1921 alla Camera dei deputati del Regno d'Italia, della quale fu presidente nel 1924 e più volte sottosegretario, venne nominato Ministro di Giustizia e fu firmatario del codice penale e di procedura penale: conciliando la scuola penale classica e quella positiva, introdusse il sistema del "doppio binario" ovvero dell'alternanza fra pena e misure di sicurezza.

- l'approvazione della Costituzione del 1948 e in particolar modo la rilevanza del suo articolo 27, che attribuisce alla pena uno scopo di tipo rieducativo¹⁰⁸;
- l'approvazione nel 1960 del primo disegno di legge organico di riforma del sistema penitenziario, voluto fortemente dal Ministro di Grazia e di Giustizia Guido Gonella.

2.1 Le misure alternative alla detenzione: inquadramento legislativo

Le misure alternative alla detenzione vengono introdotte nel nostro ordinamento mediante l'approvazione della legge del 26 luglio 1975, n° 354.

Suddetta legge avente il titolo “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà*” è di estrema importanza per la storia dell'istituzione penitenziaria italiana poiché, per la prima volta, queste misure, la cui *ratio* trovava parzialmente conferma nel Codice Rocco, vengono disciplinate direttamente con legge formale, ovvero con un atto emanato dal potere legislativo nell'esercizio dei suoi poteri.¹⁰⁹

La legge n°354 del 1975 si compone di 91 articoli suddivisi in due titoli: il primo riguarda il trattamento penitenziario (artt. 1-58) mentre il secondo attiene

¹⁰⁷ Il regolamento carcerario di stampo fascista si ispirava originariamente a una filosofia di applicazione della pena che aveva caratterizzato la normativa in materia sin dall'Unità di Italia e che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti più adatti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. Il carcere era concepito come il luogo impermeabile e isolato dalla società libera in cui i detenuti, tenuti in isolamento continuo, potevano contare su pochi contatti con la realtà esterna, limitati a colloqui, corrispondenza e visite. Lo stesso valeva per le visite negli istituti penitenziari, riservata a un elenco tassativo di nomi. A ciò si accompagnava anche la previsione di una struttura burocratizzata, rigidamente centralizzata e verticistica dell'amministrazione penitenziaria. Il sistema penitenziario uscente dal Regolamento del 1931 quindi, si articolava in una serie di strumenti volti ad ottenere, attraverso punizioni e violenze, un'adesione coatta alle regole carcerarie.

¹⁰⁸ Art. 27 della Costituzione:
 “*La responsabilità penale è personale.*
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte”.

¹⁰⁹ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 202.

l'organizzazione penitenziaria (artt. 59-91). Ad essi sono collegate quattro tabelle contenenti l'indicazione delle sedi e delle giurisdizioni degli Uffici di Sorveglianza e il ruolo ricoperto dagli assistenti sociali e dagli educatori nell'ambito dell'esecuzione della pena.

Pur rinnovando sensibilmente l'impianto normativo che regolava il precedente ordinamento penitenziario, suddetta legge delinea un sistema in cui la pena detentiva preserva ancora un ruolo centrale e predominante nell'ambito dell'esecuzione penale, mentre alle misure alternative si riserva una posizione ancora marginale poiché, anche se formalmente riconosciute, vengono utilizzate come semplici strumenti di riparazione a periodi troppo lunghi di detenzione e sono riservate a delimitate categorie criminali.¹¹⁰

La *ratio* di questo provvedimento legislativo infatti non è sottesa a un'esigenza di modifica radicale del sistema sanzionatorio vigente, bensì a un intento riformatore del regime detentivo, connesso ad uno sforzo di adeguare la legge al principio della finalità rieducativa della pena di cui all'Art. 27 della Costituzione.

La legge sull'ordinamento penitenziario ha poi subito, nel corso del tempo, varie modifiche, a partire dalla legge del 12 gennaio 1977 n° 1 e dalla legge del 21 giugno 1985 n° 267 la quale ha introdotto l'Art. 47-*bis* relativo all'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.

Suddetti interventi hanno tuttavia prodotto modifiche parziali e limitate, senza favorire un cambiamento radicale dell'ordinamento penitenziario allora vigente.¹¹¹

È solo a partire dagli anni 80 che si assiste in Italia ad un mutamento di tendenza più marcato, influenzato da una maggior spinta progressista e innovatrice nel campo della giustizia e associato ad un maggior interesse nella difesa dei diritti umani.

Il primo tentativo di sostanziale modifica della legge originaria del 1975 viene promosso grazie all'introduzione della "Legge Gozzini" del 10 ottobre 1986 n°663

¹¹⁰ PETRALLA V. E., LOBASCIO D., FICCO REGINA S., *L'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna: nuovi approcci di gestione- nuove prospettive di ruolo*, in *Rassegna Italiana di criminologia*, Anno V, n°3 2011, pag 3.

¹¹¹ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 262.

recante il titolo “*modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Tramite questo nuovo provvedimento il legislatore intende fornire un maggior slancio alle innovazioni già introdotte dalla legge 354/1975, tra cui l’individualizzazione del trattamento rieducativo, l’adozione di nuove misure alternative alla detenzione e le garanzie del controllo giurisdizionale sull’esecuzione penale.¹¹²

Tra le principali novità introdotte dalla legge “Gozzini” si individua, *in primis*, l’adozione del regime di sorveglianza particolare ovvero un nuovo regime previsto solo per specifiche categorie di detenuti la cui condotta rischia di essere lesiva per l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.¹¹³

¹¹² “*Le novità introdotte in materia di esecuzione penale*”, in “*L’altro diritto*” www.altrodiritto.unifi.it, 13/10/2015.

¹¹³ Art. 14-*bis* Ordinamento penitenziario- Regime di sorveglianza particolare (introdotto con l’Art 1 della legge Gozzini):

1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;*
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;*
- c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.*

2. Il regime di cui al precedente comma primo è disposto con provvedimento motivato della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza.

Art. 14-*quater* Ordinamento Penitenziario- Contenuti del regime di sorveglianza particolare:

1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.

Inoltre la possibilità di usufruire dei permessi premio non è più solo condizionata a situazioni di particolare gravità dato che questi possono essere concessi anche ai detenuti con sentenza irrevocabile, i quali possono far valere il loro diritto di mantenere contatti con il mondo esterno tramite rientri, seppur di breve durata, nel contesto sociale di provenienza.¹¹⁴

2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.

3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.

¹¹⁴ Art. 30-ter Ordinamento Penitenziario – Permessi premio (Introdotta dall'Art 9 della Legge Gozzini):

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione (reg. es. 65).

Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

La concessione dei permessi è ammessa:

- a. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- b. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
- c. nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
- d. nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

La Legge Gozzini introduce inoltre, tra il ventaglio delle alternative alla carcerazione, la detenzione domiciliare: attraverso questo beneficio il legislatore permette un ampliamento delle misure già previste consentendo, per quanto possibile, la prosecuzione delle attività di cura, di assistenza familiare e di istruzione professionale per il detenuto anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, evitandogli così la carcerazione.

Con la riforma del 1986 si può chiaramente osservare come il trattamento rieducativo del condannato si sposti dal carcere al contesto sociale, all'interno del quale si svolgono, con l'ausilio della comunità stessa, interventi sempre più numerosi rispetto a quelli previsti dentro le mura carcerarie.¹¹⁵

A partire dagli anni 90 tuttavia, a causa di alcune vicende di stampo mafioso, tra cui gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino, viene fatto un passo indietro, mediante l'introduzione di nuovi limiti alla possibilità di accedere a quei benefici premiali che avevano visto una maggior espansione con la Legge Gozzini.

Le modifiche successive apportate all'ordinamento penitenziario pertanto, derivano dalla necessità di trovare risposta a una serie di problemi rimasti irrisolti come il sovraffollamento carcerario, l'insufficienza delle strutture detentive o il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie del detenuto in cella.¹¹⁶

In particolar modo, per rispondere alla necessità di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, viene approvata la legge 27 maggio 1998, n° 165, "Legge Simeone-Saraceni", relativa alle *"modifiche dell'Art. 656 del Codice di Procedura Penale ed alla legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni"*.

Essa si inserisce sul solco della L. 663/1986 e si sfrutta a pieno l'uso delle misure alternative alla detenzione, percepite come mezzo per conseguire finalità decarcerizzanti: in questo modo il legislatore dà il via ad una rielaborazione di queste misure che possono essere applicate con maggiori margini di discrezionalità dai

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

¹¹⁵ FILIPPI L., SPANGHER G., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag 54.

¹¹⁶ ZEPPI A., *La riforma dell'ordinamento penitenziario, 2005*, in www.AmbienteDiritto.it, 13/10/2015.

Magistrati o dai Pubblici Ministeri i quali hanno il compito di darne attuazione in fase esecutiva.

Lo scopo fondamentale di questa legge è, da una parte, quello di garantire l'uguaglianza dei soggetti in sede di esecuzione della pena, assicurando a tutti pari diritto di accesso alle misure alternative e, dall'altra, quello di riuscire a realizzare la politica nel "non ingresso", evitando il carcere a quei soggetti per i quali l'esperienza di reclusione potrebbe sortire un ulteriore effetto criminogeno e depersonalizzante, piuttosto che rieducativo.

Ai sensi della L. 165/1998, nell'ottica di limitare il più possibile il ricorso al carcere, il Pubblico Ministero può infatti sospendere l'ordine di esecuzione del condannato riconoscendogli la possibilità di presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per l'ottenimento di una delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena.¹¹⁷

Per ottenere suddetta sospensione la pena non deve comunque superare i 4 anni o 6 anni nei casi in cui i condannati siano anche tossicodipendenti.

Sulla scia delle spinte provenienti dall'opinione pubblica, le leggi Gozzini e Simeone sono state poi oggetto di numerose modifiche negli anni successivi: ciò ha portato all'emanazione del D.P.R. 30 giugno 2000, n° 230 che ha previsto la completa abrogazione del regolamento di attuazione della riforma originaria dell'ordinamento penitenziario del 1975 costituito dal D.P.R. 29 aprile 1976, n°431.

Il nuovo regolamento è infatti teso a fornire un maggior risalto, rispetto al passato, alla funzione rieducativa della pena. Esso consta di 136 articoli che hanno lo scopo di migliorare i rapporti fra carcere e realtà esterna.¹¹⁸

Altro intervento significativo è l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n° 251 (legge "Ex Cirielli") recante *"Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"*

¹¹⁷ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 91.

¹¹⁸ *"Le novità introdotte in materia di esecuzione penale"*, in *"L'altro diritto"* www.altrodiritto.unifi.it, 13/10/2015.

che prevede la modifica di alcuni istituti e un regime più restrittivo nei confronti dei detenuti recidivi reiterati, in particolar modo tossicodipendenti e immigrati.¹¹⁹

Una delle conseguenze più significative apportate dalla legge “Ex Cirielli” è data dall’introduzione della figura del “recidivo reiterato”¹²⁰ il quale non solo viene sottoposto a pene più gravose, ma anche a un trattamento penitenziario molto più severo; irrigidendo il sistema della pena previsto per i soggetti recidivanti infatti, la concessione delle misure alternative e dei suoi benefici risulta di più difficile attuazione.

La legge “Ex Cirielli” produce inoltre degli effetti importanti anche sull’esecuzione della pena: il rendere più difficoltosa la concessione dei benefici nei confronti dei condannati recidivi, comporta per questi ultimi l’impossibilità di usufruire della sospensione automatica dell’ordine di esecuzione (introdotta dalla Legge Simeone).¹²¹

Ciò ha inevitabilmente prodotto un aumento esponenziale dei tassi di carcerazione anche per i reati di minore entità per i quali, ancor prima della Legge del 2005, si pensava ad un trattamento meno gravoso che evitasse l’adozione di una sentenza di condanna detentiva.

Proprio questi ultimi effetti sembrano indebolire i progressi che erano stati attuati con le Leggi Gozzini e Simenone le quali, diversamente dal provvedimento “Ex Cirielli”, erano maggiormente tese a conformare il sistema penitenziario al principio fondamentale della funzione rieducativa della pena non solo previsto dall’Articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, ma condiviso anche a livello internazionale.

Tra le più recenti modifiche all’ordinamento penitenziario bisogna ricordare il D.L. del 1 luglio 2013, n° 78, convertito in legge 9 agosto n°94, che introduce novità alla legge 354/1974 circa la possibilità per i detenuti di svolgere attività gratuite di volontariato e l’eventualità per i recidivi di accedere alla detenzione domiciliare.

¹¹⁹ FILIPPI L., SPANGHER G., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 54.

¹²⁰ La legge “Ex Cirielli” prevede un inasprimento degli aumenti di pena per i soggetti che abbiano già riportato una condanna per un delitto non colposo e ne commettono un altro (così detti recidivi reiterati) e stabilisce inoltre un aumento obbligatorio di pene allorché siano concessi specifici reati.

¹²¹ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 352.

In sintesi la novella del 2013 ha inteso abrogare quelle norme che prevedevano restrizioni nei confronti dei soggetti recidivanti circa l'accesso ai permessi premio, la semilibertà e l'affido in prova ai servizi sociali che erano state introdotte dalla legge "Ex Cirielli".¹²²

Infine in tempi più recenti la Legge 21 febbraio 2014, n° 10 "*Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013 n° 146*" interviene modificando il procedimento relativo alla prosecuzione delle misure alternative nei casi in cui sopravvenga un nuovo titolo detentivo.

Il comma 1° dell'Art. 3 di suddetta legge infatti, sostituisce l'Art 51-*bis* O.P. riguardante la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.¹²³

Il legislatore ha qui inteso velocizzare e semplificare il procedimento relativo alla decisione circa la prosecuzione o la revoca di una delle misure alternative (indicate dalla norma), nel caso in cui sopravvenga un nuovo titolo di reato.

2.2 Le misure alternative alla detenzione: organi e uffici

Alla luce dell'inquadramento legislativo precedentemente esposto, è ora possibile analizzare i principali organi e uffici che sono chiamati ad assolvere, entro i compiti loro assegnati, tutte quelle specifiche attività nell'ambito dell'esecuzione penale esterna e della concessione delle misure alternative alla detenzione.

¹²² "*Le novità introdotte in materia di esecuzione penale*", in "*L'altro diritto*" www.altrodiritto.unifi.it, 14/10/2015.

¹²³ Alla luce della novella del 2014, il provvedimento relativo alla prosecuzione della misura alternativa viene disposto direttamente dal Magistrato di Sorveglianza senza che si renda necessaria la presenza o la compartecipazione del Tribunale di Sorveglianza. Si fa riferimento a quei casi in cui, durante il periodo di concessione di una misura alternativa (affido in prova, detenzione domiciliare, detenzione domiciliare speciale o semilibertà), sopravvenga, da parte del soggetto beneficiante, un nuovo titolo di reato. Ai sensi della legge del 2014 è compito del P.M informare immediatamente il Magistrato di Sorveglianza al quale spetta verificare se, nonostante il cumulo aggiuntivo della pena per il nuovo reato, permangano i requisiti indispensabili per la continuazione della misura alternativa cui il soggetto beneficiava: in caso positivo il Magistrato dispone, tramite apposita ordinanza, la prosecuzione della misura; in caso contrario lo stesso ne ordina la revoca immediata, disponendo il rientro in carcere del condannato.

2.2.1 La Magistratura di Sorveglianza

Con l'approvazione della legge 354/1975 si stabilisce che la competenza primaria relativa alla concessione dei benefici in ambito di esecuzione penale spetta al Magistrato di Sorveglianza.

Quest'ultimo assorbe le funzioni che spettavano al vecchio Giudice di Sorveglianza, organo che, nel Codice del 1930, era chiamato ad assolvere un compito di mero controllo sull'esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza.

L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha poi contribuito ad individuare nella Magistratura di Sorveglianza, l'autorità che presiede in modo pressoché totale all'esecuzione della pena, con il compito precipuo di valutare il processo di risocializzazione del detenuto ammesso a misure alternative alla detenzione.¹²⁴

Agli Uffici di Sorveglianza sono assegnati i Magistrati di cassazione, di appello e di tribunale, il personale del ruolo delle cancellerie, delle segreterie giudiziarie e il personale esecutivo subalterno (Art 68 2co O.P.).

Con apposito decreto del presidente della Corte d'Appello, può essere inoltre nominato un giudice avente la qualifica di Magistrato di cassazione, di appello o di tribunale in sostituzione del Magistrato di Sorveglianza qualora quest'ultimo sia impediente o assente.¹²⁵

Così come previsto dall'Art. 69 O.P., il Magistrato di Sorveglianza viene chiamato a svolgere funzioni di:

- Vigilanza e controllo,
- Interventi a contenuto amministrativo,
- Emanazione di provvedimenti e interventi a contenuto giurisdizionale.¹²⁶

Per quanto riguarda la prima funzione, il Magistrato è chiamato a vigilare sull'organizzazione dell'istituto di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le

¹²⁴ "La essenziale modificabilità del giudicato sulla pena" in www.ristretti.it, 14/10/2015.

¹²⁵ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 268.

¹²⁶ GIANGREGORIO G., *Il ruolo e la funzione del giudice di sorveglianza nella pratica della sua azione*, in www.altrodiritto.unifi.it, 2008, 14/10/2015.

diverse esigenze nei servizi in particolar modo rispetto al trattamento rieducativo (Art.69 1co. O.P.).

Vigila inoltre per assicurare che l'esecuzione della custodia dei condannati avvenga nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti e sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre deve facilitare i contatti con i detenuti al fine di favorire la corretta attuazione del trattamento rieducativo.

Circa i provvedimenti a contenuto amministrativo, il Magistrato è chiamato ad approvare, tramite apposito decreto, il programma trattamentale del detenuto o dell'internato e, se individua violazioni di diritto, lo restituisce alla direzione penitenziaria fornendo osservazioni per una nuova formulazione dello stesso (Art. 69 4 co. O.P.).

Provvede inoltre, con decreto motivato, alle eventuali modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, decide sulle licenze dei detenuti in regime di semilibertà (Artt. 52 e 53 O.P.), decide sui permessi premio e approva l'eventuale ammissione al lavoro esterno per il detenuto di cui all'Art. 21 O.P.

Dispone il trattamento del detenuto in ospedali o in altri luoghi di cura esterni, fissa le modalità di custodia dei condannati dopo la pronuncia della sentenza ed emana l'eventuale provvedimento di revoca di ricovero qualora siano venute meno le condizioni giustificanti la degenza.

Autorizza inoltre la sottoposizione al controllo della corrispondenza dei condannati (Art. 18 O.P.) e richiede all'UEPE le inchieste di servizio sociale per ottenere tutte le informazioni necessarie alla disposizione, alla revoca o all'eventuale proroga di tutte le misure di sicurezza personali per i detenuti.

Infine, per quanto riguarda i provvedimenti a contenuto giurisprudenziale di cui all'Art. 22 O.P. il Magistrato di Sorveglianza procede, su richiesta del PM, alla dichiarazione di abitualità professionale o alla tendenza a delinquere del condannato, accerta l'eventuale persistenza di pericolosità sociale del reo e dispone il peggioramento o il miglioramento delle misure di sicurezza.

Determina infine le prescrizioni per la libertà vigilata al condannato ed emette, con decreto motivato, l'eventuale provvedimento per la sospensione dell'affido in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o del regime della semilibertà.

2.2.2 Il Tribunale di Sorveglianza

Accanto alla Magistratura di Sorveglianza, un altro organo competente nell'ambito dell'esecuzione penale esterna è il Tribunale di Sorveglianza, istituito con la legge 633/1986 (Legge Gozzini) e previsto per ciascun distretto e sezione distaccata della Corte d'Appello (Art. 70 O.P.).

Al Tribunale sono attribuite tutte le questioni in materia di misure alternative alla detenzione, di concessione della liberazione anticipata, di riduzione di pena e il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive¹²⁷.

Ai sensi dell'Art. 70 O.P., 3 co., esso è costituito da "tutti i Magistrati di Sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da esperti scelti fra le categorie indicate dell'Art. 80¹²⁸, nonché fra docenti di scienze criminalistiche".

¹²⁷ www.ristretti.it 14/10/2015.

¹²⁸ Art. 80 O.P. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena:

"Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall' articolo 72.

La amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art.59, é assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1971,n.275 ,emanato a norma dell' articolo 17 della legge 28 ottobre 1970,n.775 ,é incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le decisioni del Tribunale vengono adottate da un collegio composto da Presidente (Magistrato di Cassazione), da un Magistrato di Sorveglianza (Giudice Relatore) e da due tra gli esperti sopraccitati.

Tra le specifiche competenze spettanti al Tribunale rientrano importanti funzioni decisionali; esso decide in 1° grado, adottando procedimenti di sorveglianza riguardanti:

- Concessione, revoca e cessazione della libertà condizionale, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della dichiarazione di cessazione della pena (Art. 70 comma 1 O.P.),
- Ammissione, cessazione e revoca della detenzione domiciliare (Artt. 70 e 47-ter O.P.),
- Ammissione, cessazione e revoca del regime di semilibertà (Artt. 70, 48 e 50 O.P.) e della riduzione della pena per liberazione anticipata (Artt. 70 e 54 O.P.),
- Eventuale conversione nelle pene detentive corrispondenti delle pene sostitutive.

2.2.3 Il presidente del Tribunale di Sorveglianza

Ai sensi dell'Art. 70-bis 1°comma. O.P., è Presidente del Tribunale di Sorveglianza un Magistrato di Cassazione o di Appello per i Tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di Corte d'Appello.

Fermo l'espletamento delle funzioni di Magistrato di Sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, il Presidente provvede a:

- Dirigere e ad organizzare le attività del Tribunale di Sorveglianza,
- Coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del Tribunale, l'attività degli Uffici di Sorveglianza compresi nella giurisdizione del Tribunale medesimo,

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione”.

- Disporre le applicazioni dei Magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari Uffici di Sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio,
- Richiedere al Presidente della Corte d'Appello l'emanazione di provvedimenti di cui al comma terzo dell'Art. 68 O.P.,¹²⁹
- Proporre al Consiglio Superiore della Magistratura la nomina degli esperti, effettivi o supplenti, componenti del Tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti,
- Svolgere tutte le attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.¹³⁰

2.2.4 *Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna*

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), originariamente denominati Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA), sono strutture che provvedono alla realizzazione delle misure alternative alla detenzione¹³¹.

Suddetti uffici collaborano da un lato con gli Enti locali¹³², le associazioni e le cooperative sociali presenti sul territorio per favorire l'inclusione sociale del

¹²⁹ Art. 68 O.P. Uffici di Sorveglianza:

"1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella a allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

3. Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie".

¹³⁰ Testo dell'Art. 70-bis 2 comma.

¹³¹ Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono stati istituiti dalla Legge 27 luglio 2005, n°154 *"Delega al governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"*, che ha modificato l'Art. 72 della Legge 354/1975 la quale aveva originariamente istituito i Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA).

¹³² Occorre ricordare che negli ultimi 15 anni, grazie all'approvazione, nel panorama italiano, di riforme significative, tra cui quella del Titolo V della Costituzione (legge 3/2001), finalizzate a dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, lo sviluppo delle misure alternative alla detenzione è stato caratterizzato da un'importante crescita del ruolo ricoperto dalla comunità. In

detenuto ammesso a misure alternative, dall'altro lato gli UEPE cooperano con le forze di polizia per le azioni di controllo e di contrasto alla criminalità.¹³³

Gli ambiti disciplinari ovvero le aree di intervento entro cui si concentrano la maggior parte delle attività dell'UEPE sono tre:

- 1) Indagine che prevede la realizzazione sia di consulenze alla Magistratura di Sorveglianza sulla situazione familiare, sociale e lavorativa del detenuto e sia di valutazioni prognostiche e di reinserimento dei soggetti richiedenti una misura alternativa,
- 2) Collaborazione alle attività di osservazione dei detenuti e degli internati,
- 3) Aiuto e controllo delle persone sottoposte a misure alternative, a libertà vigilata e/o alle sanzioni sostitutive.

A partire dal 2011 con il D.P.R. 6 marzo, n°55, all'interno dell'Amministrazione penitenziaria è stata inoltre istituita la *Direzione generale dell'esecuzione dell'area penale esterna* avente compiti di indirizzo e coordinamento delle attività degli UEPE posti sul territorio nazionale; inoltre la Direzione provvede a mantenere rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, con gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato.¹³⁴

I compiti degli UEPE, previsti dalla riforma del 1975 sono numerosi e possono essere ricondotti entro due tipologie di attività:

- a) Interventi svolti direttamente a favore di soggetti ristretti negli istituti di pena,
- b) Interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

All'interno del carcere gli Uffici di esecuzione penale esterna, attraverso la figura professionale dell'assistente sociale, partecipano alle attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto e apportano il loro prezioso contributo in

particolar modo si fa riferimento agli apporti forniti dalle agenzie pubbliche e private presenti sul territorio nonché dagli stessi enti locali i quali contribuiscono significativamente nella gestione delle misure alternative, nel recupero dei condannati e nella valorizzazione del ruolo della vittima del reato nel processo, seppur tardivamente rispetto alla media europea (vedi giustizia ripartiva). Il padre costituente già con la redazione dell'Art. 5 si era proposto di riconoscere agli enti locali potestà autonoma in alcuni ambiti che vengono ulteriormente ampliati con la Riforma del Titolo V.

¹³³ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 89.

¹³⁴ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 268.

seno all'équipe di Osservazione e Trattamento per la stesura del relativo programma individualizzato.¹³⁵

L'assistente sociale è qui chiamato a riferire sulla rete familiare e sociale del detenuto e sulla sua capacità di rapportarsi con il contesto esterno, partecipa alle commissioni interne per l'organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative per i soggetti reclusi ed effettua colloqui periodici con i condannati per i problemi di natura economica familiare e/o sociale.

Ai sensi della legge 328/2000, il professionista è anche chiamato a collaborare con gli operatori penitenziari attraverso un sistema integrato di programmazione e di interventi sociali volti a ristabilire o migliorare le relazioni dei carcerati con le proprie famiglie anche mediante un lavoro di rete con enti pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.¹³⁶

Per quanto riguarda invece le attività esterne la competenza generale dell'UEPE inserisce la gestione delle misure alternative alla detenzione.

Tali uffici sono chiamati a svolgere le inchieste sociali richieste dal Tribunale di Sorveglianza, tese a fornire una maggior conoscenza sulla situazione familiare, relazionale e sociale del soggetto ammesso alla misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici e agli interventi adottati per il loro superamento.¹³⁷

Il compito principale è quello dunque di favorire il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto all'interno della società, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento.

¹³⁵ TRUSCELLO P., *Il ruolo dell'UEPE*, in www.cedostar.it, 15/10/2015.

¹³⁶ Legge 8 novembre 2000, n°328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

¹³⁷ TRUSCELLO P., *op. cit.*, in www.cedostar.it, 15/10/2015.

3. Le tipologie di misure alternative alla detenzione

L'azione integrata, grazie alla collaborazione degli uffici e degli organi di esecuzione penale sopra indicati con gli enti pubblici e privati preposti sul territorio nazionale, ha favorito, a partire dagli anni 90, l'aumento costante del numero e delle tipologie di misure alternative alla detenzione disciplinate nel nostro ordinamento.

Nei paragrafi successivi quest'ultime verranno analizzate nello specifico.

3.1 L'affidamento in prova al servizio sociale

Si tratta della misura alternativa per eccellenza in quanto si svolge totalmente sul territorio e mira ad evitare al massimo i danni che scaturirebbero, per il soggetto, dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.¹³⁸

Apparso originariamente nel sistema minorile e annoverato come alternativa alla detenzione dalla legge 354/1975, l'affidamento in prova al servizio sociale viene ampliato nei suoi limiti con la Legge Gozzini (L.663/1986) e la successiva legge del 27 maggio 1988, n° 165 (Simeone-Saraceni) che ne assicura la sua odierna configurazione.

“L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione ad una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenti e a quelle di trattamento dei loro autori.”¹³⁹

L'affido in prova è regolamentato dall'Art.47 O.P. e consiste “nell'affidamento al servizio sociale (dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo pari a quello della pena da scontare”.

¹³⁸ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 208.

¹³⁹ “Misure alternative di comunità”, in www.giustizia.it, 15/10/2015.

La concessione di suddetto istituto è tuttavia condizionata dalla sussistenza di alcuni specifici requisiti: *in primis* la pena detentiva inflitta, o l'eventuale residuo pena, non deve superare i 3 anni; è inoltre necessaria un'osservazione della personalità del reo, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si ritenga che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva (cioè che non commetta altri reati in società).

L'autore del reato deve inoltre aver tenuto una condotta tale da consentire lo stesso giudizio sopra indicato anche senza procedere all'osservazione in istituto.¹⁴⁰

Con l'approvazione della legge 12 luglio 1999, n° 231¹⁴¹, che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'Art. 47-*quater*, per i soggetti affetti da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è stato statuito che l'affido in prova può essere concesso oltre i limiti di pena ordinariamente previsti.

Per quanto riguarda i limiti connessi alla concessione di questo istituto si stabilisce inoltre che i detenuti e gli internati per particolari delitti (disciplinati dagli artt. 416-*bis* c.p., 74 D.P.R. 309/90) possono ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale solo se collaborano con la giustizia (Artt. 4-*bis* e 58-*ter* L. 354/1975).

I detenuti condannati per altri particolari delitti (connessi a finalità terroristiche di cui agli Artt. 575,628 3°co., 629 2°co. c.p.) invece, possono essere ammessi a questo istituto solo se non vi sono elementi tali da far pensare alla presenza di contatti con la criminalità organizzata.¹⁴²

¹⁴⁰ "Affidamento in prova al servizio sociale" in www.ristretti.it, 15/10/2015.

¹⁴¹ Legge 231/1999 "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave". L'Art. 5 ha disposto per questi soggetti la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsti per tutti coloro che sono condannati per i reati previsti dall'Art. 4-*bis* della L.354/1975, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-*bis* e 3 dello stesso articolo.

¹⁴² CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 93.

Inoltre il D.L. 306/1992 convertito in Legge 7 agosto 1992, n°356¹⁴³ ha introdotto altri limiti e divieti circa la concessione dell'affido in prova, con l'aggiunta di nuovi commi agli Artt. 4-*bis* e 58-*quater* O.P., per i casi di delitti dolosi di una certa entità commessi durante un'evasione, un permesso premio o un lavoro all'esterno durante una misura alternativa.

Per quanto riguarda l'istanza per poter usufruire della misura dell'affidamento in prova e la necessaria documentazione annessa, bisogna fare una distinzione a seconda dei casi in cui il soggetto sia in libertà o in stato di detenzione.¹⁴⁴

Nel primo caso suddetta istanza deve essere inviata alla Procura che ha disposto la sospensione della pena, entro 30 giorni dalla notifica, secondo quanto previsto dall'Art 656 c.p.p.; successivamente il P.M. provvede a trasmetterla al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza.

Nel secondo caso invece, la richiesta deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente (in relazione al luogo della reclusione) il quale può sospendere l'esecuzione detentiva, ordinare la scarcerazione e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza nel caso in cui vi siano precise indicazioni relative:

- Alla sussistenza di presupposti necessari per l'ammissione all'affidamento,
- Alla presenza di un grave pregiudizio che deriverebbe dall'eventuale prosecuzione della condanna detentiva per il detenuto,
- All'assenza di un pericolo di fuga.¹⁴⁵

Prima della concessione della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza, l'UEPE provvede al compimento di una serie di atti, anche in questo caso diversificati a seconda dello stato del detenuto (di libertà o in detenzione).

¹⁴³ L. 356/1992 "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".

¹⁴⁴ www.giustizia.it, 15/10/2015.

¹⁴⁵ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 94. Occorre inoltre ricordare che se il soggetto è affetto da AIDS, da grave deficienza immunitaria o da un'altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto dall'Art. 5, comma 2 della legge 231/1999.

Se il soggetto è in libertà, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale e, in caso di suo esito positivo, la misura di affidamento viene concessa con apposita ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il P.M. competente dell'esecuzione.

Se il soggetto è in stato di carcerazione invece, l'UEPE partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità del detenuto e presta consulenza per la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In quest'ultimo caso la misura viene concessa dal Tribunale che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è detenuto il soggetto richiedente la misura al momento della presentazione della domanda.¹⁴⁶

L'inizio dell'affidamento in prova al servizio sociale avviene nel momento in cui il soggetto beneficiario sottoscrive l'apposito verbale di determinazione delle prescrizioni¹⁴⁷ con cui si impegna a rispettare quest'ultime: se il soggetto è in libertà la sottoscrizione avviene davanti al direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, se invece è detenuto tale prassi avviene dinanzi al direttore dell'istituto penitenziario in cui il soggetto è recluso.

Nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'UEPE è chiamato a svolgere diversi interventi:

- Aiuto e sostegno del soggetto ammesso a misura alternativa affinché possa superare le prime difficoltà di adattamento al contesto in cui è inserito.
- Verifica della condotta del beneficiario affinché sia conforme alle prescrizioni sottoscritte dallo stesso al momento della concessione della misura.

¹⁴⁶ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 212.

¹⁴⁷ Il verbale di determinazione delle prescrizioni viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura e detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire e rispettare durante l'affidamento (o le altre tipologie di misure alternative): sono *prescrizioni necessarie* quelle che ineriscono i rapporti tra beneficiante e UEPE (luogo di dimora, limiti della libertà di locomozione, attività e tempi di lavoro, divieti di avere certi tipi di rapporti ecc.); sono *prescrizioni eventuali* il divieto di soggiornare in uno o più Comuni, l'obbligo di soggiornare in un determinato luogo o l'adoperarsi in favore della vittima del reato commesso (cenni di giustizia ripartiva). Durante il periodo di esecuzione della misura, le prescrizioni contenute nell'apposito verbale, possono essere soggette a eventuali modifiche, disposte dal Magistrato di Sorveglianza sulla base delle informazioni che gli vengono regolarmente trasmesse dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

- Azione di nodo e di collegamento al fine di favorire e incrementare la rete sociale e familiare del soggetto ammesso a misura alternativa alla detenzione, favorendo i rapporti di quest'ultimo con i membri del nucleo, della comunità sociale stessa e degli organismi istituzionali ivi presenti (ASL, Servizi Sociali Comunali ecc.).
- Aggiornamento periodico (frequenza trimestrale) al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento della misura, fornendo ogni informazione ritenuta rilevante per favorire una decisione più chiara da parte del Magistrato circa l'interruzione, la revoca o l'eventuale proroga della misura stessa.¹⁴⁸

Se durante l'attuazione dell'affido in prova al servizio sociale sopravviene un nuovo titolo di reato commesso da parte del soggetto beneficiario, il Pubblico Ministero informa immediatamente il Magistrato di Sorveglianza il quale deve decidere circa la prosecuzione o l'eventuale revoca della misura.¹⁴⁹

Oltre al caso in cui sopravvenga un nuovo titolo di reato che comporti un cumulo di pena superiore ai tre anni (quindi incompatibile con l'eventuale prosecuzione della misura alternativa), la revoca dell'affido in prova può essere disposta dal Tribunale di Sorveglianza anche nel caso in cui si ravvisi un comportamento, da parte del beneficiario, che sia contrario alla legge o alle prescrizioni da lui sottoscritte.

L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale al contrario, comporta l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale: in quest'ultimo caso spetta al Tribunale di Sorveglianza, avente giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine, il compito di emettere l'ordinanza di estinzione della pena e di conclusione della misura.¹⁵⁰

¹⁴⁸ TRUSCELLO P., *Il ruolo dell'UEPE*, in www.cedostar.it, 16/10/2015.

¹⁴⁹ Novità introdotta alla luce dell'entrata in vigore della Legge 21 febbraio 2014, n°10 (Vedere paragrafo 2.1).

¹⁵⁰ www.giustizia.it, 16/10/2015.

3.1.1 Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti o alcool dipendenti

Si tratta di una particolare forma di affido in prova, rivolto a specifiche categorie di soggetti i quali intendono perseguire, contestualmente alla misura, anche un programma terapeutico.

L'affidamento in prova in casi particolari è stato istituito in seguito all'approvazione della Legge 21 giugno 1985, n° 297¹⁵¹ che ha introdotto l'Art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario, poi modificato con la Legge Gozzini (663/1986).

Questa misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309¹⁵²) all'Art. 94, poi modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n°49¹⁵³ contenente nuove disposizioni per favorire il recupero dei soggetti tossicodipendenti.

La concessione dell'affido in prova in casi particolari è subordinato ad alcuni requisiti:

- La presenza di una pena detentiva inflitta, o anche residuo di una maggior pena, che non sia superiore ai 6 anni.
- La certificazione dello stato di tossicodipendenza del soggetto potenzialmente beneficiario.¹⁵⁴
- La disponibilità espressa dal soggetto a sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, concordato con l'Asl o con altri enti pubblici o privati.

Questo istituto non può essere disposto per più di due volte.¹⁵⁵

¹⁵¹ Legge 297/1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per l'erogazione di contributi finanziari al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distribuzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate”.

¹⁵² D.P.R 309/1990 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

¹⁵³ Legge 49/2006 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione all'interno”.

¹⁵⁴ La certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma può essere certificato anche da strutture private sia ai fini della concessione delle misure alternative al carcere, sia per disporre la sospensione dell'esecuzione della pena.

¹⁵⁵ www.ristretti.it, 16/10/2015.

3.2 La detenzione domiciliare

Questa misura alternativa, differentemente dall'affido in prova, non è stata originariamente prevista dalla L. 354/1975, ma è stata introdotta con la Legge Gozzini del 1986 che ha voluto ampliare ulteriormente il ventaglio delle misure alternative alla detenzione, “consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare e di istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari¹⁵⁶), anche successivamente al passato in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative”.¹⁵⁷

La detenzione domiciliare viene disciplinata dall'Art. 47-ter O.P., modificato poi dalla legge 165/1998 (Legge Simeone-Saraceni) che ha ampliato le possibilità di fruizione della misura.

Ai sensi dell'Art. 47-ter O.P., la detenzione domiciliare consiste “nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza”.

Sono inoltre legittimati a usufruire di questa misura solo alcune specifiche categorie di soggetti:

- Donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente
- Padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad a 10 anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole stessa
- Persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali
- Persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente

¹⁵⁶ Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, disciplinata dall'Art. 284 c.p.p. Si tratta provvedimento disposto direttamente dal giudice in fase processuale che prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione, da un altro luogo di privata dimora o da un luogo pubblico di cura o di assistenza (famiglia protetta). L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. Gli arresti domiciliari pertanto non sono delle misure alternative alla detenzione e differiscono dalla detenzione domiciliare.

¹⁵⁷ www.giustizia.it, 16/10/2015.

- Persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia.¹⁵⁸

I principali requisiti connessi alla concessione della detenzione domiciliare sono:

- Pena detentiva inflitta, o residuo pena, non superiore ai due anni
- Mancata sussistenza di presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale
- Assenza di pericoli che possano favorire reiterazioni del reato da parte del soggetto beneficiario (in generale sono esclusi i condannati che hanno commesso specifici reati di cui all'Art. 4-*bis* O.P.).

L'istituto della detenzione domiciliare tuttavia è multiforme e trova riscontri in numerosi articoli dell'ordinamento penitenziario più volte modificati alla luce di nuovi interventi legislativi.

Un'altra forma di detenzione domiciliare, per esempio, è quella prevista dall'Art. 47-*ter*, comma 1-*ter* O.P., che viene prevista anche quando la pena da espiare sia superiore ai 4 anni allorché potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli Artt. 146-147 c.p.¹⁵⁹

Ancora diversa è la forma di detenzione disciplinata dall'Art. 656 c.p.p. comma 10 che prevede che qualora la pena, o l'eventuale residuo pena, non superi i 3 anni, e si sia in presenza di un soggetto già agli arresti domiciliari, il P.M. può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmettendo gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza affinché provveda all'adozione di questa misura.

Altro ampliamento di questo istituto trova conferma con l'approvazione della legge 12 luglio 1999, n° 231¹⁶⁰ che introduce l'Art 47-*quater* O.P. che prevede la concessione di questa misura anche oltre i limiti previsti, per i soggetti affetti da

¹⁵⁸ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 98.

¹⁵⁹ L'Art. 146 c.p. dispone il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei casi di: donna incinta, donna che ha partorito da meno di sei mesi o persona infetta da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (Art. 286-*bis* c.p.p.). L'Art. 147 c.p. invece, dispone il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando esiste la presentazione di una domanda di grazia o la persona versi in condizioni di grave infermità fisica o si tratti di una donna che ha partorito da più di 6 mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di procedere all'adozione della prole.

¹⁶⁰ Legge 231/1999 "*Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave*".

AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

I limiti connessi alla disposizione della detenzione domiciliare sono gli stessi previsti anche per l'affido in prova al servizio sociale.

Allo stesso modo l'istanza di concessione della misura, i cui atti vengono poi trasmessi al Tribunale di Sorveglianza, viene presentata al P.M. o al Magistrato di Sorveglianza rispettivamente a seconda dei casi in cui il soggetto sia in stato di libertà o di detenzione.

Ciò che occorre ricordare è che per il suo specifico carattere, la detenzione domiciliare non prevede, differentemente dall'affido in prova al servizio sociale, un effettivo programma di trattamento o un piano di intervento rieducativo, tuttavia nel disporre l'applicazione, il Tribunale di Sorveglianza determina e impartisce le disposizioni per gli interventi dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.¹⁶¹

Quest'ultimo, nell'ambito dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, realizza una serie di interventi che hanno a che fare con il sostegno del soggetto beneficiario ma non con il controllo, compito che spetta invece agli organi di polizia.

In virtù del fatto che il soggetto ammesso a detenzione domiciliare non sia sottoposto strettamente alle regole dell'ordinamento penitenziario, pur potendo usufruire di tutti i benefici che ne derivano (liberazione anticipata), l'UEPE è chiamato a stabilire collegamenti tra il soggetto e tutti i servizi socio assistenziali che sono presenti sul territorio, per aiutare il condannato a superare le difficoltà derivanti dalla concessione di questa misura.¹⁶²

Spetta al Magistrato di Sorveglianza invece, la sospensione della detenzione domiciliare trasmettendone gli atti al Tribunale di Sorveglianza qualora:

- Vengano meno i requisiti necessari connessi alla concessione di suddetta misura.

¹⁶¹ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 233.

¹⁶² CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 101.

- Il soggetto beneficiario metta in atto comportamenti o condotte contrarie alla legge o alle prescrizioni concordate.
- Il soggetto venga denunciato per violazione dell'Art. 385 c.p. (evasione).

Il Tribunale di Sorveglianza, una volta ricevuti gli appositi atti relativi alla proposta di sospensione della misura, può infine decidere se accoglierla o rigettarla.¹⁶³

3.2.1 *La detenzione domiciliare speciale*

Questa misura alternativa trova la sua *ratio* in seguito all'approvazione dell'Art. 3 della legge 8 marzo 2001, n°8¹⁶⁴ che ha modificato alcuni contenuti della tradizionale legge 354/1975.

La novella del 2001 ha inteso concedere alle donne condannate, aventi figli di età inferiore ai 10 anni, la possibilità di espiare la pena all'interno della propria abitazione (e non in carcere) per potersi prendere cura e fornire adeguata assistenza alla prole.

Questa misura viene quindi prevista:

- Qualora non sussistano le condizioni di cui all'Art. 47-ter O.P. (pena inferiore ai 4 anni),
- Qualora non sussista il pericolo di reiterazione o di commissione di un nuovo titolo di reato da parte della condannata,
- Qualora vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.¹⁶⁵

Inoltre la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, ma solo se la madre è deceduta o impossibilitata ad esercitare il proprio compito di responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.

¹⁶³ www.giustizia.it, 17/10/2015.

¹⁶⁴ Legge 40/2001 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori"

¹⁶⁵ www.ristretti.it, 17/10/2015.

Di conseguenza questa specifica misura non può essere concessa nei confronti di genitori biologici nei confronti dei quali sia decaduta la loro responsabilità genitoriale ai sensi dell'Art. 330 c.c.¹⁶⁶

Le limitazioni connesse alla concessione di questo beneficio sono le stesse valide sia per l'affido in prova al servizio sociale che per la tradizionale detenzione domiciliare.¹⁶⁷

Anche i modi procedurali per domandare la misura, istruire la domanda a cura dell'UEPE o dell'istituto penitenziario coincidono con quelli esposti per le altre forme di detenzione domiciliare.

Ciò che differisce dalle altre misure alternative invece, sono i contenuti e le prescrizioni del Tribunale: quest'ultimo infatti, nel disporre questa misura alternativa, ne fissa sia le modalità di attuazione (ai sensi dell'Art. 284 c.p.p.) sia il periodo di tempo che il beneficiario può trascorrere all'esterno della propria abitazione, dettando inoltre le prescrizioni ed i compiti spettanti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.¹⁶⁸

Per quanto riguarda l'eventuale prosecuzione della misura, al compimento del decimo anno di età del figlio del beneficiario, il Tribunale di Sorveglianza, sulla domanda del condannato già ammesso a detenzione domiciliare, può disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per la concessione della semi-libertà,

¹⁶⁶ Art. 330 c.c. – Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli-

“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla (potestà) responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti (Artt. 147; 30 Cost.; 570 c.p.) o abusa dei relativi poteri (Artt. 320, 323, 324; 571 ss. c.p.) con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.” Occorre ricordare che il testo di questo articolo è stato modificato, nella sua formulazione, in seguito all'entrata in vigore della legge 354/2013 che ha eliminato di termine “potestà genitoriale” sostituendolo con il concetto di “responsabilità genitoriale”.

¹⁶⁷ I detenuti e gli internati per i delitti previsti dall'Art. 4-bis O.P. possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se collaborano con la giustizia. Chi è evaso o ha avuto una revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare per 3 anni (Art. 58-quater commi 1-2 O.P.). I condannati per i delitti di cui all'Art. 4-bis O.P. non possono beneficiare di tale misura per 5 anni nel caso in cui abbiamo commesso un reato di evasione o quando si è pronunciata una condanna per un altro delitto doloso punito con reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. La misura inoltre non può essere concessa per più di una volta nei confronti del condannato recidivo.

¹⁶⁸ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 103.

oppure disporre la concessione di una misura diversa “tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura alternativa, desunto dalle relazioni redatte dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché dalla durata della misura e dall’entità della pena residua”.¹⁶⁹

Infine la revoca della detenzione domiciliare speciale viene disposta dal Tribunale qualora la condotta del detenuto sia contraria alla legge o alle prescrizioni dettate oppure quando siano sopravvenute circostanze incompatibili con la prosecuzione della misura.¹⁷⁰

3.2.2 La detenzione domiciliare alla luce della legge 199/2010

L’entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n° 199¹⁷¹ ha previsto un ampliamento dei termini circa la concessione della detenzione domiciliare, estendendola a tutti coloro che devono scontare una pena detentiva non superiore ai 12 mesi (anche come eventuale residuo pena).

Un anno dopo, l’Art. 3 del decreto legislativo 22 dicembre 2011, n° 211¹⁷² eleva il limite di pena entro cui si può fare richiesta di detenzione domiciliare a 18 mesi.

Quest’ultima possibilità, prevista ai fini dell’attuazione di un nuovo “piano penitenziario” con conseguente riforma delle misure alternative alla detenzione, è diventata definitiva con l’approvazione del decreto-legge n° 146 del 23/12/2013, convertito con Legge 21 n°10 del 2013¹⁷³.

¹⁶⁹ www.ristretti.it, 17/10/2015.

¹⁷⁰ Per esempio al condannato ammesso a regime di detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di 12 ore, può essere proposta la revoca della misura. Se l’assenza si prolunga per più delle 12 ore massime previste, il condannato viene punito ai sensi dell’Art. 385 c.p. (evasione) e la condanna per il reato di evasione comporta l’immediata revoca della misura.

¹⁷¹ Legge 199/2010 “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”.

¹⁷² D. Lgs. 211/2011 “Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.

¹⁷³ Legge 10/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n° 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata dalla popolazione carceraria”.

Suddetti provvedimenti consentono ai condannati con pena detentiva non superiore a 18 mesi, di scontarla presso la propria abitazione o in altro luogo, pubblico o privato, che li accolga.¹⁷⁴

La misura qui prevista contiene tuttavia una serie di esclusioni valide:

- Per condannati a reati previsti dall'Art. 4-*bis* della legge 354/1975 e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (Artt. 102, 105 e 108 c.p.),
- Per i detenuti sottoposti a un regime di sorveglianza particolare (Art. 14-*bis* O.P.),
- Qualora sussistano ragioni per ipotizzare una fuga o la commissione di un altro reato da parte del condannato,
- Qualora il condannato non disponga di un domicilio compatibile questo istituto.¹⁷⁵

Circa la concessione di questa misura, così novellata, si possono distinguere due circostanze: quella in cui il condannato è in stato di libertà oppure se si trova in carcere al momento della presentazione della domanda sulla possibilità di beneficiarne.

Nel primo caso è compito del P.M. sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione per il soggetto, accertare l'idoneità dell'alloggio e trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la concessione della misura e le relative prescrizioni ad essa connesse.

Nel secondo caso invece il detenuto in carcere può presentare direttamente domanda al Magistrato di Sorveglianza il quale provvederà, con un'apposita ordinanza, all'autorizzazione della misura, imponendo tutte le prescrizioni previste.¹⁷⁶

¹⁷⁴ CIARPI M., Turrini Vita R., *op. cit.*, pag. 104.

¹⁷⁵ *Ibidem.*

¹⁷⁶ www.giustizia.it, 17/10/2015.

3.3 La semilibertà

Può essere considerata una “misura alternativa impropria” poiché il reinserimento del soggetto in società è parziale, dal momento che il beneficiario preserva ugualmente il suo stato di detenzione.

Viene disciplinata ai sensi dell’Art. 48 O.P. e consiste nelle “concessione al condannato o all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell’Istituto di Pena”.

La concessione di questo istituto è sottesa ad alcuni specifici requisiti:

- Il detenuto deve essere condannato ad una pena di arresto o reclusione non superiore a 6 mesi e deve avere già espiato metà della pena¹⁷⁷
- Il condannato all’ergastolo è legittimato a chiedere questa misura solo dopo aver espiato almeno 20 anni di carcere
- Il condannato deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella comunità per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi).¹⁷⁸

Nel programma di trattamento sono inoltre inserite le prescrizioni che il soggetto deve sottoscrivere e rispettare: queste sono riferite alla condotta che il condannato dovrà tenere in ordine alle attività da lui svolte al di fuori dell’istituto carcerario (lavoro, rapporti con la famiglia o le istituzioni presenti sul territorio).

La natura complessa di questo istituto si riflette inoltre sulle azioni dell’UEPE il quale è chiamato a svolgere una molteplicità di funzioni:

- Vigilare e curare l’assistenza del soggetto una volta inserito in ambiente libero

¹⁷⁷ Se si tratta di un condannato per uno dei reati di cui all’Art. 4-*bis* O.P. deve aver scontato almeno due terzi della pena.

¹⁷⁸ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 222. Alcuni detenuti o internati possono inoltre beneficiare di questa misura solo se collaborano con la giustizia (Artt. 4-*bis* e 58-*ter* O.P.) mentre altri ancora possono essere ammessi alla semilibertà se non sussistono elementi da far ritenere la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

- Collaborare con la direzione dell'istituto di pena
- Riferire periodicamente il Direttore del carcere circa l'andamento della semilibertà e la condotta del soggetto
- Fornire al Direttore ogni informazione rilevante ai fini di un'eventuale modifica, revoca o sospensione del programma di trattamento.¹⁷⁹

3.4 La liberazione condizionale

Essa consiste nella possibilità per il detenuto di concludere la pena residua all'esterno del carcere in regime di *libertà vigilata*¹⁸⁰ al fine di realizzare una sua migliore risocializzazione attraverso l'allontanamento dall'istituto detentivo e un graduale riavvicinamento alla società.

Si tratta di una delle misure più antiche, già prevista nel Codice Rocco e poi successivamente ampliata nella sua concessione nel Codice Zanardelli: in alcuni Stati, l'evoluzione della liberazione condizionale ha portato alla previsione dell'affido in prova al servizio sociale.

La liberazione condizionale costituisce il momento finale di una scala progressiva di strumenti di reinserimento sociale; in genere si pone come momento successivo all'ammissione al regime di semilibertà.¹⁸¹

Il suo istituto trova riscontro nell'Art. 176 c.p. e la sua concessione è sottesa all'esistenza di diversi requisiti: giuridici e soggettivi.

Tra i requisiti giuridici troviamo:

- L'aver scontato almeno 30 mesi o comunque almeno metà della pena se quest'ultima non supera i 5 anni

¹⁷⁹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 110.

¹⁸⁰ La libertà vigilata non è una pena ma una misura di sicurezza non detentiva (Art. 228 c.p.) che consiste nella concessione della libertà al soggetto, che è affidato alla pubblica sicurezza per la sorveglianza e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per il sostegno e l'assistenza.

¹⁸¹ www.ristretti.it, 18/10/2015.

- L'aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di tre quarti della stessa in caso di recidiva aggravata o reiterata
- L'aver scontato almeno 26 anni di pena in caso di ergastolo
- L'aver scontato almeno due terzi della pena in caso di condanna per i delitti di cui all'Art. 4-*bis* della l. 354/1975.

I requisiti soggettivi sono:

- Avere tenuto un comportamento compatibile con un ravvedimento sincero
- Avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato si trovi in una situazione di impossibilità di adempimento.¹⁸²

La liberazione condizionale può essere inoltre richiesta dai minori di 18 anni senza la sussistenza di un requisito minimo di pena da espiare.

Circa la concessione della misura, competente è il Tribunale di Sorveglianza del luogo di esecuzione della condanna, che tiene conto di una serie di elementi di giudizio quali i pareri degli organi carcerati, gli atti processuali, la sentenza di condanna e i rapporti di polizia.

Prima dell'approvazione della misura l'UEPE partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità del soggetto richiedente e contribuisce all'elaborazione della relazione di sintesi da inviare al Tribunale.

Anche in questo caso, come per le altre misure analizzate, l'ordinanza che concede la misura contiene contestualmente le prescrizioni sulla libertà vigilata.¹⁸³

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale, in base alla proposta del Magistrato, qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione degli obblighi e delle prescrizioni previste per la libertà vigilata.

Ai sensi dell'Art. 176 c.p. “la liberazione condizionale si conclude con il decorso del tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo”.

¹⁸² CIARPI M., Turrini Vita R., *op. cit.*, pag. 108.

¹⁸³ www.ristretti.it, 18/10/2015.

Infine occorre ricordare che la liberazione condizionale è diversa dalla *liberazione anticipata*, che comporta invece una riduzione della pena in seguito alla partecipazione, da parte del condannato, alle offerte rieducative.

Questa viene presa in considerazione ai fini di un'agevolazione umanitaria per il soggetto verso il rientro in società.

In Italia il decreto legge 23 dicembre 2013, n°146 ha ampliato da 45 a 75 i giorni di riduzione pena per ogni semestre espiato.¹⁸⁴

3.4 Il lavoro di pubblica utilità

L'istituto del lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di volontariato o di assistenza sociale.¹⁸⁵

Il lavoro di pubblica utilità non è una misura alternativa alla detenzione bensì una vera e propria sanzione penale, prevista in presenza di specifiche circostanze che sono state oggetto di modifiche lungo un *continuum* legislativo che inizia nel 1981, con l'approvazione della legge 24 novembre 1981, n°689¹⁸⁶.

L'Art. 105 di suddetta legge infatti, introduce il così detto *lavoro sostitutivo* inteso come sanzione esclusivamente sussidiaria irrogabile già in sede di sentenza.¹⁸⁷

Nel 1993, l'Art 1 della legge 25 giugno, n° 205¹⁸⁸ dispone tra le possibili sanzioni accessorie nel nostro ordinamento “*lo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività*” per fini sociali o di pubblica utilità, ma previste solo per specifiche categorie di reati in materia di discriminazione etnica, religiosa o razziale.

¹⁸⁴ Decreto legge 23/2013 “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”.

¹⁸⁵ www.giustizia.it, 18/10/2015.

¹⁸⁶ Legge 689/1981 “*Modifiche al sistema penale*”.

¹⁸⁷ CIARPI M., *op. cit.*, pag. 225.

¹⁸⁸ Legge 205/1993 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”.

Nel 2000, gli Artt. 52, 54 e 55 del D.L 28 agosto, n°274¹⁸⁹ prevedono che il giudice di pace possa applicare, per i reati di competenza e su richiesta dell'imputato stesso, la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.¹⁹⁰

Nel 2006, con l'approvazione della legge 21 febbraio, n° 49¹⁹¹ si prevede che il giudice ordinario possa applicare a titolo di condanna, nei confronti di soggetti tossicodipendenti e assuntori di sostanze psicotrope, la pena del lavoro di pubblica utilità, incaricando l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di verificare il corretto svolgimento del lavoro.

Nel 2010 invece, con la Legge 29 luglio n°120¹⁹² viene riconosciuta anche per il giudice di cognizione, la possibilità di disporre la sanzione del lavoro di pubblica utilità nei confronti di soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza.

Lo spettro di applicazione della sanzione è poi stato successivamente allargato a diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada (previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992)
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti (ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova (ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67¹⁹³);

¹⁸⁹ D Lgs 274/2000 "*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*".

¹⁹⁰ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 105. Occorre ricordare che all'esecuzione e al controllo delle pene disposte dal giudice di pace non intervengono gli organi di polizia giudiziaria.

¹⁹¹ Legge 49/2006 "*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi*".

¹⁹² Legge 120/2010 "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*".

¹⁹³ Legge 67/2014 "*Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*".

- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. "i" della legge 28 aprile 2014 n, 67)
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

L'Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.¹⁹⁴

Più specifici sono i compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova.; in questo caso l'UEPE concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita.

Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'Ufficio cura l'attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.¹⁹⁵

¹⁹⁴ www.giustizia.it, 18/10/2015.

¹⁹⁵ Ibidem.

3.5 La messa alla prova per adulti

Il nuovo istituto della messa alla prova è stato introdotto appositamente “per gli adulti”¹⁹⁶ in seguito all’approvazione della Legge 28 aprile 2014, n° 67.

L’istituto è regolato sotto il profilo sostanziale dagli Artt. 168-*bis*, 168-*ter*, 168-*quater* e 657-*bis* c.p., mentre dal punto di vista processuale è regolamentato agli Artt. 464-*bis*, 464-*novies*, 141-*bis* e 141-*ter* c.p.p.

La messa alla prova consiste:

- nello svolgimento, sotto la supervisione dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna, di condotte dirette a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato
- nel risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa nella mediazione con la vittima del reato
- nell’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale
- nell’osservanza di prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, alle frequentazioni di locali
- nella prestazione di lavori di pubblica utilità per enti pubblici anche locali e per enti privati di assistenza socio sanitaria e di volontariato (per almeno dieci giorni anche non consecutivi, tenendo conto delle inclinazioni del soggetto e senza pregiudicarne le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute).¹⁹⁷

Il progetto di messa alla prova, elaborato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, deve essere allegato alla richiesta rivolta all’autorità giudiziaria: l’Art. 141-*bis* c.p. prevede infatti la possibilità, per il P.M., di avvisare l’interessato della possibilità di ricorrere a questo istituto ancor prima di esercitare l’azione penale.

¹⁹⁶ Il legislatore ha inteso estendere suddetto istituto nei confronti degli adulti, adeguando per quest’ultimi ad una serie di disposizioni già previste per la messa alla prova per i minorenni, tradizionalmente disciplinata all’Art. 28 D.P.R 22.09.1988 n. 488 nell’ambito del processo penale minorile.

¹⁹⁷ ZACCARO G., *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in www.questionegiustizia.it, 18/10/2015. Occorre inoltre ricordare che queste attività si svolgono al di fuori del procedimento penale infatti, più che parlare di messa alla prova, si dovrebbe parlare di “sospensione del processo per messa alla prova.

Chi intende beneficiare di questo istituto pertanto, può già attivarsi per individuare le attività da svolgere.¹⁹⁸

L'imputato può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in forma orale o per iscritta; la sua volontà è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale: all'istanza viene allegato un programma di trattamento, elaborato con l'UEPE, di cui il giudice deve tenere conto in fase decisionale, congiuntamente a eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai fini decisionali, acquisite tramite gli organi di polizia giudiziaria o altri enti pubblici.¹⁹⁹

Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce obbligazioni e prescrizioni, modificabili eventualmente in fase esecutiva, e i termini entro cui queste devono essere adempiute; la stessa ordinanza viene immediatamente trasmessa all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che ha il compito di prendere in carica l'imputato.

In conclusione, se il periodo di prova da parte dell'imputato ha dato esito positivo, così come sancito dall'Art. 168-ter, comma 2 c.p., esso determina l'estinzione del reato, senza ammettere la possibilità di provvedere a pene o sanzione accessorie, al contrario, in caso di esito negativo della misura, il giudice dispone immediatamente la revoca della stessa e la ripresa immediata del processo.

In quest'ultimo caso, il P.M., nel determinare il residuo pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, tenendo conto che 3 giorni di prova sono equivalenti a un giorno di reclusione, di arresto o a 250 Euro di multa o ammenda.²⁰⁰

¹⁹⁸ BOVE V., *L'istituto della messa alla prova "per adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 18/10/2015. In realtà, così come avviene per il processo minorile, è difficile che il progetto venga elaborato ancor prima che la questione venga sollevata in sede giudiziaria. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto che sia sufficiente allagare all'istanza la semplice richiesta di elaborazione di un progetto.

¹⁹⁹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 113.

²⁰⁰ ZACCARO G., *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in www.questionegiustizia.it, 18/10/2015.

4. Stranieri e misure alternative alla detenzione

Una questione a parte meritevole di analisi è quella riguardante la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti della popolazione straniera detenuta, extracomunitaria o irregolare.

Negli ultimi anni questo problema è stato oggetto di maggior attenzione, soprattutto a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14500 del 2006 e poi della sentenza della Corte Costituzionale n.78 del 2007, con le quali è stata ammessa la possibilità di riconoscere, anche per questa tipologia di detenuto, l'applicabilità di alcune misure alternative.²⁰¹

La problematica in questione riguarda nello specifico tutti coloro che, detenuti, si trovano in Italia in condizioni di clandestinità o di irregolarità e che quindi, in assenza di un permesso di soggiorno, non hanno un né un titolo legittimo per poter circolare liberamente sul territorio nazionale italiano e neppure la possibilità di usufruire degli stessi benefici presenti nel nostro Ordinamento Penitenziario per un detenuto italiano o per uno straniero regolare (misure alternative).

Nonostante infatti il principio generale, contenuto nella legge dell'Ordinamento Penitenziario, abbia da sempre promosso un divieto di differenziazione del trattamento del detenuto soprattutto per motivi etnici, razziali o di provenienza geografica, le analisi empiriche svolte sull'argomento, evidenzerebbero, al contrario, la presenza di una discriminazione di fatto circa la possibilità per gli stranieri di fruire delle occasioni di reinserimento sociale al pari del detenuto nazionale, sia per ragioni legali (mancanza permesso di soggiorno), sia per ragioni sociali (mancanza di un'abitazione o di una rete di sostegno) e sia per ragioni pratiche (difficoltà di reperimento della famiglia di origine o semplicemente difficoltà nell'uso della lingua italiana).²⁰²

²⁰¹ LANZA E., *Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2007*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 2, 2007, pag. 2.

²⁰² MAROTTA G., *Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2, 2003, pag. 47.

Da ciò si rileva la presenza di un forte svantaggio a scapito degli stranieri irregolari per i quali, essendo privi di un substrato sociale e culturale idoneo, non è possibile procedere facilmente con una valutazione prognostica positiva circa l'efficacia o la buona riuscita del programma di reinserimento sociale e lavorativo.

Se in passato questo problema poteva prevedere implicazioni marginali, ai giorni nostri suddetta questione sembra assumere sempre più maggior rilevanza, soprattutto a causa dell'incremento del numero della popolazione straniera detenuta negli Istituti di Pena Italiani: secondo i dati statistici provenienti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2010 i detenuti stranieri presenti in carcere erano 24.954 contro i 18.252 che affollavano gli stessi Istituti di pena nel 2007.

Per contro nel 2014 la popolazione straniera, nonostante i recenti flussi migratori, è scesa a 17.492 ma rimane pur sempre un numero significativo che deve essere ridotto in numeri percentuali.²⁰³

Ritornando alla questione riguardante l'applicabilità o meno delle misure alternative alla detenzione nei confronti del detenuto straniero, si rileva come alcune correnti giurisprudenziali abbiano negato la possibilità di concessione di tali misure proprio "in ragione dell'incompatibilità ontologica della condizione di straniero con le soluzioni trattamentali extramurarie".²⁰⁴

Una delle vicende più significative è rappresentata proprio dalla Sentenza "Calderon" del 2003 in cui la Corte di Cassazione ha sostenuto che *"L'affidamento in prova al servizio sociale e, in genere, tutte le misure alternative alla detenzione, non possano essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, atteso che tale condizione rende illegale la permanenza del medesimo straniero nel territorio dello Stato e non può, d'altra parte, ammettersi che l'esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o l'esclusione delle norme che rendono configurabile detta illegalità [...] La loro concessione, infatti, è subordinata alla sussistenza delle condizioni per*

²⁰³ Fonte DAP- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, sezione statistica in www.giustizia.it, 20/10/2015.

²⁰⁴ LANZA E., *Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2007*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 2, 2007, pag. 18.

*ciascuna specificatamente previste, afferenti al titolo del reato e alla durata della pena in esecuzione, nonché alla personalità del reo”.*²⁰⁵

In altri termini l'applicazione delle misure alternative ai clandestini e irregolari, è contraddittoria rispetto ai contenuti del Testo Unico sull'immigrazione, in cui è generalmente vietata la permanenza dello straniero sul territorio nazionale italiano, se privo del permesso di soggiorno.

Nel corso degli anni tuttavia la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere, in alcuni casi limitati, la possibilità di concessione di alcune misure anche nei confronti degli stranieri condannati in via definitiva e senza permesso di soggiorno: il Tribunale di Sorveglianza di Milano per esempio, nel 2003 ha sostenuto che “*la situazione di cittadino extracomunitario privo di valida autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale non può essere di per sé solo valido motivo di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, qualora sussistano agli ulteriori presupposti richiesti dalle norme sull'Ordinamento Penitenziario*”.²⁰⁶

Ancora nel 2005²⁰⁷, la Corte di Cassazione con una decisione in netta contraddizione con la Sentenza “Calderon”, ammette la possibilità per lo straniero entrato illegalmente nel territorio italiano di vedersi applicate le misure alternative alla detenzione in conformità con il valore della finalità rieducativa della pena sancita costituzionalmente.²⁰⁸

Tutte le problematiche interpretative connesse al riconoscimento agli stranieri della possibilità di fruizione delle misure alternative extramurarie sono state acuite proprio in seguito alla previsione, nel Testo Unico sull'Immigrazione, dell'istituto della *espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione in carcere*.

²⁰⁵ Corte di Cassazione, sez. I, ud. 20 maggio 2003 (dep. 17 luglio 2003), n. 30310, Calderon, in *Rassegna penitenziaria e criminologica n. 2, 2007*, pag. 18.

²⁰⁶ Tribunale di sorveglianza di Milano, ordinanza 15 luglio 2003, in *Rassegna penitenziaria e criminologica n. 2, 2007*, pag. 22.

²⁰⁷ Corte di Cassazione sez. I, ud. 18 ottobre 2005 (dep. 23 novembre 2005), n. 42234 in *Rassegna penitenziaria e criminologica n. 2, 2007*, pag. 22.

²⁰⁸ LANZA E., *op. cit.*, pag. 22.

Suddetta “misura”, disciplinata all’Art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286²⁰⁹ e modificata con la legge n. 189 del 2002 (c.d. Bossi-Fini), è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni.

L’espulsione si applica in presenza delle condizioni previste dall’Art. 13 comma 2 del Testo Unico. Occorre cioè:

- La qualificazione della persona come straniero
- L’avvenuta identificazione dello straniero
- Lo stato di detenzione dello straniero
- La condizione di espellibilità dello straniero
- Una condanna o un residuo pena da scontare non superiore a due anni.²¹⁰

L’espulsione viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza il quale, tramite apposito decreto, decide favorevolmente o sfavorevolmente sulla misura dopo aver acquisito le informazioni necessarie sull’identità e la nazionalità dello straniero dagli organi di polizia.²¹¹

Il decreto viene direttamente comunicato all’interessato il quale, entro il termine massimo di 10 giorni, può impugnare la decisione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

L’esecuzione della misura è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, che dispone l’accompagnamento dello straniero alla frontiera con l’ausilio della forza pubblica: la pena si estingue dopo 10 anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione a meno che lo straniero non sia nel frattempo rientrato illegalmente nel territorio italiano.

In quest’ultimo caso viene ripristinata l’esecuzione della pena e l’eventuale detenzione.²¹²

²⁰⁹ D.Lgs 286/1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero*”.

²¹⁰ www.giustizia.it, 20/10/2015.

²¹¹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 111.

²¹² MARCHESELLI A., *L’espulsione dallo stato come regime alternativo all’esecuzione della pena. Prime riflessioni operative.*, in www.diritto.it, 20/10/2015.

Sono numerose le diatribe legislative che ruotano attorno all'analisi circa l'utilità o la funzionalità della procedura di espulsione dello straniero extracomunitario.

Innanzitutto è importante ricordare che la *ratio* di questa misura è sottesa ad un'esigenza di deflazione carceraria, come se l'espulsione fosse un mero strumento da utilizzare nei confronti di soggetti verso cui lo Stato non percepisce obblighi di risocializzazione e di conseguenza utile solo per ridurre il problema del sovraffollamento carcerario.²¹³

Ampie discussioni inoltre vertono proprio sulla natura dell'istituto ovvero se si tratta di un'effettiva misura alternativa alla detenzione oppure no.

Lo stesso Art. 16, all'ultimo comma, del Testo Unico sull'immigrazione infatti, utilizza il termine "sanzione" alternativa e non "misura" nell'intento di disciplinare questo istituto.

L'espulsione dello straniero acquisisce, nella sua applicazione, un carattere coercitivo e vincolante senza tenere in considerazione in nessun modo delle caratteristiche soggettive o individuali del soggetto cui viene prevista la sanzione.

I sostenitori di questa posizione inoltre osservano che l'allontanamento coatto dal territorio nazionale, e quindi dal tessuto sociale nel quale dovrebbe indirizzarsi il percorso rieducativo del detenuto, esclude a priori la possibilità di pensare, per lo straniero, quel percorso riabilitativo che costituisce proprio il fine principale delle misure alternative alla detenzione e che trova inoltre conferma nel dettato costituzionale.

Per questo stesso motivo i fautori dell'opinione opposta, che considerano del tutto irrilevante l'uso terminologico di "sanzione" di cui all'Art. 16 T.U., ritengono invece che l'espulsione dello straniero debba rientrare in una terza tipologia di misura alternativa, diversa sia dall'affido in prova che dalla semilibertà poiché, a differenza di queste ultime che comunque presuppongono in qualche modo l'espiazione della pena seppur al di fuori delle mura carcerarie, l'espulsione esula da alcun tipo di

²¹³ LANZA E., *op. cit.*, pag. 35.

contatto con gli istituti di pena né si incardina all'interno di un percorso riabilitativo per il detenuto.²¹⁴

In tal senso l'espulsione dello straniero viene vista come un "condono speciale per l'extracomunitario o una sospensione della pena con un esito favorevole dall'allontanamento dal territorio dello Stato, peraltro non rinunciabile diversamente dalle misure alternative ordinarie".²¹⁵

A conferma di quanto detto, lo stesso Lanza ritiene che "l'espulsione non può essere inquadrata tra le misure alternative vere e proprie, ma costituisce una nuova forma di pena sostitutiva della detenzione in carcere, da applicarsi in sede esecutiva".²¹⁶

Nonostante l'espulsione possa costituire attualmente la sanzione extramuraria principale, nonché la più frequente, questo istituto non esclude a priori la possibilità che possano essere previste altre alternative alla detenzione applicabili al detenuto extracomunitario.

In una situazione di vuoto normativo, è stata chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale, la quale con una sentenza del 2007²¹⁷ ha stabilito che nei confronti dello straniero espulso dal territorio dello Stato, l'espiazione della pena può avvenire nelle forme delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Di conseguenza gli stranieri privi di permesso di soggiorno nei confronti dei quali viene emanato un decreto di espulsione, non vanno automaticamente esclusi dal regime delle misure alternative se si trovano in prigione a scontare una condanna.²¹⁸

In conclusione la *ratio* della sentenza è connessa al fatto che il fine rieducativo della pena stessa non deve essere escluso a priori in virtù di discriminazioni razziali o di nazionalità di origine: un'eventuale disparità di trattamento rieducativo infatti, sarebbe contraria ai principi di uguaglianza dettati dalla Costituzione.

²¹⁴ LANZA E., *op. cit.*, pag. 35.

²¹⁵ PAVONE M., *L'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione*, 2004, in www.altalex.com, 20/10/2015.

²¹⁶ LANZA E., *op. cit.*, pag. 37.

²¹⁷ Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2007 (dep. 16 marzo 2007), n. 78 in www.cortecostituzionale.it, 20/10/2015.

²¹⁸ PAVONE M., *Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini*, 2004, in www.ristretti.it, 20/10/2015.

5. Il monitoraggio elettronico in Europa e in Italia

Per poter affrontare in maniera più efficace il problema del sovraffollamento carcerario, acuitosi a partire dagli anni 90 in tutta Europa, sia a causa del processo di globalizzazione e sia per effetto della crisi economica, numerosi paesi europei hanno recentemente introdotto, tra le possibili sanzioni di comunità rivolte ai soggetti detenuti, alcune forme di vigilanza molto stringenti, tra cui il controllo elettronico e satellitare.

Il controllo dell'autore di reato rappresenta una componente essenziale delle *community sanctions*, poiché finalizzato sia ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza per la collettività, sia a correggere in tempo l'autore del reato in caso di violazione di tutte quelle prescrizioni che questo dovrebbe rispettare nell'ambito di un programma di trattamento individualizzato.²¹⁹

La tecnologia del monitoraggio elettronico pertanto costituisce un moderno sistema teso a monitorare e vigilare sugli spostamenti dei soggetti ammessi a misure alternative o a *community sanctions* (generalmente si fa riferimento a quei soggetti agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare), i quali presentano un elevato rischio di recidiva; in questo modo da un lato si riduce l'effetto stigmatizzante della pena che colpirebbe questi soggetti se dovessero prolungare la loro permanenza in carcere, dall'altro lato si offre al reo la possibilità di fruire più efficacemente dei percorsi terapeutici e riabilitativi all'interno dei quali viene opportunamente inserito.²²⁰

In questo modo i principali vantaggi connessi all'impiego del controllo elettronico sono quelli di:

- Ridurre la popolazione carceraria
- Salvaguardare e promuovere l'umanizzazione della pena
- Contenere la spesa necessaria al finanziamento del sistema penitenziario.

²¹⁹ CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 167.

²²⁰ PETRALLA E.V., CIARPI M., *Il controllo elettronico e satellitare in Europa. Possibili applicazioni per lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna in Italia*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013, pag. 125. Il primo prototipo di dispositivo per il monitoraggio elettronico è stato sviluppato a metà degli anni '60 dallo psicologo Robert Schwitzgebel. Questo dispositivo era costituito da una batteria ed un ricevitore posto ad una certa distanza.

Visti i discreti vantaggi che derivano da un corretto uso di questi strumenti e visto che, negli ultimi anni, nella maggior parte degli Stati europei si sono sviluppati importanti programmi di sorveglianza elettronica e satellitare, lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stato spinto ad intervenire per regolamentare l'uso e l'impiego di questo innovativo sistema.

Già mediante la Raccomandazione R(2010), "*Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*", il Consiglio prevede e disciplina la sorveglianza elettronica alle regole 57 e 58.²²¹

Ancora il 31 maggio 2013, con la Risoluzione n. 1938, suddetto organo rileva che l'uso del monitoraggio elettronico, quando associato ad altre misure, permette di ampliare il campo di applicazione delle pene non privative della libertà, anche nei casi di reati gravi.

In tempi ancora più recenti con l'adozione della Raccomandazione R(2014) n.4, il Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa ha voluto ulteriormente evidenziare che il sistema di monitoraggio elettronico può aiutare a ridurre il ricorso alla privazione della libertà, garantendo al contempo un controllo efficace della comunità.

Il Consiglio raccomanda tuttavia che l'impiego di questo sistema non debba sostituire in alcun modo l'esigenza fondamentale di costruire un rapporto significativo tra il personale competente e l'autore del reato, così come l'utilizzo della vigilanza elettronica deve sempre essere accompagnata ad altri interventi e/o misure di sostegno finalizzate al reinserimento sociale del condannato.²²²

I dispositivi più frequenti utilizzati nei diversi Paesi per questo tipo di monitoraggio sono caratterizzati da braccialetti o cavigliere elettroniche e da una Unità Locale di sorveglianza, installata nell'abitazione del detenuto ammesso alla

²²¹ R(2010) Regola 57. "*Allorché la sorveglianza elettronica è messa in atto nell'ambito di una supervisione di probation, essa deve essere completata da interventi concepiti per condurre alla reintegrazione e per aiutare la desistenza.*

Regola 58 "*Il livello di sorveglianza tecnologica non deve essere più invasivo del necessario in funzione di ogni singolo caso e deve tenere conto della gravità dell'inflazione commessa e dei rischi per la collettività.*

²²² CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 168.

misura alternativa, che riceve ed invia costantemente segnali all'agenzia preposta al monitoraggio del reo, riguardanti gli spostamenti compiuti all'interno del perimetro consentito, in cui il condannato può liberamente muoversi.

Questo significa che, poiché la comunicazione tra il braccialetto e il trasmettitore avviene esclusivamente nell'area all'interno della quale il sorvegliato può soggiornare, l'individuo è controllato soltanto se si trova all'interno di quest'area e non si possono reperire informazioni riguardanti i suoi spostamenti all'esterno del perimetro consentito.²²³

Il trasmettitore (braccialetto elettronico) è inoltre corredato di un apposito cinturino che evidenzia qualsiasi tipo di manomissione dello stesso generando allarmi.

Suddetti dispositivi utilizzano diverse tecnologie tra le quali sistemi a radio frequenza, GPS, riconoscimento vocale fino ad arrivare a metodi più innovativi come il microchip cutaneo.²²⁴

A seconda delle peculiari esperienze nazionali, sono di diversa natura le agenzie preposte ed incaricate dell'emissione di questi dispositivi: in alcuni casi la gestione degli stessi è affidata direttamente agli Istituti Penitenziari (Francia) mentre in altri casi ci si appoggia ad agenzie private.

L'Italia invece, costituisce un caso a sé, poiché la competenza riguardante la gestione delle informazioni e del sistema di sorveglianza elettronica applicata ai soggetti in esecuzione penale esterna, viene affidata interamente al Ministero degli Interni, una realtà pubblica ben diversa dalle istituzioni penitenziarie gestite dal Ministero della Giustizia.²²⁵

La stessa situazione diversificata si può ravvisare anche in riferimento ai costi sostenuti per la gestione di queste apparecchiature: in alcuni Paesi il costo è

²²³ LEONARDI F., *La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: l'esperienza europea*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2, 2013, pag. 82.

²²⁴ La sperimentazione del microchip sottocutaneo ha preso avvio da alcuni anni negli Stati Uniti. Nonostante le grandi aspettative, l'utilizzo di questo moderno sistema non sembra aver sortito vantaggi significativi rispetto ai modelli di monitoraggio più tradizionali. Sono sorte al contrario una serie di problematiche di carattere etico derivanti dall'uso troppo invasivo di questo sistema che sembra ledere eccessivamente la privacy del condannato.

²²⁵ PETRALLA E.V., CIARPI M, *op. cit.*, pag. 131.

interamente supportato dallo Stato, in altri invece è prevista una compartecipazione economica da parte del condannato beneficiario.

Attraverso l'analisi e lo studio della sorveglianza in Europa, si può osservare come non esista una modalità unica di usare i dispositivi elettronici, poiché ogni Nazione può adottare programmi anche molto diversi tra loro che usano la tecnologia con finalità di controllo sulle persone in ambito penale.

A causa delle enormi differenze dei sistemi penali infatti non è facile proporre una comparazione rispetto i modi e i tempi di introduzione della sorveglianza elettronica nei Paesi europei.²²⁶

Occorre tuttavia osservare che nei dibattiti sviluppatasi attorno all'introduzione dei dispositivi elettronici, accanto ai numerosi vantaggi precedentemente esposti, emergono anche dubbi circa l'utilizzo di queste apparecchiature: uno dei timori più forti per esempio è che l'uso sempre più massiccio della tecnologia possa spingere verso la ricerca di nuovi "utenti" da sottoporre a nuove pratiche di controllo.²²⁷

Inoltre sono state avanzate altre critiche che mettono in risalto il maggior rischio di stigmatizzazione cui potrebbe incorrere il soggetto che indossa il braccialetto elettronico e che potrebbe essere causa di desocializzazione e di chiusura sociale nei suoi confronti da parte della comunità.

Analizzando nello specifico la realtà italiana, si può desumere che il braccialetto elettronico è generalmente impiegato o per la vigilanza di persone sottoposte a custodia cautelare nella modalità degli arresti domiciliari oppure per il monitoraggio di soggetti condannati in via definitiva e ammessi alla detenzione domiciliare.

Dal punto di vista legislativo la possibilità di utilizzare dispositivi o altri strumenti per controllare persone sottoposte agli arresti domiciliari è prevista all'Art. 275-bis c.p.p.²²⁸, introdotto dall'Art. 16 del D.L. n. 341/2000, convertito in Legge 4/2001²²⁹ e

²²⁶ LEONARDI F., *op. cit.*, pag. 79.

²²⁷ HAVERKMP, MAYER, LÉVY, *cit.*, 2004, in LEONARDI F., *op. cit.*, pag. 81.

²²⁸ Art. 275-bis c.p.p. "1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

il cui secondo comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.²³⁰

Secondo queste disposizioni il giudice può disporre l'applicazione del braccialetto elettronico previa la sussistenza di alcune circostanze:

- Qualora il giudice lo ritenga necessario
- In rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare
- Quando il giudice abbia accertato la disponibilità delle apparecchiature da parte degli organi di polizia giudiziaria
- Purché l'interessato abbia espressamente fornito il proprio consenso a sottoporsi a questa forma di controllo.²³¹

L'Art. 2 del Decreto interministeriale 2 febbraio 2001 inoltre stabilisce che spetta alle questure ed ai comandi provinciali delle altre forze di polizia il compito di verificare, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'effettiva disponibilità degli strumenti elettronici, l'esistenza delle condizioni idonee atte a garantirne un corretto funzionamento e i tempi tecnici occorrenti per l'eventuale attivazione.²³²

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293 comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli".

²²⁹ Legge 4/2001 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 novembre 2000, n.341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia".

²³⁰ Legge 17/2014 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria". Tale legge, modifica la parte del contenuto dell'Art. 275-bis c.p.p., prevedendo che il giudice, all'atto di disporre la misura degli arresti domiciliari, deve prescrivere necessariamente procedure di controllo a distanza, salvo che le ritenga non necessarie.

²³¹ In riferimento a quest'ultimo requisito, la Legge 5 giugno 2012, n. 136 ha disposto che al momento dell'ingresso in istituto, la persona indagata o l'imputato devono dare il proprio consenso all'eventuale utilizzo dei braccialetti elettronici e che tale consenso deve essere immediatamente comunicato al giudice competente.

²³² CIARPI M., TURRINI VITA R., *op. cit.*, pag. 168.

La Legge 15 ottobre 2013, n. 119²³³, per il contrasto della violenza di genere, che ha convertito il decreto-legge n.93/2013, ha ulteriormente ampliato le possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, estendendole anche nei casi di previsione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista all'Art. 282-*bis* c.p.p.²³⁴

Allo stato dell'attuale disciplina normativa pertanto non vi sono ostacoli circa l'uso della sorveglianza elettronica nella detenzione domiciliare, poiché la norma che disciplina questo istituto, ne prevede l'eventuale impiego rimandando ai contenuti di cui l'Art. 275-*bis* c.p.p. per le specifiche modalità di attuazione.

²³³ Legge 119/2013 *“Conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.

²³⁴ Art. 282-*bis* c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare.

“Con il provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero si non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita”.

Capitolo 3

PENE INTRA ED EXTRAMURARIE A CONFORNTO

1. Il carcere e la sua storia

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il carcere non è sempre esistito.

Più precisamente la storia degli Istituti di pena come modalità punitive è relativamente recente e ha a che fare con il mondo della modernità giuridica.

Ciò non significa che in passato non esistessero luoghi di reclusione, ma solo che questi avevano scopi differenti dalla mera punizione del condannato prevista invece ai giorni nostri per un periodo di tempo più o meno lungo, commisurato all'entità del reato commesso.²³⁵

Il carcere come luogo di “nascondimento” per esempio, risale ai tempi dell'antica Roma, in cui il suo utilizzo era principalmente sotteso all'esigenza di mantenere in custodia i soggetti condannati all'esecuzione capitale.

Secondo i giuristi romani di diritto penale infatti, il carcere doveva essere riservato esclusivamente a quella che oggi verrebbe definita “custodia cautelare” e non avrebbe dovuto essere mai utilizzato come una mera punizione.²³⁶

Nell'antica Roma agli Istituti di pena veniva riservato un ruolo marginale poiché era radicata l'idea secondo cui l'interesse comune principale dovesse essere la vendetta, che esigeva primariamente la composizione in natura o in denaro e solo in secondo luogo, soprattutto nei casi più gravi, la morte del reo, la sua schiavitù o l'esilio.

²³⁵ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *Abolire il carcere*, Chiarelettere Editore, Milano, 2015, pag. 14.

²³⁶ Citazione di Ulpiano, giureconsulto romano il cui pensiero viene ripreso anche da Bartolo da Sassoferrato nel XIV secolo all'interno del “*Tractatus de carceribus*” secondo cui il carcere è il “*locus securus et horribilis, repertus non ad poenam, sed ad delinquentium, vel debitorum custodiam*” (Il carcere è un luogo sicuro e orribile, previsto non per la punizione ma per la custodia di malfattori o debitori).

Seppur non frequentemente dunque, l'utilizzo di questi luoghi era riservato a pochi soggetti, i quali rimanevano confinati, per un periodo limitato di tempo, all'interno di un "recinto"²³⁷ come quello che a Roma era ubicato sotto il Campidoglio: il Carcere Mamertino.²³⁸

Le descrizioni del luogo e delle relazioni che si instauravano tra il condannato ed il carnefice, rivelavano una brutalità ed una violenza tale da non presupporre alcuno spiraglio di libertà per il soggetto recluso, il cui destino era obbligatoriamente legato alla sua morte.

Dagli scavi condotti al carcere Mamertino sono venuti alla luce solo due ambienti sovrapposti fra loro: le *latumiae* e il *tullianum*: il primo termine deriverebbe dalle Latomie di Siracusa che erano delle cave in cui erano custoditi i criminali; il *tullianum* invece, deriverebbe dal latino "tullus" che significa "polla d'acqua".

Il primo ambiente serviva per la detenzione a scopo preventivo, in cui il detenuto era recluso in attesa della sentenza di condanna (o in rari casi di proscioglimento), nel secondo spazio invece venivano eseguite le condanne capitali oppure il reo veniva abbandonato e moriva di stenti.²³⁹

Secondo gli studi di Ulpiano, anche in epoca Medievale la pena veniva raramente scontata in carcere e anche le conclusioni di Rusche e Kirkheimer,²⁴⁰ mettono in evidenza come almeno nel primo Medioevo non fosse lasciato molto spazio per un sistema punitivo da parte dello Stato.

La rigida gerarchia sociale delle istituzioni feudali infatti riservava pochi momenti di conflittualità: o si obbediva al proprio signore, conformandosi agli obblighi da lui previsti, oppure ci si allontanava alla ricerca di maggior fortuna.

²³⁷ Etimologicamente la parola "carcere" deriva dal latino "carcer" il cui significato letterale è appunto recinto. Altra interpretazione invece fa derivare il termine dall'etimo ebraico "carcar" che significa tumulare, sotterrare.

²³⁸ Il carcere Mamertino (*Mamertinum*) o di San Pietro è stato il primo vero e, per lungo tempo, unico carcere a Roma, voluto, secondo le testimonianze di Tito Livio, dal quarto re di Roma Anco Marzio.

²³⁹ VIVIANI E., *Energie ribelli. Un percorso teorico-pratico per una sociologia del cittadino: ovvero la ricerca di un "linguaggio comune"*, Edizioni ETS, Pisa, 2015, pag. 59.

²⁴⁰ Vedere Capitolo I.

L'emergere di un primo interesse pubblico nei confronti delle modalità punitive si risolveva semplicemente nella trasformazione degli indennizzi pagati privatamente dal reo alla vittima.²⁴¹

All'interno delle città medievali dunque, nessun individuo poteva sfuggire al controllo delle istituzioni che in quel periodo erano rappresentate sia dal potere feudale che da quello inquisitorio della Chiesa.

Quest'ultima adottava un sistema disciplinare che ruotava attorno all'assoluzione del peccato attraverso la confessione ed esercitava un potere sia carcerario che inquisitorio: di concessione di grazia o di esecuzione delle pene capitali.²⁴²

Anche se questo equilibrio iniziale cominciò a vacillare in seguito all'accentramento dei poteri verificatosi nel tardo Medioevo, si può comunque osservare come in quest'epoca il carcere, anche dato il suo scarso utilizzo, non veniva ancora percepito come luogo principale di esecuzione delle pene.

È solo con l'inizio dell'Età Moderna che la situazione comincia a modificarsi, soprattutto a seguito di una serie di fenomeni sociali analizzati dettagliatamente da Rusche e Kirkheimer nella loro opera.

Si abbandonano il risarcimento privato e le pene pecuniarie e, al posto delle punizioni corporali inflitte al condannato, si opta per la soluzione detentiva che consente, alla stregua dei principi illuministici, una maggior precisione nella corrispondenza fra reato e pena mediante l'introduzione delle prime forme di correzione e rieducazione del reo.²⁴³

²⁴¹ PARENTE A., *La chiesa in carcere*, Ufficio Studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della giustizia, Roma, 2007, pag. 50.

²⁴² PAONE S., *La città che esclude*, in VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 60.

²⁴³ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 17.

2. Il carcere come luogo dell'esclusione

L'obiettivo principale della pena detentiva dovrebbe essere quello di far sì che, durante la carcerazione, e in ragione a questa, il detenuto "impari" e non sia più messo nelle condizioni di delinquere. La presenza di un lavoro congiunto tra l'autore del reato e i professionisti coinvolti nell'ambiente carcerario (psicologi, assistenti sociali, educatori) dovrebbe portare il detenuto, una volta scontata la pena, ad avere un differente tipo di consapevolezza che lo possa condurre a vivere una vita entro i limiti della legalità.

Alla luce dei numerosi dibattiti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni tuttavia, sono sempre più frequenti le posizioni di esperti e studiosi che condividono l'idea secondo il cui il carcere moderno non rappresenti più il tradizionale istituto di tipo correttivo e rieducativo per il soggetto deviante.

Si sta affermando la considerazione secondo cui quando i detenuti, a fronte di una condanna detentiva, vengono incarcerati, si ritrovano relegati in uno spazio disumano, controllato e sorvegliato, all'interno del quale si attuano continui meccanismi di stigmatizzazione e di etichettamento, che conducono ad una progressiva perdita di autonomia e di capacità gestionale della loro vita.²⁴⁴

Per poter adeguatamente comprendere questo aspetto occorre operare *in primis* un'analisi della condizione sociale della popolazione detenuta, al fine di verificare quali siano stati quei percorsi che hanno portato il soggetto stesso ad essere recluso.

Bisogna cioè ricostruire l'*iter* che la persona ha intrapreso verso il luogo dell'esclusione, il carcere appunto, allontanandola dal "normale" contesto di vita sociale.

Esiste una linea molto sottile tra il mondo della marginalità e quello dell'esclusione: in genere il detenuto è un soggetto che ha vissuto per molto tempo nel mondo della marginalità sia fisica che sociale e che, tramite la sua condotta inappropriata, viene condannato a scontare una pena intramuraria.

Tuttavia occorre chiarire che il carcere rappresenta pur sempre l'estrema *ratio*, ovvero la tappa finale, ma non obbligatoria, potenzialmente raggiungibile dal

²⁴⁴ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 75.

soggetto marginale il quale, però, può continuare a vivere in una condizione di deprivazione sociale senza essere necessariamente recluso a causa di azioni immorali o contrarie alla legge.²⁴⁵

La marginalità rappresenta ancora un mondo in cui è possibile offrire al soggetto un'occasione che lo aiuti, se sostenuto correttamente dalla società o dalle istituzioni presenti sul territorio, a costituirsi come nuova risorsa per la comunità; al contrario il processo di esclusione che individua nel carcere la sua forma più evoluta, segna un punto di frattura incolmabile fra l'individuo e la società stessa, rottura che rappresenta un punto di non ritorno dal quale risulta difficile, se non impossibile, uscirne.²⁴⁶

Opinioni sempre più diffuse²⁴⁷ concordano inoltre nel ritenere che il carcere possa essere definito una vera e propria “scuola del crimine” all'interno della quale il soggetto recluso invece che intraprendere, come dovrebbe prevedere la tradizionale prassi, un percorso riabilitativo e di reinserimento sociale, in assenza di un'adeguata rete di sostegno, affina ulteriormente le proprie tecniche delinquenziali che sarà portato a sperimentare una volta scontata la propria pena.

In questo modo il rischio di recidiva per il detenuto non solo non si stabilizza entro limiti moralmente o legalmente accettabili, ma anzi aumenta drasticamente.

Spesso gli istituti di pena non dissuadono nessuno dal commettere ulteriori crimini, rieducano raramente, e rovinano molto spesso le vite di quei soggetti che si trovano in bilico tra marginalità ed illegalità.²⁴⁸

A ulteriore sostegno di queste tesi occorre inoltre considerare le condizioni disumane e immorali in cui il detenuto è costretto a vivere all'interno delle mura carcerarie.

Nel nostro paese, costituito da 60 milioni di persone, se ne contano almeno 65.000 in stato di detenzione; questo dato significativo non solo deve imporre una presa di

²⁴⁵ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 91.

²⁴⁶ *Ibidem.*

²⁴⁷ Tra coloro che sostengono questa tesi occorre ricordare Massimo De Pascalis, Direttore Generale dell'Istituto degli Studi Penitenziari.

²⁴⁸ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 4.

coscienza del fenomeno dell'incarcerazione, ma deve anche stimolarne una conoscenza più approfondita.

La sensazione che si percepisce visitando in carcere, è quella di entrare in contatto con una città dentro la città, un luogo estraneo e sconosciuto, ma allo stesso tempo presente all'interno del tessuto sociale di cui viviamo.²⁴⁹

Il perimetro delle mura carcerarie delimita il rapporto con lo spazio cittadino: chi è recluso e deve stare dietro le sbarre viene etichettato come “carcerato”, come “diverso” rispetto a chi, non avendo deviato, è un cittadino “normale”.²⁵⁰

Questa dicotomia “normale-detenuto” “cittadino-carcerato” si riproduce anche fisicamente, dato che il reo è costretto a vivere all'interno di un luogo “altro”, estraneo alla comunità ma insediato all'interno della stessa.

Questa situazione paradossale risulta degradante a livello psicologico per molti detenuti, la maggior parte dei quali fa uso di farmaci, ansiolitici e antidepressivi (che non assumevano prima della detenzione); inoltre tanto maggiore è il tempo di permanenza all'interno delle mura carcerarie, tanto più risulteranno incapaci a gestire se stessi, la propria vita, le proprie ansie e la propria salute una volta reinseriti in società.²⁵¹

All'interno del carcere il tempo sembra fermarsi e non passare mai e, dalle testimonianze delle persone che vi hanno vissuto²⁵², la sola speranza per il detenuto è quello di essere impiegato in attività di cura della struttura.

A questo si aggiungono altri fattori altrettanto significativi tra cui: condizioni di vita inadeguate, carenze strutturali, mancanza di operatori qualificati o di attività

²⁴⁹ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 92.

²⁵⁰ GOFFMAN E., *Identità negata*, Giuffrè Editore, Milano, 1983. Faccio qui riferimento al processo di “stigmatizzazione” analizzato dall'autore in questo libro. Suddetto processo è un fenomeno sociale che attribuisce una connotazione negativa a un membro o un gruppo della comunità in modo da declassarlo a un livello inferiore. Viene a tal proposito usato per identificare i soggetti devianti i quali, a fronte di questo stigma, continueranno a mettere in atto condotte compatibili e consone a questa etichetta loro attribuita, per non deludere le aspettative della comunità stessa.

²⁵¹ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 95.

²⁵² Faccio qui riferimento a una serie di testimonianze da me raccolte durante la mia personale esperienza di tirocinio presso la ONLUS “Araba Fenice” di Viareggio che verrà ulteriormente approfondita nei prossimi capitoli.

risocializzanti fino ad arrivare all'assenza di una contestuale presa in carico del detenuto da parte dei servizi sociali territoriali competenti una volta scarcerato²⁵³.

Di conseguenza chi entra in carcere, nessuno escluso, viene omologato ad un regime generale di anonimato mortificante.

I rei vengono “maltrattati” quanto basta perché avvertano l'ospitalità del luogo e la sua funzione punitiva e ciò li porta ad essere colpiti nel vivo dei loro diritti personali e nella loro dignità.

2.1 L'altro carcere

Lo stesso sistema carcerario, seppur percepito come luogo dell'esclusione e della privazione di autonomia e libertà può, al contempo, celare al proprio interno una serie di dinamiche relazionali positive per chi lo abita.

Ciò che è importante sottolineare è proprio la forza delle relazioni umane che si possono instaurare sia tra i detenuti che tra gli questi ultimi e gli operatori.

I passati e i vissuti di ciascun soggetto si intrecciano significativamente e questo non può che generare rapporti di mutuo-aiuto e di supporto reciproco tra gli abitanti del carcere.

Queste stesse dinamiche possono talvolta assolvere una funzione “psicoterapeutica”: un profondo confronto tra detenuti e compagni di cella permette di esprimere le sensazioni più profonde, uno sfogo di rabbia e di dolore.²⁵⁴

Le reti di sostegno che si vengono a generare sono solide, durature, e destinate a sopravvivere anche fuori dalle mura detentive; essendosi create in maniera spontanea, esse sono in grado di sprigionare l'umanità più bella che ognuno ha dentro di sé.

Sono questi stessi rapporti che danno forza ai soggetti reclusi i quali trovano, nei propri “simili”, un supporto cui ancorarsi nei momenti di difficoltà e di incertezza.

²⁵³ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 30.

²⁵⁴ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 96.

Accanto a queste relazioni più informali, anche le dinamiche generatesi tra i detenuti e gli operatori possono produrre ottimi vantaggi ai fini di un maggior sostegno del soggetto che può trovare un supporto psicologico o un aiuto anche una volta uscito dall'istituto di pena.

3. Il problema del sovraffollamento carcerario

Altra questione meritevole di analisi è quella riguardante la condizione del detenuto in cella e il problema del sovraffollamento carcerario che tutt'oggi, seppur con minor incidenza rispetto al passato, affligge i principali Istituti di pena italiani.

Negli ultimi anni si è parlato molto di questo aspetto, a partire dai media che l'hanno spesso stigmatizzato riducendolo al problema principale del nostro sistema penitenziario.

Il grande interesse mediatico attorno a suddetta questione si è scatenato recentemente a seguito della così detta “sentenza Torreggiani” per cui l'Italia, nel 2013, è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) a risarcire il detenuto Mino Torreggiani e altre sei persone le quali avevano presentato ricorso lamentandosi delle condizioni detentive disumane in cui erano costretti a vivere.²⁵⁵

Ancor prima di entrare nel merito della questione, occorre tuttavia osservare che il problema del sovraffollamento carcerario non è di natura così recente poiché, seppur emerso con grande preponderanza sulla scia dell'onda mediatica solo negli ultimi anni, la situazione dell'invivibilità nel carcere era già conosciuta dagli esperti del settore i quali avevano già evidenziato la presenza di un numero di detenuti in cella nettamente superiore al limite moralmente e legalmente consentito.

²⁵⁵ VIVIANI E., *op. cit.*, pag. 97.

A sostegno di questa tesi è utile riportare alcuni contenuti estratti dai rapporti annuali redatti dall'associazione Antigone.²⁵⁶

3.1 Il provvedimento di indulto

Nel terzo Rapporto di Antigone del 2004, l'associazione rileva, che alla fine dell'anno precedente, erano 54.237 i detenuti nelle carceri italiane, dato in flessione dopo l'agosto del 2003, quando è stata raggiunta la quota massima di 56.751 detenuti.

*“Abbandonate a se stesse, le carceri sono tornate a essere pura sofferenza [...]. In carcere ci si va perché si deve e non resta che contare i giorni, sperando di cavarsela in buona salute”*²⁵⁷

Rispetto alla capienza regolamentare ammessa, già nel 2004 l'associazione aveva rilevato dunque un indice di sovraffollamento superiore del 30%: 55.000 detenuti presenti contro i 41.000 posti letto disponibili.

Veneto, Friuli, Piemonte e Valle d'Aosta erano le regioni più sovraffollate in alcune delle quali si superava addirittura la “capienza tollerabile”.²⁵⁸

Dal 1991 al giugno del 2006, i detenuti sono raddoppiati, superando le 61.000 unità: nel giugno del 1992 le persone in carcere erano già diventate 44.424, nel

²⁵⁶ Antigone è un'associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, nata alla fine degli anni ottanta nel solco della omonima rivista contro l'emergenza promossa, tra gli altri, da Massimo Cacciari, Stefano Rodotà e Rossana Rossanda. È un'associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che, a diverso titolo, si interessano di giustizia penale. In particolare Antigone promuove elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere anche attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione; cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, comunque attinenti all'innalzamento del modello di civiltà giuridica del nostro Paese, anche attraverso la pubblicazione del quadrimestrale *Antigone*.

²⁵⁷ ANASTASIA S. (Presidente nazionale associazione Antigone) in *Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, www.ristretti.it, 30/10/2015.

²⁵⁸ Dati presenti nel *Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, in www.ristretti.it, 30/10/2015.

giugno 1999 erano 51.814 e nel giugno del 2006, 61.224, numero che si è arrestato solo grazie all'intervento del governo italiano attraverso il provvedimento di Indulto.

A fronte di questa situazione preoccupante, che vedeva un aumento repentino e inarrestabile della popolazione carceraria, il legislatore italiano è intervenuto mediante l'approvazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 relativa al provvedimento di indulto.²⁵⁹

Suddetto provvedimento è nato proprio con l'intento esplicito di rimediare a una situazione di sovraffollamento carcerario che ha contribuito a porre nel tempo seri interrogativi sulla validità del sistema di esecuzione penale italiana.

La funzione dell'indulto quindi è stata quella di riportare il sistema penitenziario all'interno dei parametri della legalità e di permettere condizioni di esecuzione della pena compatibili ai principi posti a tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.²⁶⁰

Attraverso la concessione di questo istituto dunque, il legislatore italiano ha previsto la scarcerazione anticipata per tutti quei soggetti i cui reati siano stati commessi prima del 2 maggio 2006, puniti entro i tre anni di pena detentiva o con pene pecuniarie non superiori a 10.000 Euro (sole o congiunte a pene detentive). Il provvedimento ha inoltre previsto uno sconto di tre anni per coloro che erano stati condannati a una pena detentiva di maggiore durata, ma purché avessero commesso il fatto precedentemente alla data sopraindicata.

Sono rimasti tuttavia esclusi da questo provvedimento di clemenza alcuni soggetti condannati per specifiche tipologie di reato.²⁶¹

²⁵⁹ Legge 241/06 "Concessione di indulto".

²⁶⁰ TORRENTE G., *Indulto. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità*, in www.ristretti.it pag. 1., 31/10/2015.

²⁶¹ L'indulto, infatti, non si applica ai colpevoli di diversi delitti, tra i principali quelli concernenti: associazione sovversiva, reati di terrorismo, strage, sequestro di persona, banda armata, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, associazione di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, usura, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2006, oltre 2.845 persone hanno beneficiato della legge sull'indulto e sono tornate in libertà; si tratta di un numero di scarcerazioni particolarmente significativo che ha raggiunto in totale le 24.256 unità.

Se al luglio 2006 sul totale della popolazione carceraria i detenuti con sentenza definitiva raggiungevano il 62% e gli imputati il 35.1%, dopo l'indulto il numero dei detenuti era sceso al 41.6% contro il 54.8% di imputati.²⁶²

Suddetto provvedimento ha inoltre influito in maniera significativa sul numero della popolazione straniera detenuta: delle persone che ne hanno beneficiato, circa 9000 erano infatti di nazionalità straniera.

Pur avendo drasticamente ridotto la popolazione carceraria nell'ottica di un obiettivo di deflazione degli Istituti di pena, la legge sull'indulto è stata oggetto di numerose critiche, la maggior parte delle quali hanno avuto ripercussioni a partire dal piano mediatico.

Il progressivo incremento delle critiche infatti ha generato nel tempo l'idea condivisa dall'opinione pubblica secondo cui l'indulto avrebbe provocato un aumento di insicurezza sociale, causato da un notevole incremento del numero di reati commessi proprio da coloro che, avendo beneficiato di questo provvedimento, erano stati scarcerati ed erano ritornati in libertà.²⁶³

Al fine di sfatare queste considerazioni in parte erranee, frutto probabilmente di un'esasperazione delle informazioni prodotte dai *mass media*, è nata l'idea di provvedere ad un monitoraggio sul comportamento recidivante degli indultati al fine di verificare, sulla base di dati empirici, se i tassi di recidiva dei soggetti indultati fosse in effetti statisticamente superiore rispetto ai tassi di recidiva "ordinari" previsti per i detenuti non indultati.

²⁶² CIARPI M., *op. cit.*, pag. 358.

²⁶³ TORRENTE G., *op. cit.*, in www.ristretti.it pag. 2, 20/10/2015.

3.1.1 *Indulto e recidiva: le prime ricerche sul panorama italiano*

Sono numerose le ricerche ed i monitoraggi sui tassi di recidiva che sono stati condotti dopo ed in correlazione al provvedimento di indulto adottato nel 2006.

Sudette analisi sono tese a fornire dati empirici al fine di valorizzare e promuovere l'efficacia, seppur parziale, della legge del 2006, che è stata invece oggetto di numerose critiche, esacerbate dai *mass media* e dall'opinione pubblica.

Una tra le ricerche più significative è quella presentata nel 2009 da Giovanni Torrente²⁶⁴, la quale costituisce l'ideale proseguimento di un monitoraggio sulla "recidiva degli indultati" che, fino a quel momento, aveva già conosciuto tre precedenti momenti di verifica (sempre condotti dallo stesso studioso con la collaborazione di altri colleghi tra cui Giovanni Jocteau²⁶⁵): il primo dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento, il secondo dopo 17 mesi e il terzo dopo 26 mesi e 15 giorni.²⁶⁶

Le tre valutazioni precedenti avevano tutte espresso un giudizio positivo sugli effetti dell'istituto del 2006 anche se i dati emersi devono essere letti ed interpretati attentamente, soprattutto perché l'arco temporale di riferimento coperto da suddette analisi è abbastanza ristretto (soprattutto nei primi due monitoraggi) e quindi non pienamente rappresentativo della realtà.

Prima di addentrarsi nel merito delle ricerche, occorre chiarire il significato che Torrente e i suoi collaboratori hanno attribuito al concetto di "recidiva": essi non fanno riferimento al suo significato tecnico giuridico espresso ai sensi dell'ex Art. 99 c.p.; il comportamento recidivante infatti, ricomprende in senso lato, tutti i reingressi in carcere dei soggetti beneficiari del provvedimento di indulto.

Questa scelta metodologica permette di ricoprire, in tutte le analisi, un campione di soggetti molto più ampio ed eterogeneo, ammettendo anche la possibilità di

²⁶⁴ TORRENTE G., *Perché l'indulto ha fatto bene al carcere e alla società. Indulto e recidiva: aggiornamento al 30 giugno 2009*, in www.abuonodiritto.it, 1/11/2015.

²⁶⁵ GIOVANNI TORRENTE è docente di diritto penale e penitenziario all'Università di Torino. GIOVANNI JOCTEAU è dottore di ricerca presso l'Università di Torino.

²⁶⁶ TORRENTE G. JOCTEAU G., *Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento*, 2007, in www.osservatorioantigone.it, 1/11/2015.

TORRENTE G., *Indulto. Tutta la verità nient'altro che la verità*, 2008, in www.osservatorioantigone.it, 1/11/2015.

ricomprensione coloro che, al momento del provvedimento, stavano usufruendo di una misura alternativa alla detenzione (soprattutto affidamento in prova al servizio sociale) per poi beneficiare del provvedimento di indulto: ciò ha in definitiva permesso di ottenere una maggior validità dei risultati.

I dati della prima ricerca, aggiornati al 16 febbraio 2007 (sei mesi dopo il provvedimento) mostravano come, a partire dal 1 agosto 2006, fossero uscite dal carcere, a seguito del provvedimento di clemenza, 25.694 persone di cui la grande maggioranza nel mese di agosto. Il numero di soggetti che avevano poi usufruito del provvedimento nei mesi successivi era diminuito progressivamente.

Di questi, al 16 febbraio 2007, ne erano rientrati in carcere esattamente 2.855, pari all'11.11% dei soggetti che avevano usufruito del provvedimento. Il tasso di recidiva appare qui molto basso.

Per quanto riguarda invece i rientri in carcere dei soggetti beneficiari del provvedimento che scontavano la pena in misura alternativa al carcere, occorre sottolineare come i dati allora a disposizione avessero impedito di fornire una completa rappresentazione del fenomeno: i numeri forniti dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna comunque avevano mostrato come, su un totale di 21.272 casi in carico al 31 luglio 2006, grazie al provvedimento di indulto, ne fossero cessati 17.290, rilevando un tasso di recidiva pari al 6%.²⁶⁷

²⁶⁷ TORRENTE G., JOCTEAU G., *op. cit.*, pag.17, in www.osservatorioantigone.it, 2/11/2015.

L'arco temporale e la scelta del campione hanno tuttavia subito pesanti condizionamenti nel momento in cui le scelte di metodo si sono confrontate con l'organizzazione del ministero della Giustizia nella raccolta dei dati statistici. Le cifre presentate sono il frutto di una rielaborazione su dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Come noto, l'esecuzione penale nel nostro paese è suddivisa fra l'area penale interna, competente sull'esecuzione delle pene all'interno degli stabilimenti penitenziari, e l'area penale esterna, competente sull'esecuzione delle misure alternative al carcere. A tale divisione corrisponde una parallela struttura organizzativa degli uffici che coinvolge anche l'ambito statistico. All'interno di tale strutturazione organizzativa, i dati statistici relativi all'esecuzione penale interna sono raccolti dall'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato, mentre i dati relativi all'area penale esterna sono raccolti dall'Osservatorio delle misure alternative presso la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna. Tale modalità organizzativa pone dei seri problemi al ricercatore interessato all'analisi delle statistiche sull'universo dell'esecuzione penale in quanto impone di presentare le medesime richieste a due differenti uffici, non coordinati fra loro, strutturati in maniera differente e con sistemi di raccolta dati differenti. Tali difficoltà, inoltre, si rivelano maggiori nel momento in cui emerge che i due uffici trattano, in parte, gli stessi temi, ma con prassi organizzative, nella raccolta ed elaborazione dei dati statistici, sostanzialmente differenti. In materia di indulto, ad

Nel secondo monitoraggio condotto dopo 17 mesi dal provvedimento, il tasso di recidiva per gli ex detenuti aveva raggiunto il 20,64%, (+0,8% al mese) contro il 13,35% per i soggetti dimessi dalla misura alternativa (+0,7% al mese).

I dati esposti da Torrente nella terza analisi invece, sono aggiornati al 15 ottobre 2008, e ricomprendono un lasso di tempo di 26 mesi e 15 giorni.²⁶⁸

Il calcolo della recidiva dei beneficiari, aggiornata a quest'ultimo arco temporale, è stato nuovamente effettuato come per le precedenti valutazioni, sia sulla totalità dei detenuti liberati che hanno beneficiato del provvedimento di indulto (27.607 totali), sia su un campione di 7.615 soggetti dimessi dalla misura alternativa, corrispondente a coloro che avevano usufruito della misura dopo un periodo di detenzione.²⁶⁹

I dati mostrano qui un tasso di rientri in carcere pari al 26,97% fra gli ex detenuti e al 18,57% fra coloro che erano in misura alternativa al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'ultima ricerca datata al 2009, quella su cui mi soffermo maggiormente, ha ricompreso un campione composto dalla totalità dei soggetti beneficiari dell'indulto provenienti dal carcere, pari a 27.965 unità, e un campione di soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge sull'indulto, stavano scontando una pena in misura alternativa, pari a 7.829 unità.

La tabella qui sotto riportata mostra come, alla luce delle ultime analisi condotte, la recidiva abbia riscontrato un tasso del 30,31% fra coloro che stavano scontando una pena in carcere e del 27,78% fra i beneficiari di una misura alternativa.

esempio, si è fatto prevalentemente riferimento a dati forniti dall'Ufficio per lo Sviluppo e per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato del DAP, il quale ha svolto un monitoraggio sulle liberazioni e sui reingressi in carcere, sia dei soggetti provenienti dal carcere, sia di parte dei soggetti liberati dalla misura alternativa.

²⁶⁸ TORRENTE G., *op. cit.*, 2008, in www.osservatorioantigone.it, 3/11/2015.

²⁶⁹ TORRENTE G., *Indulto. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità*, pag.7, in www.ristretti.it, 3/11/2015.

Tabella 1. Recidiva dei beneficiari del provvedimento di Indulto

	Numero di dismessi	Numero di rientrati	Tasso di recidiva
Beneficiari provenienti dal carcere	27.965	8.477	30,31%
Campione di beneficiari provenienti dalla misura alternativa	7.828	1.705	21,78%
Totale	35.794	10.182	28,45%

Queste percentuali hanno determinato un giudizio più positivo riguardo la legge del 2006 in termini di recidiva dei beneficiari.

Il dato su questo aspetto ha offerto infatti ipotesi di ricerca che si sono mosse nella direzione opposta rispetto all'opinione prevalente, che associava il provvedimento di clemenza ad un aumento della criminalità: *“la chiave di lettura offerta dai dati attualmente disponibili ha suggerito piuttosto che la possibilità offerta attraverso la scarcerazione anticipata, abbinata alla minaccia di scontare la pena comminata con la sentenza di condanna maggiorata del residuo pena precedentemente abbuonato in caso di commissione di un nuovo reato, abbiano prodotto un effetto deterrente nei confronti di una parte dei beneficiari, rendendo di fatto inferiore il rischio di commissione di nuovi reati da parte dei beneficiari”*.²⁷⁰

²⁷⁰ TORRENTE G., *Perché l'indulto ha fatto bene al carcere e alla società. Indulto e recidiva: aggiornamento al 30 giugno 2009*, in www.abuonodiritto.it 2009, pag. 3.

Nella tabella successiva si mette in evidenza il tasso di recidiva rilevato nei diversi monitoraggi a fini comparativi.

Tabella 2. Tasso di recidiva nei diversi monitoraggi

Periodi rilevazione	Recidiva ex detenuti	Recidiva dismessi dalla misura alternativa
Dopo 6 mesi	11,11% (+1,85% al mese)	6% (+1% al mese)
Dopo 17 mesi	20,64% (+0,87 al mese)	13,35% (+0,67% al mese)
Dopo 26 mesi e 15 giorni	26,97% (+0,67% al mese)	18,57% (+0,55% al mese)
Dopo 35 mesi	30,31% (+0,31% al mese)	21,78% /+0,38% al mese)

Ulteriori considerazioni espresse da Torrente hanno riguardato inoltre il confronto tra il tasso di recidiva delle persone scarcerate e di quelle che invece provenivano da un percorso di misura alternativa.

Anche in quest'ultimo caso, così come dimostrato da altre ricerche sullo stesso tema,²⁷¹ è emersa la considerazione secondo cui i soggetti che provenivano da un percorso di esecuzione penale non detentivo (misure alternative) presentavano in media comportamenti recidivanti inferiori in termini percentuali, rispetto a quelli che avevano scontato una pena intramuraria.

A conferma di questa tesi, per i soggetti aventi alle spalle un'esperienza di pena detentiva, il monitoraggio del 2009 ha tentato di analizzare il rapporto fra il tasso di recidiva e il numero delle precedenti carcerazioni per il soggetto recidivante: i dati aggiornati al 30 giugno 2009 hanno confermato la presenza di una stretta correlazione tra l'aumento del numero delle precedenti carcerazioni ed il tasso di recidiva rilevato.

Degli 11.086 soggetti scarcerati alla prima esperienza detentiva infatti, solo il 18% è stato ricondannato ad una pena detentiva nei successivi 35 mesi, contro invece

²⁷¹ Qui occorre ricordare le ricerche condotte da Tucci e Santoro nel 2006 e da Leonardi nel 2007 che verranno analizzate successivamente.

il 52,52% di recidiva per coloro che, nelle stesse condizioni del primo gruppo, provenivano da 5 o più esperienze di precedenti incarcerazioni.

Nella tabella qui riportata viene individuato il tasso di recidiva in corrispondenza al numero delle carcerazioni dei soggetti condannati.

Tabella 3. Recidiva rispetto al numero di precedenti carcerazioni. Soggetti provenienti dal carcere

Numero di precedenti carcerazioni	Numero dimessi	Numero rientrati	Tasso di recidiva
Nessuna	11.086	2.038	18,38%
Una	5.249	1.421	27,07%
Due	3.310	1.109	35,50%
Tre	2.330	918	39,40%
Quattro	1.786	783	43,84%
Cinque e oltre	4.204	2.208	52,52%
Totale	27.965	8.447	30,31%

Anche per quanto riguarda i soggetti ammessi a misure alternativa si è osservato, sulla base dei dati esposti nella ricerca, che il tasso di recidiva sia aumentato progressivamente con l'aumento del numero delle precedenti carcerazioni: *“tuttavia, pur aumentando progressivamente, i tassi di recidiva dei soggetti con numerose esperienze detentive alle spalle sono rimasti sempre su livelli inferiori rispetto a quelli riscontrati fra le persone provenienti dal carcere. Nel caso del campione di liberati dalla misura alternativa, ad esempio, meno di uno su quattro fra i soggetti con alle spalle due esperienze detentive ha fatto nuovamente reingresso in carcere nei 35 mesi che hanno seguito l'indulto, mentre più del 60% dei soggetti con alle*

*spalle cinque detenzioni ed oltre non ha nuovamente commesso reati nel periodo in considerazione.*²⁷²

La tabella qui sotto riporta, come la precedente, i tassi di recidiva rapportati alle precedenti carcerazioni, ma per i soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione.

Si osserva che il tasso di recidiva per il i soggetti ammessi a misure alternative sia inferiore rispetto a quello riscontrato per la popolazione carceraria anche e soprattutto per la minor vastità del campione di riferimento.

Tabella 4. Recidiva in relazione al numero di precedenti carcerazioni, Soggetti provenienti dalla misura alternativa.

Numero di precedenti carcerazioni	Soggetti dismessi	Soggetti rientrati	Tasso di recidiva
Nessuna	3.295	478	14,51%
Una	1.651	329	19,93%
Due	978	238	24,34%
Tre	606	177	29,21%
Quattro	429	145	33,80%
Cinque e oltre	870	228	38,85%
Totale	7.829	1.705	21,78%

La parte conclusiva della ricerca di Torrente si è concentrata sulla classificazione dei tassi di recidiva calcolati su base regionale per la generalità dei beneficiari della legge sull'indulto, senza fare distinzione tra il percorso carcerario e la concessione delle misure alternative.

²⁷² TORRENTE G., *Perché l'indulto ha fatto bene al carcere e alla società. Indulto e recidiva: aggiornamento al 30 giugno 2009*, in www.abuonodiritto.it 2009, pag. 6.

Tra le regioni in cui sono spiccati i più elevati tassi di recidiva troviamo la Campania, la Toscana, la Puglia, la Sardegna e la Liguria.

Concludendo, lo studioso osserva come, alla luce dei dati emersi dalla ricerca, si può affermare che i beneficiari dell'indulto presentino in media tassi di recidiva inferiori rispetto ai detenuti "ordinari" che hanno scontato la loro pena in carcere.

Questa considerazione non solo collide con l'opinione diffusa, secondo cui si abbia assistito ad un aumento degli effetti criminogeni in seguito al provvedimento di clemenza adottato nel 2006, ma anzi si può affermare che, soprattutto per coloro che provenivano da una sola esperienza detentiva alle spalle, il provvedimento di indulto abbia costituito uno strumento efficace per sfuggire dai circuiti devianti all'interno del carcere.

Un'altra conclusione rilevante della ricerca ha evidenziato che, coloro che scontavano una misura alternativa alla detenzione, si sono mostrati meno recidivi rispetto a chi proveniva dal carcere.

*“Lo studio condotto attraverso il rapporto fra tassi di recidiva e numero di precedenti carcerazioni ha permesso di evidenziare come all'interno delle attuali politiche penali ci sia lo spazio per un maggiore utilizzo di misure alternative alla carcerazione nell'ottica di una riduzione dei comportamenti recidivanti. Inoltre, in apparente contraddizione, il fatto che lo scarto percentuale fra recidivanti provenienti dal carcere e provenienti dalla misura alternativa sia meno evidente rispetto a quello riscontrato in altre ricerche, offre ulteriori argomentazioni a favore di un incremento nell'utilizzo di tali misure”.*²⁷³

3.1.2 Misure alternative alla detenzione e recidiva: le ricerche sul panorama italiano

Accanto alle forme di monitoraggio precedentemente esposte, il panorama italiano, pur essendo povero di ricerche in grado di fornire validi risultati empirici sui

²⁷³ TORRENTE G., *op. cit.*, pag.10 in www.abuonodiritto.it, 4/11/2015.

tassi di recidiva correlati ai benefici delle misure alternative alla detenzione, può vantare la presenza di due studi svolti rispettivamente nel 2006 e nel 2007.

Il primo è stato condotto da Emilio Santoro e Raffaella Tucci²⁷⁴, mentre il secondo è frutto delle ricerche di Fabrizio Leonardi,²⁷⁵ direttore dell'Osservatorio delle misure alternative presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.

Entrambe le ricerche partono da una considerazione iniziale: il fenomeno della recidiva, oltre a essere poco conosciuto, sia rispetto alla sua consistenza, sia alle caratteristiche che lo contraddistinguono, costituisce oggi un parametro fondamentale per misurare il successo o l'efficacia di un'attività rieducativa: la mancanza di recidiva infatti è indice di un buon risultato ottenuto grazie all'obiettivo risocializzante della pena (sottoforma di misura alternativa); al contrario, la reiterazione del reato dovrebbe segnalare l'inefficacia della misura.²⁷⁶

In passato invece, per valutare il successo o l'insuccesso delle misure alternative si faceva solo ed esclusivamente riferimento al numero di provvedimenti revocati, i cui i dati sono stati resi disponibili a partire dal 1999.

Un numero elevato nelle revoche dei percorsi alternativi alla detenzione era indice del fallimento delle stesse. Tuttavia i motivi alla base di suddette revoche possono essere molteplici, e non tutti imputabili al soggetto sottoposto alla misura alternativa. Non essendo dunque la revoca un indicatore così affidabile, alla luce delle nuove ricerche, la recidiva comincia a diventare un fenomeno maggiormente rilevante e a porsi come oggetto di nuovi studi.

²⁷⁴ SANTORO E., TUCCI R., *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n.1, Ministero della Giustizia, 2006.

EMILIO SANTORO è professore di Filosofia del Diritto e di Sociologia della pena e delle devianze presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.

RAFFAELLA TUCCI è avvocato e ricercatrice de "L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità".

²⁷⁵ LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n.2, Ministero della Giustizia, 2007, pag. 20.

²⁷⁶ A tal proposito vedere: SANTORO E., TUCCI R., *op.cit.*, 2006, LEONARDI F., *op. cit.*, 2007, MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*

Per questa serie di motivi, prima di addentrarsi nel merito delle ricerche, occorre chiarire il concetto di recidiva dal momento che esistono varie connotazioni.

Dal punto di vista prettamente giuridico, secondo il diritto penale la recidiva è una circostanza che, ai sensi dell'Art. 99 c.p., comporta un aumento della pena per chi “dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro”.

Tuttavia la recidiva può essere definita con altre accezioni: in senso criminologico per esempio è recidivo colui che dopo essere stato condannato commette un nuovo reato anche se questo non viene scoperto. In senso penitenziario infine si può definire recidivo chi si trova in carcere o in misura alternativa alla detenzione dopo esservi già stato per scontare una o più precedenti condanne.²⁷⁷

La prima ricerca svoltasi nel 2006 per esempio, ha avuto come obiettivo primario quello di valutare l'incidenza sulla recidiva dei percorsi di reinserimento sociale operati attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione per alcuni soggetti circoscritti alla regione Toscana.

I ricercatori hanno campionato, a partire dai dati forniti dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, un elevato numero di soggetti provenienti da percorsi di affido in prova (distinguendo il percorso di affido ordinario da quello terapeutico) mediante la costituzione di due schede: una “griglia giuridica” in cui sono stati raccolti tutti i dati riguardanti il percorso penale degli individui campionati, e una “griglia sociologica” contenente invece tutte le informazioni sull'ambiente socio familiare e sui percorsi occupazionali svolti da questi.

Più precisamente sono state rilevate tutte le condanne e le misure di cui i soggetti hanno usufruito dal 1975 suddividendo il periodo che va dall'anno base fino al 1998 in cinque quinquenni (cioè i periodi precedenti all'affido di cui si voleva calcolare gli esiti), mentre il periodo che va dal 1999 al 2003 cioè l'arco temporale interessato ai fini della verifica della recidiva, è stato considerato anno per anno.²⁷⁸

²⁷⁷ LEONARDI F., *op. cit.*, 2007, pag. 3.

²⁷⁸ SANTORO E., TUCCI R., *op. cit.*, 2006, pag. 9. La scelta dell'anno non è casuale: si è scelto il 1975 come anno base di partenza per l'analisi (anche se alcune persone avevano iniziato ancor prima la loro carriera criminale) poiché è proprio a partire da quella data che, con l'approvazione della legge n. 354, si comincia a parlare di “trattamento penitenziario”.

Più precisamente sono state prese in considerazione le carriere devianti tra il 1975 e il 1998 e le carriere post-affidamento di questi stessi soggetti devianti tra il 1999 e il 2003 per la verifica circa la sussistenza di condotte recidivanti.

Il campione individuato ai fini della ricerca era composto da 77 soggetti in affidamento terapeutico e da 75 in affidamento ordinario i quali sono stati sottoposti ad una serie di interviste.²⁷⁹

Qui sotto riporto la tabella relativa ai tassi di recidiva riscontrati per i soggetti campionati distinguendo i due percorsi, quello di affidamento ordinario e quello terapeutico.

Tabella 1. Percentuale recidiva per tipologia di affidamento sul totale del campione.

	Totale	Recidivi	Percentuale
Soggetti in affidamento terapeutico (TD)	77	21	28,38%
Soggetti in affidamento ordinario (NO TD)	75	13	18,84%

²⁷⁹ SANTORO E., TUCCI R., *op. cit.*, 2006, pag. 13. Per la realizzazione delle interviste sono stati costruiti altri sottocampioni di soggetti al fine di ottenere 12 tipologie di individui di cui studiare il percorso di reinserimento o di mancato reinserimento. Le tipologie individuate erano le seguenti:

- 1) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, in carico al SERT, recidivo;
- 2) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, in carico al SERT, non recidivo;
- 3) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, non in carico al SERT, recidivo;
- 4) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, non in carico al SERT, non recidivo;
- 5) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, in carico al SERT, recidivo;
- 6) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, in carico al SERT, non recidivo;
- 7) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, non in carico al SERT, recidivo;
- 8) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, non in carico al SERT, non recidivo;
- 9) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, recidivo;
- 10) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, non recidivo;
- 11) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, recidivo;
- 12) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, non recidivo.

Vista la presenza di tossicodipendenti in affidamento ordinario sarebbe stato opportuno distinguere anche le tipologie di soggetti che avevano ottenuto questa misura tra coloro in carico o non presso il SERT e recidivi o non recidivi, individuando dunque 16 tipologie. I tempi compressi tuttavia hanno suggerito di non procedere ad una tipologia così vasta che avrebbe necessariamente comportato un aumento del numero delle interviste da svolgere.

Dall'analisi dei dati, l'affidamento in prova al servizio sociale *sembra* capace di interrompere più facilmente i percorsi criminali anche lunghi rispetto ai tradizionali percorsi detentivi.

Il “sembra” è tuttavia fondamentale poiché la mancanza di un gruppo di controllo (soggetti con tradizionali percorsi detentivi) non consente di quantificare adeguatamente l'influenza della misura dei percorsi criminali sui tassi di recidiva.

Visti comunque i buoni risultati della ricerca Santoro e Tucci ragionano sulla possibilità di ampliare ulteriormente l'utilizzo delle misure alternative come forma di esecuzione della pena nei confronti di un numero più elevato di persone sottoposte ad esecuzione penale.

Ancora più rilevante è stata la ricerca condotta su tutta il territorio nazionale da Leonardi nel 2007, il cui obiettivo era quello di stabilire il tasso di recidiva tra gli affidati che abbiano compiuto il percorso previsto dall'affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico.

L'indagine è stata effettuata su un campione di soggetti che, nel 1998, avevano finito di scontare la condanna in affido in prova.

Il campione era costituito da 11.336 persone e la ricerca mirava a consultare il loro casellario giudiziale per trovare tracce di condanne successive al 1998 ed entro il 2005.²⁸⁰

Tra i soggetti facenti parte il campione iniziale, lo studioso è riuscito ad ottenere informazioni, tramite la consultazione del casellario, di solo 8.817 individui (pari al 77,78% del totale), 1.677 dei quali sono risultati recidivi con un tasso pari al 19%.

Leonardi riscontra inoltre la presenza di differenze tra tipologia di detenuti (chi è affetto da dipendenze rischia di tornare a delinquere più facilmente), tra regioni e

²⁸⁰ LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n.2, Ministero della Giustizia, 2007, pag. 4. In questo studio non si è tenuto conto se al momento della misura in esame, archiviata nel 1998, il soggetto risultava già recidivo, proprio perché si intendeva valutare la riuscita di quella specifica misura alternativa alla detenzione terminata nel 1998, prescindendo dalla carriera criminale del singolo intesa in senso criminologico. L'attendibilità della misurazione della recidiva effettuata tramite la consultazione degli archivi del casellario risente però negativamente del ritardo con cui può essere effettuato l'aggiornamento di tali archivi.

aree di Italia (nelle regioni del centro la recidiva è più alta) e tra le varie classi di età (più gli anni aumentano, più la recidiva diminuisce).

Lo stesso studio riporta invece che 7 soggetti su 10 condannati a scontare una pena intramuraria (quindi non ammessi all'affido in prova), sono molto più propensi alla recidiva, poiché viene riscontrato un tasso del 68,45%.

Il tasso di recidiva riscontrato per i soggetti ammessi all'affido in prova è quindi molto più basso rispetto alla controparte dei soggetti detenuti.

Nonostante sia innegabile il fatto che esista un'enorme differenza fra i due dati, il cui scarto differenziale è di 50 punti percentuali, è tuttavia doveroso considerare l'argomento secondo cui la decisione di affidare un autore di reato ai servizi sociali, anziché mandarlo in prigione, rimane una scelta operata in ragione di una specifica "selezione", che porta a mostrare una maggior affidabilità nei confronti di quella persona.²⁸¹

Per questo motivo occorre analizzare con riserva i dati estrapolati dal confronto tra i tassi di recidiva dei soggetti detenuti e quelli ammessi a percorsi alternativi, sia a causa della carenza di un'adeguata rappresentatività dei campioni, sia per la mancanza di una concreta corrispondenza fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo, derivante da differenti e non paragonabili processi di campionatura.

4. Il sovraffollamento carcerario negli ultimi 5 anni

L'istituto dell'indulto del 2006 ha prodotto un'effettiva riduzione della popolazione carceraria, soprattutto nei due anni successivi al provvedimento, ma l'opinione pubblica ha sempre mostrato pessimismo sull'utilità della misura che non ha definitivamente risolto infatti il problema del sovraffollamento carcerario.

²⁸¹ LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n.2, Ministero della Giustizia, 2007, pag. 9.

Nel VII Rapporto del 2010 Antigone rileva ancora la presenza di 68.527 detenuti nelle carceri italiane (di cui più di 25.000 stranieri) contro i 44.612 posti letto regolamentari.²⁸²

Questo numero, rapportato inoltre ai 52.743 carcerati totali presenti negli istituti di pena nel 2000, evidenzia come, nell'arco temporale di 10 anni, vi sia stato un aumento significativo di 15.743 unità.

Solo nei primi sei mesi del 2010 i detenuti sono infatti cresciuti di 3.647 unità.

Nelle settimane tra il 21 giugno e il 2 luglio 2010 una delegazione di Antigone ha inoltre visitato alcuni tra gli istituti penitenziari più affollati in Italia (Rebibbia e Regina Coeli a Roma, Perugia, Firenze, Novara, Milano San Vittore) allo scopo di verificarne il rispetto della legalità dal punto di vista socio-sanitario.

Tutti gli istituti visitati, sulla base degli indicatori utilizzati²⁸³, sono risultati fuorilegge poiché non rispondenti agli standard minimi legalmente previsti.

Ancora, nel VIII Rapporto del 2011 il numero totale dei detenuti ammontava a 67.428 contro i 45.817 posti letto regolamentari, per un eccesso di 2.611 unità.

Tra gli istituti penitenziari italiani più affollati spiccavano Lamezia Terme, Brescia e Busto Arsizio, con un indice di sovraffollamento rispettivamente pari al 303%, 258% e 253%.²⁸⁴

²⁸² Dati estratti dal *VII Rapporto nazionale sulle condizioni della detenzione. Da Stefano Cucchi a tutti gli altri*, in www.meltingpot.org, 4/11/2015.

Riporto qui i numeri del sistema penitenziario italiano nel 2010: 206 gli istituti penitenziari, 44.612 i posti letto regolamentari, 68.527 detenuti, 43,7% composto da imputati. (Record europeo), 15.233 i detenuti in attesa di primo giudizio, 4,35% donne, 2,6% internati, 57 i bambini sotto i tre anni, 11 le donne in gravidanza, 18 gli asili nido funzionanti, 22.675 i detenuti che hanno figli fuori dal carcere, 877 i semiliberi, 7.800 le persone in affidamento in prova, 4.692 le persone in detenzione domiciliare, 0,23% delle persone in misura alternativa ha commesso reato durante la stessa, 5.726 i detenuti italiani imputati o condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, 71 i detenuti stranieri imputati o condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, 28.154 i detenuti che hanno commesso violazioni della legge sulle droghe, 11.601 i detenuti che devono scontare una pena inferiore a un anno di cui la metà stranieri 1.437 gli ergastolani italiani, 54 gli ergastolani stranieri, 930 i detenuti analfabeti, 2.342 privi di titolo di studio, 9.197 hanno finito la sola scuola elementare, 595 i laureati, 463 gli ultrasessantenni 7.311 i detenuti con meno di 25 anni, 113 euro il costo medio giornaliero di un detenuto 7,36 euro il costo medio giornaliero di un detenuto per il suo mantenimento (pasti, igiene e trattamento rieducativo).

²⁸³ Indicatori: numero detenuti presenti, mq a disposizione per il detenuto in cella, luminosità della cella, possibilità di apertura del blindato per favorire la ventilazione notturna della cella nel periodo estivo, frequenza di accesso alle docce in comune, condizioni igienico-sanitarie di celle e servizi, numero di ore trascorse fuori dalla cella, presenza di una cucina ogni 200 detenuti.

Il nuovo Rapporto del 2012 rileva come, nonostante i dati allarmanti esposti nei precedenti documenti e nonostante i provvedimenti adottati dal legislatore con l'intento di attuare una deflazione della popolazione carceraria tra cui la legge 199/2010 sulla detenzione domiciliare), l'Italia resta il paese con le carceri più sovraffollate nell'Unione Europea. Il tasso di affollamento nel 2012 era pari al 142,5% (oltre 140 detenuti per 100 posti letti disponibili) contro una media europea del 99.9%.²⁸⁵

Tra le regioni più affollate sono emerse la Liguria (178%), la Puglia (175.6%) e il Veneto (164,1%).

Sempre nello stesso anno si rileva che, tra il complesso della popolazione carceraria, il 41,2% dei detenuti aveva meno di 35 anni; occorre osservare inoltre che l'età media risultava bassa anche a causa del contributo degli stranieri.

Nonostante ciò i carcerati non godevano di buone condizioni di salute: non ci sono dati affidabili a riguardo ma, nel 2012, si stimava che in toscana circa il 73% dei detenuti fosse malato.

Tra le patologie più frequenti emergono disturbi psichici, malattie dell'apparato digerente e malattie infettive.

*“La giovane età dei detenuti spiega l'assenza di patologie che normalmente si presentano in età avanzata mentre, per quanto riguarda il disturbo mentale, risulta di facile comprensione l'influenza che il contesto abitativo e relazionale può esercitare sulla manifestazione di sintomi psicopatologici”*²⁸⁶.

L'incapacità del legislatore italiano a porre rimedio a questa situazione, più volte segnalata da documenti nazionali redatti in collaborazione con il Ministero della giustizia, raggiunge il culmine proprio nel 2013, in occasione della famosa “Sentenza Torreggiani”.

²⁸⁴ Dati estrapolati da *VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. Le prigionie malate*, in www.osservatorioantigone.it, 7/11/2015.

²⁸⁵ Dati estrapolati da *IX Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. Senza dignità*, in www.osservatorioantigone.it, 7/11/2015.

²⁸⁶ *IX Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. Senza dignità*, in www.osservatorioantigone.it, 7/11/2015.

Pronunciata l'8 gennaio 2013, essa costituisce una pesante condanna dell'Europa nei confronti dell'Italia e del suo sistema penitenziario: il caso "Torreggiani e altri", sottoposto all'attenzione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo nell'agosto del 2009, viene depositato da sette ricorrenti contro lo Stato italiano per "violazione dell'Art. 3 della Convenzione Europea" riguardante la proibizione di trattamenti inumani e degradanti.²⁸⁷

I ricorrenti si trovano a scontare la loro pena presso gli Istituti di Busto Arsizio e Piacenza di cui denunciano la situazione di invivibilità poiché, essendo tutte le celle preposte occupate da tre detenuti, ognuno di questi aveva a disposizione meno di tre metri quadrati come proprio spazio vitale.²⁸⁸

La Corte europea si pronuncia a riguardo sostenendo che lo spazio vitale non è conforme alle previsioni minime individuate dalla propria giurisprudenza; la situazione si aggrava ulteriormente a causa di altri elementi riscontrati in questi in Istituti di pena, tra cui la mancanza di acqua calda per lunghi periodi, mancanza di ventilazione e di illuminazione.

Alla luce di quanto detto dunque l'Italia viene condannata a risarcire 100.000 euro a testa a tutti i ricorrenti per danni morali subiti in violazione dell'Art. 3 della Convenzione.

Questa questione merita un'attenta analisi poiché si tratta di una *sentenza pilota* con cui la Corte Europea affronta il problema del disfunzionamento carcerario e del sistema penitenziario italiano.

La possibilità di emanare una sentenza pilota è prevista dall'Art. 46 della Convenzione stessa²⁸⁹, applicabile nei casi in cui la Corte valuti la situazione

²⁸⁷ Art 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: "*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*".

²⁸⁸ PISAPIA A., *Carceri: sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l'Italia*, in www.magistraurademocratica.it, 8/11/2015.

²⁸⁹ Art. 46 Convenzione dei Diritti dell'Uomo - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze -
"1. *Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.*
2. *La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.*
3. *Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché*

denunciata non solo come derivante da una circostanza specifica, bensì come conseguenza di una condizione generale o strutturale protratta nel tempo.

In questo modo la Corte non solo si è pronunciata sulla violazione della Convenzione nel caso specifico, bensì ha identificato un problema sistematico nel modello italiano fornendo precise indicazioni al legislatore nazionale per porre rimedio alla situazione.²⁹⁰

In altri termini la Corte EDU ha stabilito che nel nostro paese il sovraffollamento rappresenta un “carattere strutturale e sistemico” che si esprime in un “malfunzionamento cronico” del nostro sistema penitenziario.

La sentenza, diventata definitiva il 27 maggio 2013, ha concesso all’Italia un anno di tempo per adeguare le condizioni dei propri Istituti di pena a parametri che fossero coerenti con i principi di umanità e dignità, mediante l’adozione degli strumenti ritenuti più consoni alla riduzione del sovraffollamento carcerario.

La Corte incoraggia a provvedere alla riduzione del numero dei detenuti attraverso la scelta di misure punitive non privative della libertà e la riduzione della carcerazione preventiva (da ricordare che il 40% della popolazione detenuta nel nostro Paese è ristretta in via cautelare).

Inoltre i giudici richiamano espressamente le raccomandazioni del Comitato dei Ministri – Rec(99)2 e Rec(2006)13 – che invitano gli Stati, i Pubblici ministeri e i giudici a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la propria politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l’altro, di ridurre la crescita della popolazione detenuta.

questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame”.

²⁹⁰ CANCELLARO F., *Sovraffollamento carcerario: la Corte EDU condanna l’Italia all’Adozione di rimedi strutturali nel termine di un anno. Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e al. Contro Italia.*, in www.assemblea.emr.it, 8/11/2015.

In secondo luogo, la Corte ricorda che, in materia di condizioni detentive, i rimedi preventivi e quelli compensatori devono coesistere in forma complementare: da un lato, devono offrire la garanzia di una rapida cessazione delle violazioni in atto; dall'altro, una riparazione per la violazione subita.²⁹¹

Al fine di non rischiare ulteriori sanzioni da parte dell'Europa, il governo italiano ha deciso di agire, per porre rimedio a questa situazione, su più fronti, dall'edilizia penitenziaria fino ad arrivare all'attuazione di interventi normativi più incisivi.

Sul primo versante, l'intento principale è stato quello di intervenire direttamente sugli Istituti penitenziari più affollati, allo scopo di aumentare il numero di posti letto disponibili.

Dal punto di vista normativo invece l'intervento più mirato è stata l'entrata in vigore del Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n° 146, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n° 10 così detta "svuota carceri"²⁹².

Suddetta legge prevede due sostanziali linee di intervento: contrastare il sovraffollamento carcerario e tutelare i diritti dei detenuti.

Con l'intento di soddisfare il primo obiettivo, tra le principali novità si ricorda:

- Maggior uso dei braccialetti elettronici, il cui utilizzo diventa la norma e non l'eccezione: se prima, nel momento in cui il giudice disponeva gli arresti domiciliari, i braccialetti venivano prescritti solo "se necessari", al contrario solo un'adeguata valutazione di merito potrà escludere la necessità di un loro utilizzo.
- Minor severità nelle punizioni per i reati di piccolo spaccio: cade il divieto di non affidare ai servizi sociali il tossicodipendente che era già stato precedentemente preso in carico per più di due volte dagli stessi mentre i minori tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio si possono vedere applicate le misure cautelari con invio in comunità. Si ripristina inoltre una

²⁹¹ CANCELLARO F., *cit.*, www.assemblea.emr.it, 8/11/2015.

²⁹² Legge 10/2014 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione".

differenza sostanziale tra droghe pesanti e leggere, la cui differenziazione era stata eliminata con la Legge Fini-Giovanardi.

- Allargamento dei requisiti necessari per la concessione dell'affido in prova al servizio sociale, con aumento a quattro anni di pena edittale il potenziale beneficiario.
- Maggior impiego della detenzione domiciliare che diventa una misura di carattere permanente applicabile per tutte le contravvenzioni e per i delitti il cui massimo di pena edittale sia di tre anni. Se la reclusione va dai 3 ai 5 anni invece, sarà chiamato a decidere discrezionalmente il giudice in base sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del condannato.²⁹³

Per quanto riguarda invece l'obiettivo legato alla protezione dei diritti umani, il governo italiano, oltre che ad aver attuato la sentenza delle Corte Costituzionale del 1999, sulla necessità della tutela giurisdizionale per chi si trova in carcere²⁹⁴, ha anche istituito la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, organo che al momento non è ancora stato nominato.²⁹⁵

²⁹³ *Decreto svuota-carceri: la Legge di conversione*, in www.altalex.com, 8/11/2015.

²⁹⁴ Con la sentenza n. 26/1999, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità degli Artt. 35 e 69 O.P. "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale". L'espressione oggi racchiusa nella lettera *b* dell'Art. 69 O.P. risulta invece idonea ad abbracciare qualsiasi violazione della legge di ordinamento penitenziario e del relativo regolamento come ad esempio anche le violazioni all'inerzia agli atti mancati, alle situazioni di fatto ovvero "ai comportamenti compressivi dei diritti dei detenuti pur al di fuori di provvedimenti formali". A tal proposito CAPRIOLI F., SCOMPARIN L. (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pag. 218.

²⁹⁵ L'ufficio del Garante, organo collegiale composto da un Presidente e due membri, avrà sede presso il Ministero della Giustizia e si avvarrà di un organico di 25 unità di personale messo a disposizione dallo stesso Dicastero. La predisposizione della pianta organica sarà demandata alla valutazione del Garante stesso, di concerto con il Ministro della Giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.

Il Garante definisce gli obiettivi da realizzare e si occuperà del coordinamento con i Garanti territoriali che hanno competenza per tutti i luoghi di privazione della libertà, compresi i CIE (centri di identificazione e di espulsione) e le comunità terapeutiche, e potranno contribuire, attraverso incontri strutturati, sia a individuare gli aspetti sistemici di non funzionamento, sia alla redazione di raccomandazioni da inviare alle relative autorità nazionali o regionali.

L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una puntuale risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza cd. "Torreggiani" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Alla scadenza dell'anno di tempo prescritto dalla sentenza, il 27 maggio 2014, la Corte EDU si è espressa, dichiarandosi soddisfatta degli interventi e delle misure messe in atto dal governo italiano.

In definitiva, nonostante il problema del sovraffollamento e delle condizioni generali di vivibilità delle nostre carceri sia ben lontano dall'essere definitivamente risolto, l'Italia al momento non rischia di incorrere in ulteriori sanzioni.²⁹⁶

5. Alcuni dati

Secondo i dati aggiornati al 30 novembre del 2014, i detenuti presenti negli Istituti di pena erano 54.428 di cui un terzo stranieri (33,4%). Le donne rappresentavano il solo 4,4% della popolazione detenuta.

La situazione aggiornata al 31 ottobre 2015, vede invece la presenza di 52.434 detenuti totali, di cui 17.342 stranieri contro una capienza regolamentare di 46.640 posti.²⁹⁷

Sempre nello stesso periodo, le ultime statistiche evidenziano che per 31.766 condannati, sono state riconosciute e concesse diverse tipologie di misure alternative alla detenzione. Nello specifico la popolazione con condanne alternative è così distribuita:

- 11.802 persone affidate in prova al servizio sociale,
- 682 persone in semilibertà,
- 9.603 persone in detenzione domiciliare,
- 3.725 persone in libertà vigilata,
- 168 persone in libertà controllata,
- 6 persone in stato di semidetenzione.

²⁹⁶ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 34.

²⁹⁷ Fonti DAP- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale- Sezione Statistica.

La tabella sotto riportata vede la situazione ancora più nel dettaglio, distinguendo lo stato giuridico dei soggetti al momento della concessione della misura alternativa.²⁹⁸

Tabella 1. Prospetti nel dettaglio

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	
Condannati dallo stato di libertà	5.939
Condannati dallo stato di detenzione	2.496
Condannati in misura provvisoria	285
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	992
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.658
Condannati tossico/alcool dipendenti in misura provvisoria	397
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	32
TOTALE	11.802
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	62
Condannati dallo stato di detenzione*	620
TOTALE	662

* con stato di detenzione si intendono tutti coloro che provengono dagli istituti di pena, dagli arresti domiciliari e dalla detenzione domiciliare.

²⁹⁸ Fonti DAP- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale- Sezione Statistica

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui
DETEZIONE DOMICILIARE		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	3.600	260
Condannati dallo stato di detenzione*	3.640	1.081
Condannati in misura provvisoria	2.281	-
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	10	-
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	39	-
Condannati padri/madri dallo stato di libertà	9	-
Condannati padri/madri dallo stato di detenzione*	24	-
TOTALE	9.603	1.341

TIPOLOGIA	NUMERO
Lavoro di pubblica utilità	323
Lavoro di pubblica utilità – violazione codice della strada	5.429
Indagine per messa alla prova	9.577
Messa alla prova	4.943

Un'altra fonte di dati altrettanto significativa e meritevole di attenzione è quella pubblicata attraverso i Rapporti “*Space I*” e “*Space II*” del Consiglio d’Europa, contenenti le statistiche annuali relative rispettivamente alla popolazione carceraria e alle sanzioni non detentive dei diversi Stati membri.

Entrambi i Rapporti, il cui ultimo aggiornamento è relativo alla fine del 2013, sono stati redatti nell’ambito del progetto “THE SPACE” (*Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe*) che si occupa di raccogliere informazioni di rilievo penale, provenienti dagli Stati membri del Consiglio d’Europa.²⁹⁹

²⁹⁹ www.penalecontemporaneo.it, 9/11/2015. Sulla base di questi studi statistici sono stati pubblicati in passato altri Rapporti tra il 1999 e il 2013 che rappresenta la versione più aggiornata. Le analisi

Il rapporto *Space I* si articola in quattro parti:

- La prima parte riporta dati generali sulla popolazione carceraria, sia da un punto di vista quantitativo, che qualitativo. Vengono raccolte le principali informazioni sull'età, il sesso e la nazionalità dei detenuti.³⁰⁰
- La seconda parte invece, raccoglie i dati relativi al flusso di ingresso e di uscita dagli istituti penitenziari europei, riportando inoltre anche le statistiche sul numero dei suicidi in carcere.³⁰¹
- La terza parte è dedicata ad un'accurata analisi sull'organizzazione del personale penitenziario e in particolar modo al rapporto tra il numero di detenuti ed il personale preposto che in Italia è di 1,7 detenuti per ogni agente penitenziario. Questo dato è nettamente inferiore a quanto indicato per altri Stati membri, quali, ad esempio, la Repubblica Ceca e la Russia, che presentano un rapporto tra detenuti e agenti rispettivamente di 12,9 a 1 e 11,3 a 1. Tuttavia non si può affermare lo stesso per il rapporto tra detenuti e altro personale di servizio diverso dalla polizia penitenziaria (medici, psicologi, educatori e assistenti sociali) che in Italia è pari a 66,4 detenuti per ogni professionista.
- La quarta parte infine è dedicata ad un maggior approfondimento sui detenuti stranieri. La media europea vede una presenza di detenuti stranieri pari al

statistiche vengono elaborate sulla base di questionari che gli Stati membri compilano ogni anno su richiesta del Consiglio. L'adesione di iniziativa per l'anno 2013 è stata molto alta: i dati raccolti nel Rapporto *Space I* di riferiscono al 96% delle amministrazioni penitenziarie coinvolte mentre il rapporto *Space II* ha visto il coinvolgimento del 90% di suddetti istituti. Ogni anno la ricerca prevede un approfondimento su questioni specifiche di particolare interesse. Nel 2013 per esempio, il Consiglio ha deciso di concentrare la propria indagine su due tematiche fondamentali; la presenza di detenuti stranieri negli istituti penitenziari e le loro caratteristiche da una parte e l'esistenza e l'incidenza degli istituti della mediazione tra la vittima e il reo dall'altra. I dati raccolti sono poi stati elaborati e allegati rispettivamente al Rapporto *Space I* e *Space II*.

³⁰⁰ Questi stessi dati, seppur con alcune discrepanze, sono reperibili, anche in forma più aggiornata, dalla Sezione statistica del Ministero della Giustizia.

³⁰¹ Sotto questo profilo dal rapporto *Space I* emerge un dato significativo: in media il 17% delle morti in carcere avviene per suicidio, che è la seconda causa di morte dopo quella naturale. In Italia il dato è ancora più allarmante poiché un terzo delle morti che avvengono negli Istituti penitenziari sono suicidi.

15% della popolazione carceraria. In Italia, nel 2013, se ne registrava invece un tasso del 35,2%, un valore nettamente superiore alla media europea anche se non la più alta.

Secondo quanto emerge dal Rapporto *Space II-2013* invece, trova conferma il trend degli ultimi anni, che ha visto un forte incremento in tutti i Paesi dell'utilizzo delle misure alternative alla detenzione,

Qui l'espressione "misure alternative" è utilizzata in senso ampio, in quanto ricomprende anche le misure non detentive da applicarsi in fase pre-processuale a titolo di misura cautelare.

Il ricorso a suddette misure in Europa, è aumentato, nel 2013, del 24% rispetto all'anno precedente anche se, solo nel 7,8% dei casi, esse vengono utilizzate prima del processo.

Dal Rapporto si evince che in Italia vi è un sempre maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione: durante il 2013, sono stati ammessi a queste misure il 12% di persone in più (52.876), rispetto al 2012 (46.659). Nel Rapporto non sono però indicati casi in cui si sia fatto ricorso alle misure non detentive prima della fase processuale.

I dati italiani inoltre si riferiscono esclusivamente agli adulti, non considerando i soggetti minori (tra i 14 e i 17 anni).³⁰²

Tuttavia, alla luce di una comparazione con la media europea, l'Italia, nonostante si stia mobilitando verso un uso sempre più massiccio delle misure alternative alla detenzione, non riesce ancora ad eguagliare i numeri riscontrati per i maggiori Stati europei.

La Francia ad esempio ha avviato nel 2012 programmi alternativi alla detenzione, sia in fase "pre" che "post" processuale, per un totale di 136.741 condannati.

Un trend di crescita nell'uso di suddette misure si è registrato sorprendentemente anche in Turchia che è passata da 219.633 casi nel 2012 a 345.107 nel 2013; ancora

³⁰² AEBI M.F., CHOPIN J., *Council of Europe. Annual Penal Statistics. SPACE II, Survey 2013, Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2013*, consultabile all'indirizzo: <http://wp.unil.ch/space/2015/02/space-i-and-space-ii-2013/>

nello stesso anno, il Belgio ha registrato un numero di 34.283 condannati in programmi alternativi contro i 31.000 dell'anno precedente.

Nei Paesi anglosassoni, dove è nata la tradizione del *probation*, si vedono al primo posto Inghilterra e Galles con 172.024 soggetti ammessi a misure alternative.³⁰³

I dati qui evidenziati mostrano che nell'ambito della concessione delle misure non detentive l'Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei, all'interno dei quali la cultura delle alternative al carcere non solo è più radicata, ma presuppone anche una maggior consapevolezza circa i benefici e i vantaggi che le misure stesse apportano ai rispettivi sistemi penitenziari.

5.1 I costi del sistema di esecuzione penale italiano

Utilizzare l'argomento del costo eccessivo delle carceri italiane per avvalorare la mia tesi relativa alla necessità di un maggior impiego delle misure alternative alla detenzione sarebbe troppo riduttivo.



Tuttavia ritengo che sia doveroso presentare alcuni dati sui costi dello Stato italiano per l'organizzazione e la gestione del sistema penitenziario e sulla conseguente articolazione dei titoli di spesa.

Soprattutto negli ultimi anni, proprio alla luce dei numerosi dibattiti che hanno visto il carcere al centro dei riflettori mediatici, è stata sollevata la questione relativa al costo medio sostenuto dallo Stato per ogni detenuto rinchiuso in un Istituto di pena.

Riporto qui sotto la serie storica riguardante i costi medi giornalieri per ogni detenuto dal 2001 al 2013 con relativi aggregati di spesa.³⁰⁴

³⁰³ AEBI M.F., CHOPIN J., *Council of Europe. Annual Penal Statistics. SPACE II, Survey 2013, Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2013*, consultabile all'indirizzo: <http://wp.unil.ch/space/2015/02/space-i-and-space-ii-2013/>

³⁰⁴ Fonti DAP- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale- Sezione Statistica. Il costo medio del detenuto è convenzionalmente calcolato dividendo le risorse



finanziarie del bilancio accertate a consuntivo per la presenza media accertata a fine anno (media delle presenze rilevate nei dodici mesi, nell'ultimo giorno del mese) e ulteriormente divise per 365 giorni. Per il 2013 gli elementi di calcolo (risorse finanziarie e presenza media detenuti) sono quelli accertati al 30 giugno. Nell'ambito delle risorse complessive del bilancio, vengono specificate le quote riferibili ai seguenti macro-aggregati:

- spese per l'acquisizione di beni e di servizi;
- spese per l'informatica di servizio;
- spesa per il personale (trattamento economico fondamentale ed accessorio, contribuzione previdenziale, vestiario e armamento, mensa di servizio, buoni pasto ed altro);
- mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti;
- spese di investimento.

Supponendo che il costo medio giornaliero per detenuto si sia mantenuto pressoché invariato rispetto agli ultimi anni, si stima in media una spesa attorno ai 125 euro.

Moltiplicando questa cifra per i 52.434 detenuti in carcere al 31 ottobre 2015 e per i 365 giorni all'anno, si osserva facilmente che la cifra si aggira attorno ai due miliardi e mezzo di euro all'anno.³⁰⁵

L'articolazione delle voci di spesa contenute nel sito del Ministero della Giustizia sono aggiornate al 31 dicembre 2013, quando la popolazione carceraria era composta di 65.889 detenuti.


Il costo giornaliero di 125 euro per detenuto era così ripartito:

- 101,69 euro per il costo del personale,
- 5,93 euro per il costo di funzionamento (comprensivo di rimborsi per le trasferte, la formazione del personale, la manutenzione ordinaria degli immobili, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto, le utenze e le spese di riscaldamento degli uffici),
- 9,26 euro per il costo di mantenimento (comprendente tre parti giornalieri da 3.80 euro al giorno, mentre il restante viene suddiviso per assistenza, rieducazione e trasporto dei detenuti),
- 6,80 euro per gli investimenti.³⁰⁶

³⁰⁵ Più precisamente la cifra è di 2.392.301.250 euro. Si tratta di una cifra non del tutto attendibile perché frutto di una proiezione astratta.

³⁰⁶ Fonti DAP - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale- Sezione Statistica.

Composizione del costo giornaliero dei detenuti (Anno 2013)



Questa articolazione di spesa mette subito in risalto la scarsità delle risorse destinate direttamente ai detenuti: sottraendo infatti dalla somma complessiva relativa al mantenimento del carcerato i 3,80 euro dei pasti, ne rimangono 5,46 per i servizi trattamentali, comprensivi di tutte le attività e i programmi destinati al reinserimento socio lavorativo del detenuto.³⁰⁷

A questo punto appare utile anche osservare l'ultimo bilancio consuntivo dell'amministrazione penitenziaria per il 2013 e la previsione di spesa per il 2014.³⁰⁸

Secondo suddetto bilancio la spesa annuale messa a disposizione per il sistema penitenziario nel 2013 ammontava a circa tre miliardi di euro ed era così ripartita:

- 66,8% per la polizia penitenziaria,
- 11,9% per le strutture,
- 10,4 per il personale civile,
- 8,5% per i detenuti,
- 2,5% per altri costi.

Nella previsione di bilancio per il 2014, la spesa complessiva da destinarsi al sistema penitenziario, nonostante si sia notevolmente ridotta rispetto all'anno

³⁰⁷ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 61.

³⁰⁸ Dati disponibili on-line sul Sito del Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previousPage=mg_1_29_13_9&contentId=AR_T1050391, 12/11/2015.

precedente, ha visto una ripartizione ed un'allocazione delle sue risorse tendenzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

Anzi, occorre osservare un aumento dei titoli di spesa destinati alla polizia penitenziaria che ha raggiunto circa il 70% del totale.

All'interno di questo stesso bilancio previsionale, ancora più rilevante è la sua suddivisione per gruppi di attività: il 64% della spesa viene impiegato per la sicurezza degli Istituti penitenziari, il 15% circa per il funzionamento ed il mantenimento delle strutture, il 6,7% per la direzione e la formazione del personale e solo il 2,5% per il sistema di esecuzione penale esterna.

Si osserva subito che quest'ultima fetta di spesa, finalizzata appunto al finanziamento delle attività e dei progetti di reinserimento sociale del detenuto promossi dagli Uepe e all'applicazione delle misure alternative alla detenzione è irrisoria rispetto alle altre voci di spesa più massicce.

Ciò ovviamente non favorisce, a mio parere, un'equa ripartizione delle risorse che consenta un sistema di esecuzione penale integrato, che sia in grado di sfruttare al meglio non solo le pene intramurarie, ma anche quelle extramurarie, il cui scarso utilizzo è sicuramente dovuto in parte al minimo finanziamento destinatogli da parte dello Stato.

6. Considerazioni finali

L'insieme dei contenuti da me esposti in questo capitolo permettono di giungere già ad alcune prime conclusioni utili ad avvalorare la mia tesi sui vantaggi delle misure alternative alla detenzione.

In primo luogo si può osservare che, differentemente dall'opinione prevalente, la pena intramuraria, consistente nella custodia cautelare in carcere, non aumenta in maniera così significativa *l'effetto deterrente* nei confronti del detenuto.

La teoria della deterrenza suggerirebbe infatti che “ogni aumento marginale della punizione attesa riduca contestualmente la propensione a commettere atti criminali”³⁰⁹.

Alla luce delle ricerche di Leonardi o di Santoro e Tucci, non è però del tutto vero che la pena detentiva sensibilizzi il criminale così tanto da dissuaderlo dal commettere un nuovo reato una volta uscito dal carcere.

Sono numerosi infatti, i fattori che possono influenzare la decisione di compiere un reato; fra questi il rafforzamento della legge pubblica e l’attività sanzionatoria giocano un ruolo rilevante, ma a tal proposito è necessario comprendere in maniera più chiara in che modo i criminali reagiscono di fronte ad un inasprimento o ad un aumento della condanna.

In termini di recidiva, è più probabile che siano le misure alternative le principali responsabili atte a sortire quell’effetto deterrente sperato nei confronti del detenuto.

Il comportamento recidivante risulta infatti statisticamente inferiore una volta concluso il programma di reinserimento sociale, derivante da un percorso alternativo, piuttosto che dopo la fine della tradizionale condanna detentiva.

Seppur sia vero che i dati statistici debbano essere letti correttamente, poiché a monte del loro risultato il campione di soggetti ammessi a misure alternative viene appositamente “selezionato” secondo procedure specifiche, sotto un’altra prospettiva è indubbio che *“non vi siano almeno ragioni oggettive per affermare che l’affidamento in prova ai servizi sociali, così come le altre alternative, debbano provocare allarme sociale”*³¹⁰

Nel sistema penitenziario italiano un eccessivo uso delle pene intramurarie e quindi di riflesso un sotto utilizzo di misure alternative, determina progressivamente una situazione di stasi per il condannato, sia a causa di una carenza di contenuti risocializzanti di cui, per sua natura, la custodia cautelare in carcere è priva, sia per le

³⁰⁹ BARBARINO A., MASTROBUONI G., *The Incapacitation Effect of Incarceration: Evidence from Several Italian Collective Pardons*, in *Discussion Paper No. 2912*, II versione, agosto 2008.

³¹⁰ MARGARA A., *cit.*, in CAPPELLIERI A., *Decarcerizzazione e misure alternative alla luce della recente normativa*, pag.5, in www.ristretti.it, 12/11/2015,

dinamiche stigmatizzanti e depersonalizzanti cui il detenuto incorre se recluso a lungo termine negli istituti di pena.

Per queste stesse motivazioni, il campo delle scienze sociali e criminologiche è stato recentemente attraversato dalla presenza di *teorie abolizionistiche* di diverso ordine e provenienza ma il cui fine ultimo è lo stesso: abolire la struttura carceraria.

Più precisamente Luigi Ferrajoli³¹¹ distingue le dottrine propriamente abolizionistiche da quelle sostituzionistiche o riformatrici.

Le prime sono quelle che “contestano come illegittimo il diritto penale, o perché non ammettono moralmente nessun possibile scopo come giustificante delle affezioni da esso arrecate, oppure perché reputano vantaggiosa l’abolizione della forma giuridico-penale della sanzione punitiva e la sua sostituzione con mezzi pedagogici o strumenti di controllo di tipo informale o direttamente sociale”³¹²

Le dottrine sostituzionistiche invece sono quelle che “propongono una sostituzione della forma penale della reazione punitiva con trattamenti pedagogici di tipo informale, istituzionale, coercitivo ma non meramente sociale”.³¹³

Infine le teorie riformatrici suggeriscono una riduzione della sfera di intervento penale in favore di sanzioni meno afflittive rispetto alla pena moderna, la quale è caratterizzata *in primis* dalla reclusione carceraria.

Seppur considerata utopistica, proprio quest’ultima teoria si inserisce adeguatamente nel solco delle mie considerazioni personali, che vertono principalmente sulla necessità di sostituire la *ratio* della pena moderna, ovvero il carcere, con pene meno restrittive della libertà personale del condannato e promotrici di un processo risocializzante più incisivo ed efficace.

Per consentire ciò, la soluzione da me proposta è strettamente connessa alla necessità di un uso più massiccio di misure alternative alla reclusione in carcere.

³¹¹ FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* in MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 24.

LUIGI FERRAJOLI (1940-) è giurista e accademico italiano, allievo di Norberto Bobbio.

³¹² MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 25.

³¹³ *Ibidem*.

Capitolo 4

RIFLESSIONI PERSONALI

All'interno di questo capitolo, cercherò di esprimere una serie di considerazioni personali, al fine di dare risposta ad alcuni quesiti:

- 1) Come mai, nonostante quanto affermato in relazione ai vantaggi derivanti dall'uso delle misure alternative, in Italia l'applicazione di quest'ultime è ancora nettamente inferiore rispetto alla media dei Paesi europei?
- 2) Come mai i Magistrati di Sorveglianza, a fronte delle richieste provenienti dall'Uepe sulla concessione di una misura extramuraria, mostrano ancora riluttanza nella loro approvazione?
- 3) Quali sono le possibili soluzioni che si potrebbero adottare nel panorama italiano per incrementare l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione?

1. Un problema culturale

Per rispondere alla prima questione occorre riflettere innanzitutto su quella che è la cultura dominante sviluppatasi in Italia attorno al tema della giustizia penale.

Suddetta cultura ha favorito la diffusione di un'opinione ormai ben radicata e consolidata e quindi altrettanto difficile da sfatare o da modificare.

A preoccupare grandemente sia i *media* che la società in materia di giustizia è proprio la questione della sicurezza: l'argomentazione dominante, seppur erronea, vede l'insicurezza sociale, cui sono esposti i cittadini, come l'altra faccia della criminalità.³¹⁴

Più precisamente si pensa che all'aumentare della devianza o di certi tipi di reati, si assista automaticamente ad un incremento dell'insicurezza sociale percepita dai membri di una data collettività.

A conferma di ciò, quando si affronta l'argomento dell'esecuzione delle pene affiora immediatamente, nel comune sentire, l'immagine del carcere, percepito come luogo assoluto ed indiscusso in cui un detenuto, indipendentemente dal reato commesso, deve essere recluso.

Il carcere come luogo di reclusione infatti garantisce, secondo l'opinione prevalente, un maggior senso di sicurezza per i membri di una società poiché se il detenuto rimane rinchiuso non potrà più commettere altri reati.

Questa idea semplicistica sembra automaticamente collidere con ogni diversa modalità di espiazione delle condanne inflitte dall'Autorità Giudiziaria.³¹⁵

Pur non potendo ignorare il legame essenziale esistente tra la volontà popolare e l'applicazione della pena³¹⁶, occorre tuttavia ricordare come l'opinione diffusa non contempi, al proprio interno, una serie di considerazioni fondamentali di cui almeno

³¹⁴ PEDRINAZZI A., *Pene detentive o misure alternative?*, fascicolo maggio 2002, in www.aggiornamentisociali.it, 13/11/2015.

³¹⁵ CIARPI M., CIOFFI R., LEONARDI F., MORGANTE L., TURRINI VITA R. (a cura di), *La pena oltre al carcere: le misure alternative alla detenzione o di comunità. Insieme al numero dei detenuti cresce anche la riluttanza verso le pene alternative*, in www.leduecitta.it, 13/11/2015.

³¹⁶ In una data società occorre che vi sia una certa corrispondenza tra le modalità di espiazione della pena previste dall'ordinamento istituzionale e la volontà popolare ovvero l'opinione collettivamente condivisa in materia di giustizia penale.

gli esperti del settore dovrebbero prendere atto nel momento in cui sono chiamati a pronunciarsi sulla pena da infliggere.

Tra queste considerazioni, spesso ignorate nel sentire comune, rientrano una serie di aspetti tra cui:

- La consapevolezza circa la scarsa funzione risocializzante della tradizionale condanna detentiva.
- Le dinamiche stigmatizzanti cui incorrono i detenuti se reclusi troppo a lungo negli Istituti di pena
- Un'approfondita conoscenza delle diverse tipologie di misure alternative, del loro uso e della loro modalità di attuazione
- La consapevolezza circa gli specifici vantaggi derivanti dall'uso di queste stesse misure le quali, oltre che a garantire un miglior reinserimento sociale del detenuto, riducono in media i tassi di recidiva dei soggetti condannati.

Proprio per questo motivo si genera una tensione, apparentemente incolmabile tra l'opinione ricorrente in materia di reato e di giustizia e gli strumenti effettivamente adottati dall'ordinamento penitenziario ai fini dell'esecuzione della pena.

Questo *gap* si articola proprio attorno a due evidenze significative, già ampiamente analizzate nel capitolo precedente: l'inarrestabile aumento della popolazione carceraria e la riluttanza ad un maggior uso delle misure alternative.

In particolar modo proprio il secondo aspetto mette in risalto uno dei principali problemi emergenti nel panorama italiano, ovvero quello di un ricorso contenuto alle misure alternative, nonostante le possibilità astrattamente accordate dai più recenti provvedimenti legislativi.

A conferma ciò si può osservare come anche le decisioni adottate dagli stessi Magistrati di Sorveglianza o dagli esperti dell'ordinamento penitenziario italiano, si inseriscano coerentemente nel solco della opinione popolare, che mira a preferire una concreta restrizione della libertà di quelle persone considerate "dannose alla pacifica convivenza", piuttosto che elargire misure alternative differenti.

L'Amministrazione penitenziaria e in particolar modo l'esecuzione penale esterna preferiscono dunque mostrarsi pubblicamente capaci di rispondere al sentimento comune della popolazione per evitare di entrarvi in contrasto.

Seppur nei più recenti dibattiti politici istituzionali si stia gradualmente affermando una riflessione che vede un lento ridimensionamento della pena detentiva, non più considerata come unica modalità di espiazione della condotta criminosa, in Italia il processo "emancipativo" dell'uso delle misure alternative continua a subire battute di arresto senza poter ancora vedere un concreto distacco dalla cultura popolare prevalentemente diffusa, ancora basata sulla centralità della pena intramuraria.³¹⁷

Proprio l'opinione pubblica infatti è ancora portata a percepire le misure alternative come una sorta di "abdicazione da parte dello Stato rispetto alle attese retributive e alle esigenze di sicurezza del cittadino".³¹⁸

A questa prospettiva se ne dovrebbe contrapporre una nuova, che consideri il carcere l'estrema *ratio* di un nuovo tipo di sistema sanzionatorio che contempi *in primis* un percorso mirato di reinserimento sociale del condannato al di fuori del circuito detentivo e solo in ultima istanza un percorso di reclusione, affiancato pur sempre da una maggior consapevolezza dei rischi che ne potrebbero derivare.

Ma come si fa a cambiare un'opinione culturale così preponderante e ben radicata nella società?

1.1 Il ruolo dei mass media nella costruzione della cultura dominante

Ad aggravare la situazione occorre menzionare l'apporto dei *mass media*, che sempre più interagiscono con l'opinione pubblica, plasmandone le idee sulla base delle informazioni, non sempre veritiere, che vengono profusamente diffuse.

³¹⁷ CIARPI M., CIOFFI R., LEONARDI F., MORGANTE L., TURRINI VITA R. (a cura di), *op. cit.*, in www.leduecitta.it, 13/11/2015.

³¹⁸ *Ibidem*.

Nello specifico occorre analizzare il rapporto che si è venuto a creare, a partire dagli ultimi anni, tra la tecnologia³¹⁹ e l'uso di questa, ed i valori eticamente condivisi da una società, i quali sono sempre più spesso derivazione delle informazioni digitali trasmesse dai *mass media*.

Senza entrare nel merito del discorso della *tecnoetica*³²⁰, vorrei invece soffermarmi su come l'ormai onnipresente tecnologia in qualsiasi aspetto della vita quotidiana, abbia come principale conseguenza quella di interagire con la delicata sfera dei valori individuali e con il modo in cui la società si relaziona ad essa.

In particolar modo Bennato³²¹ (2010) sostiene che:

- La tecnologia sia una forma di potere
- La tecnologia non sia una forza neutrale poiché porta con sé una specifica visione del mondo
- La tecnologia abbia un forte impatto antropologico.

Queste stesse considerazioni erano già state dibattute da Hans Jonas³²², filosofo bioetico il quale aveva sostenuto che la tecnologia moderna dovesse essere sottoposta ad una riflessione etica proprio per il fatto che essa stessa si costituisce come “forma di potere umano”.

Secondo Jonas la tecnologia è, in primo luogo, ambivalente negli effetti ovvero, nel momento in cui entra a far parte delle dinamiche sociali, non sempre è portatrice di conseguenze positive.³²³

³¹⁹ Con tecnologia faccio riferimento in senso lato a tutte le apparecchiature elettroniche atte alla diffusione o alla trasmissione di informazioni, a partire dalla televisione, al personal computer e l'era di Internet, e le nuove apparecchiature digitali come tablet e smartphone.

³²⁰ Termine coniato recentemente in assonanza con quello di bioetica, sta lentamente diventando oggetto di interesse di diversi studiosi, a partire da Esquirol (2003), Luppicini e Addel (2009). Per tecnoetica si intende lo studio delle relazioni che si instaurano tra tecnologia e società, con particolare attenzione alla sfera di valori, concepiti all'interno di un'ottica pluralista e liberale.

³²¹ BENNATO D., *Sociologia dei media digitali. Rivelazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo*, Edizioni Laterza, Roma, 2011, pag. 123. Davide Bennato è professore dell'Università degli Studi di Catania dove insegna Sociologia dei processi comunicativi e culturali e Sociologia dei nuovi media.

³²² JONAS H., *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, in BENNATO D., *op. cit.*, pag. 129. HANS JONAS (1903-1993) è stato un filosofo tedesco naturalizzato statunitense di origine ebraica.

³²³ Questa idea era già stata espressa da Melvin Kranzberg (1986), storico della scienza che aveva voluto formalizzare l'ambiguità degli effetti della tecnologia mediante la sua prima legge che porta il suo nome: “*La tecnologia non è né buona, né cattiva, né neutrale*”.

In altri termini non è detto che essa contribuisca alla soluzione di problemi sociali senza avere in cambio un costo umano non sempre identificabile.

Altro aspetto rilevante sollevato dal filosofo è connesso all'inevitabilità dell'applicazione tecnologica: quest'ultima infatti non consente la non azione poiché il suo sviluppo porta inevitabilmente alla sua applicazione e alle sue relative conseguenze umani e sociali.

Inoltre la tecnologia, pur generandosi in un determinato contesto temporale e spaziale, ne trascende i limiti, esercitando la sua influenza al di fuori dello spazio e del tempo.

L'apporto mediatico e digitale è dunque intriso di valori: la tecnologia viene vista al contempo come frutto, veicolo e modificatrice di valori e il ruolo assunto dagli organi di informazione nella costruzione dell'opinione pubblica non deve essere trascurato.³²⁴

La trasposizione di questi principi tecnoetici in riferimento alla costruzione dell'opinione pubblica nella sfera della giustizia e dell'esecuzione penale, permette di riflettere su alcuni importanti aspetti.

Il potere mediatico, concretizzandosi nella capacità dei mezzi di comunicazione di massa di influenzare sia la sfera politica che l'opinione pubblica (Blumer, 1969), attribuisce molto spesso alla questione dell'esecuzione della pena il carattere di "problema sociale".

Un esempio calzante è dato proprio dall'approvazione del provvedimento di indulto del 2006, attorno al quale i *mass media* stessi hanno contribuito alla costruzione di un'immagine del fenomeno connotata essenzialmente da tratti negativi.

In una prima fase infatti, gli organi di informazione sembravano aver introiettato nell'immaginario collettivo una duplice rappresentazione dell'indulto come da un lato un provvedimento "salva ladri" e, dall'altro, come la causa della liberazione

³²⁴ BENNATO D., *op. cit.*, pag. 129.

anticipata di numerosi criminali che avrebbero provocato un aumento repentino dell'insicurezza sociale e quindi della criminalità.³²⁵

*“Tale rappresentazione è avvenuta attraverso il notevole spazio che hanno assunto, negli organi di informazione, le voci di politici, opinionisti, intellettuali, giuristi e criminologi contrari al provvedimento di clemenza che hanno assunto il ruolo di «imprenditori morali», impegnati nella rappresentazione dell'indulto come provvedimento negativo che avrebbe riaffermato il senso di impunità dei corrotti e un aumento della criminalità”.*³²⁶

In una seconda fase inoltre il presunto aumento della criminalità è stato poi ulteriormente rafforzato attraverso l'eccessiva enfattizzazione dei fatti di cronaca che hanno visto al centro della scena proprio alcuni di quei “criminali” che avevano usufruito del provvedimento di indulto.

La deformazione delle informazioni mediatiche e l'introyettamento delle stesse nell'immaginario collettivo e popolare ha dunque fatto sì che il fenomeno dell'aumento della criminalità conseguente all'indulto fosse progressivamente passato da un argomento di discussione probabile ed ipotetico ad un fatto certo e sicuro.

In questo modo una serie di fenomeni come l'aumento della criminalità, l'innalzamento dei tassi di recidiva dei soggetti indultati, associati ad alcuni fatti di cronaca, sono diventati dati sicuri, non di certo opinabili, ed hanno contribuito alla costruzione di una realtà deformata ma creduta certa dalla collettività.

Questo processo ha coinvolto inoltre buona parte del mondo politico: nonostante infatti il provvedimento di grazia fosse stato inizialmente approvato dalla grande maggioranza del Parlamento, l'immagine negativa dell'indulto, creatasi a partire dalla divulgazione delle informazioni mediatiche, ha portato ad un progressivo calo

³²⁵ TORRENTE G. JOCTEAU G., *Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento*, pag. 2, 2007, in www.osservatorioantigone.it, 13/10/2015.

³²⁶ BECKER H.S., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, in TORRENTE G. JOCTEAU G., *op. cit.*, in www.osservatorioantigone.it, 13/10/2015.

delle opinioni positive di giuristi e politici che erano, almeno all'inizio, sostenitori convinti dello stesso provvedimento.³²⁷

Nel campo della giustizia penale e dell'esecuzione delle pene dunque le informazioni trasmesse attraverso le fonti mediatiche non sono spesso sostenute da dati oggettivi, certi oppure scientificamente validi, ma non per questo non vengono assunte come veritiere da parte di chi le ascolta.

2. Un problema di sicurezza sociale

La sicurezza sociale ha da sempre rappresentato un bene essenziale per il libero esercizio dei diritti che un qualsiasi Stato democratico si impegna ad assicurare ai propri cittadini.

Tuttavia, all'interno dei più moderni contesti urbani, si è assistito ad un crescente aumento di insicurezza, traducibile in ansie e timori da parte della cittadinanza.

La crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini infatti, è diventata negli ultimi anni uno dei temi più dibattuti sia dai mezzi di comunicazione di massa, sia nelle agende politiche dei diversi governi.

In particolar modo alcuni sociologi³²⁸ hanno individuato nel crescente aumento di insicurezza sociale, nell'incertezza e nelle paure percepite dalle masse, i principali indicatori di quella che hanno definito una "seconda modernità", creatasi proprio per effetto dei lunghi processi di globalizzazione che hanno investito le società attuali.

Secondo Beck³²⁹ una delle numerose facce della globalizzazione è proprio rappresentata da un continuo accentuarsi dei processi di "individualizzazione" che rendono i soggetti sempre più soli, o meglio, inseriti all'interno di relazioni

³²⁷ TORRENTE G. JOCTEAU G., *op. cit.*, in www.osservatorioantigone.it, 14/11/2015.

³²⁸ Tra i principali sociologi che si sono ampiamente occupati del tema della società della sicurezza dei cittadini troviamo Bauman, Beck, Castel e ancor prima Luhmann.

³²⁹ ULRICH BECK (1944-2015) è stato sociologo e scrittore tedesco.

disincantate, imposte dalle istituzioni sociali di quelle “società liquide”³³⁰ di cui facciamo parte.³³¹

L’aumentare dei processi individualizzanti comporta un crescente senso di insicurezza da parte dei cittadini percepito sia nei confronti del contesto urbano in cui vivono sia nelle istituzioni stesse; nel nostro Paese ciò ha accentuato ulteriormente i limiti dell’attuale apparato di giustizia, a cui lo Stato tenta ancora oggi di porre rimedio mediante l’attuazione di nuove politiche di sicurezza e di prevenzione.

L’aumento dei tassi di criminalità rappresenta dunque la principale fonte di ansia e di timore da parte della collettività; tuttavia, diversamente da quanto diffuso dalla cultura dominante, il sentimento di insicurezza percepito non è linearmente connesso all’effettiva entità dei reati, bensì, in termini più ampi, risulta collegato ai crescenti disagi urbani e del territorio, che minano senso di fiducia nel prossimo e la generale qualità di vita in un dato contesto.³³²

2.1 Alcuni dati sulla sicurezza

Alla luce delle precedenti riflessioni e prima ancora di esporre alcune percentuali sulla sicurezza sociale dei cittadini, occorre soffermarsi su un importante aspetto che rappresenta la base di partenza per la lettura e l’interpretazione dei dati sotto esposti: esiste una sostanziale differenza tra la sicurezza oggettiva del cittadino e quella soggettivamente percepita.

In media infatti, la percentuale soggettivamente intesa risulta superiore rispetto a quella oggettivamente riscontrata che si osserva invece nei tassi di criminalità e di reati compiuti in un dato contesto e in un dato periodo.

³³⁰ Faccio qui riferimento alla contrapposizione tra “società liquide e solide” di Zigmunt Bauman.

³³¹ FARRUGGIA F., RICOTTA G., *Politiche integrate di sicurezza: l’insicurezza come miseria urbana*, paper presentato alla prima conferenza ESPAnet Italia 2008, sessione n°6: Oltre la miseria urbana: nuovi spazi di azione per innovazione e politiche sociali integrate, in www.espanet-italia.net, 28/12/2015.

³³² CASSETTARI L., *La serenità civica: un diritto del cittadino*, in www.criminologia.it, 28/12/2015.

L'ultimo rapporto disponibile fornito dall'Istat su "*Reati, vittime e percezione della sicurezza*" è stato pubblicato il 22 novembre 2010.

Suddetta indagine è stata condotta per la terza volta allo scopo di conoscere il fenomeno della criminalità attraverso il punto di vista della vittima; le precedenti analisi sono state effettuate nel 1997-1998 e nel 2002.

Rispetto alle precedenti, l'ultimo rapporto rileva nuove tipologie di reati ed è stato effettuato su un campione di 60 mila individui dai 14 anni in su, intervistati su tutto il territorio nazionale tra il 2008 e il 2009.³³³

Tra i reati subiti dagli individui sono stati considerati sia i reati contro la proprietà (scippi, borseggi e furti di oggetti personali di altro tipo) sia quelli violenti (minacce, aggressioni, rapine).

Nel corso dei 12 mesi precedenti l'intervista, nel biennio 2008-2009 i cittadini rimasti vittime sono stati il 5,7% del totale.

Per quanto riguarda i reati contro la proprietà si è trattato in primo luogo di furti di oggetti personali (2,2%), seguiti dai borseggi (1,6%) e dagli scippi (0,5%).

Tra i reati violenti al primo posto si collocano le minacce (0,9%), seguite dalle aggressioni (0,6%) e dalle rapine (0,4%).

Tra i reati subiti dalle famiglie si rilevano quelli che riguardano l'abitazione, i mezzi di trasporto o gli animali.

Il 16,2% delle famiglie sono state vittime di questi reati: i reati relativi ai veicoli (furti, tentati furti, atti vandalici ecc.) sono al primo posto (12,6%), seguiti da quelli che riguardano l'abitazione (4,8%).

La mappa del rischio di subire i differenti tipi di reati varia nelle diverse zone del Paese.; esso è maggiore nel Sud per le rapine, gli scippi, le minacce, i furti dei veicoli e delle parti di veicoli, ma è superiore nel Centro-Nord per i furti di oggetti personali senza contatto, i borseggi e i furti nella prima casa, nonché per i furti di biciclette.

³³³ Rapporto Istat "*Reati, vittime e percezione della sicurezza. Anni 2008-2009*, consultabile all'indirizzo:
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/testointegrale20101122.pdf, 28/12/2015.

Emergono come particolarmente colpite la Campania ed il Lazio, per tutti i tipi di reati; segue il Piemonte per quanto riguarda i borseggi, gli scippi e i furti di oggetti personali, la Puglia per i reati contro l'abitazione, la Toscana e l'Emilia per i furti di bicicletta.

Nelle aree metropolitane è maggiore la probabilità di subire i reati individuali: in particolare, scippi e borseggi caratterizzano i grandi centri, mentre le minacce sono diffuse in misura maggiore nelle periferie delle stesse aree.

I grandi comuni metropolitani vedono anche un maggior numero di furti dei veicoli e delle loro parti, di atti di vandalismo contro i veicoli e contro l'abitazione. I furti di oggetti personali e le minacce, infine, sono elevati anche nei comuni con più di 50.000 abitanti, così come lo sono le minacce e le aggressioni nei comuni che hanno un'ampiezza demografica di 10.001-50.000 abitanti.

Per quanto riguarda invece il senso di insicurezza soggettivamente percepito si può subito osservare che la paura individuale coinvolge un'elevata percentuale di cittadini.

Il 28,9% di questi prova poca o per niente sicurezza quando esce da solo ed è buio, mentre l'11,6% non esce mai di casa, né da solo né in compagnia.

L'insicurezza è più diffusa tra le donne (37,0% contro il 20,1% degli uomini), soprattutto tra le giovanissime (47,0%) e, a livello territoriale, si riscontra maggiormente al Sud del Paese; in particolare in Campania (41,6%), regione dove tra le donne raggiunge il 47,2% e tra le ragazze il 60,3%.

Anche il condizionamento della criminalità rispetto ai propri comportamenti è percepito come elevato: il 48,5% dei cittadini dichiara di esserne molto o abbastanza influenzato e il 25,2% ha affermato di non uscire da solo quando fa sera per paura.

Anche in questi casi le differenze di genere ed età sono piuttosto marcate: dichiarano di essere molto/abbastanza condizionate dalla paura della criminalità il 57,8% delle donne contro il 38,4% degli uomini e le percentuali di timore sono più elevate all'aumentare dell'età, fatta eccezione per gli ultrasessantenni; il 41,2% delle donne afferma di non uscire da sola quando è già buio a causa della propria paura,

contro l'8,1% degli uomini, il dato è maggiore soprattutto per le donne più anziane, con più di 55 anni.

Confrontando questa indagine con le due precedentemente compiute a livello nazionale si può osservare che la sensazione di paura in strada quando si è da soli e fuori è già buio sembra rimanere invariata nel tempo, mentre la quota di coloro che si sentono molto sicuri è diminuita notevolmente, soprattutto tra il 1997-1998 e il 2002, a favore degli abbastanza sicuri nel 2002 e di chi non esce mai nel 2008-2009.

Rispetto al 2002, la diminuzione di coloro che si sentono abbastanza sicuri è costante per tutte le classi di età, con maggiore accentuazione tra gli anziani con più di 70 anni e i 35-44enni. Inoltre, il guadagno in sicurezza che, in particolare tra il 1997-1998 e il 2002, avevano avuto Campania, Lazio e Sicilia sembra essere scemato, in quanto la percentuale di insicuri nel 2008-2009 appare in aumento.

Lo stesso è accaduto per gli abitanti delle aree metropolitane, per le donne e i giovani fino a 44 anni.

Andamenti crescenti di insicurezza, costanti tra le diverse indagini, si hanno invece per gli uomini e per gli abitanti del Veneto, Toscana, Umbria e Calabria.

In Emilia-Romagna, in Toscana, nel Lazio e nelle Marche si nota un significativo peggioramento del modo di percepire l'ambiente circostante contro invece un netto miglioramento per chi vive nella provincia di Bolzano.

La letteratura scientifica riguardante la percezione della sicurezza, ha pertanto evidenziato come non vi sia una correlazione diretta tra i dati statistici ufficiali sulla criminalità (Fonti Istat e DAP) e quelli sulla percezione di sicurezza dei cittadini.³³⁴

Per queste stesse motivazioni è lecito ipotizzare l'idea secondo cui siano stati i *mass media* a imporre una visione distorta dell'idea di sicurezza, sia dal punto di vista quantitativo che delle cause che la originano.

L'attenzione dell'opinione pubblica infatti si è soprattutto concentrata su quel sentimento di insicurezza derivante da alcune fattispecie di reato compiute da altrettante specifiche categorie sociali di individui ben definiti, tralasciando o

³³⁴ COLUCCIA A., FERRETTI F., LORENZI L., BURACCHI T., *Media e percezione della sicurezza. Analisi e riflessioni*, in *Rassegna italiana di Criminologia* n. 2/2008.

sottovalutano altri fattori altrettanto lesivi e ancora più gravi per la tutela del cittadino.³³⁵

3. Il ruolo dei servizi sociali nell'ambito dell'esecuzione penale esterna

Fermo restando che tutte le riflessioni successive si svilupperanno a partire dalla considerazione secondo cui, il problema di fondo nel campo dell'esecuzione penale italiana sia proprio generato dalla sussistenza di una base culturale inappropriata e non adeguatamente informata, un altro aspetto meritevole di attenzione è dato dal ruolo giocato dai servizi sociali (UEPE).³³⁶

Lo scenario istituzionale di partenza in cui si contestualizza in generale l'operato dei servizi sociali, si è sviluppato a partire dall'approvazione della legge 328/2000³³⁷, che si presenta come una novella di carattere generale, volta a colmare una carenza normativa molto prolungata, che aveva visto fino ad allora interventi sociali frammentati e disarticolati su tutto il territorio nazionale.

La nuova normativa pertanto consolida il carattere universalistico delle politiche assistenziali, ancorando quest'ultime all'esigenza di un'elargizione di prestazioni più ampie, volte ad una maggior promozione dell'autonomia e delle capacità individuali, nell'ambito di una prospettiva di monitoraggio e di programmazione.³³⁸

È proprio nell'ottica di una "mission" volta alla promozione di continui processi di "empowerment", di accrescimento delle dotazioni personali individuali, di costruzione, di consolidamento e di mantenimento di un'adeguata rete di sostegno,

³³⁵ COLUCCIA A., FERRETTI F., LORENZI L., BURACCHI T., *op. cit.*, in *Rassegna italiana di Criminologia* n. 2/2008.

³³⁶ Per quanto riguarda l'articolazione, i compiti, i ruoli e le funzioni svolte dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, si rimanda al capitolo II della mia tesi, paragrafo 2.2.4.

³³⁷ Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 – Supplemento ordinario n. 186.

³³⁸ RUGGERI F., *Le tensioni del sistema delle politiche sociali e quelle del lavoro sociale*, in FACCHINI C. (a cura di), *Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare*, Il Mulino Editore, Bologna, 2013, pag. 317.

che dovrebbe incanalarsi il lavoro professionale dell'assistente sociale e ancor più l'attività di coloro che lavorano nell'ambito dell'esecuzione esterna delle pene.

L'assistente sociale dell'Uepe si trova a lavorare ogni giorno a stretto contatto con il mondo della marginalità, dell'esclusione e della deprivazione fisica e morale e il suo obiettivo professionale primario dovrebbe essere proprio quello di favorire una continua crescita personale del soggetto detenuto, accompagnato progressivamente nel suo percorso di reinserimento sociale e lavorativo, così come vuole la stessa Carta Costituzionale.

Ma è proprio questa la "cultura" del sociale presente ai giorni nostri?

È proprio vero che gli assistenti sociali si mobilitano adeguatamente per far sì che il soggetto possa essere recuperato?

Si è fermamente convinti della possibilità di redenzione dei soggetti detenuti?

Molto spesso le carenti "culture" di servizio in merito all'interpretazione e realizzazione della "mission" sociale, si manifestano in dichiarazioni di disimpegno da parte di alcuni operatori, talvolta giustificate dalla progressiva diminuzione degli organici, dalle difficoltà di integrazione degli interventi o dalla difficoltà nell'individuazione di un "case manager" in grado di sostenere l'iter di approvazione e di realizzazione di progetti per i detenuti.³³⁹

Paiono sempre più degradanti le condizioni cui gli assistenti sociali sono chiamati ad operare: si tratta di contesti contrassegnati da un'eccessiva scarsità di risorse economiche, dalla mancanza di operatori sempre motivati o da processi di "burnout" dequalificanti per i professionisti stessi.

Ma allo stesso tempo si potrebbe anche sostenere che suddette condizioni, seppur vere, costituiscano talvolta delle scuse dietro alle quali si nascondono i professionisti per giustificare il loro scarso operato e coinvolgimento.

La realtà dei servizi italiani infatti, oltre ad essere contrassegnata da difficoltà tangibili riscontrabili nella prassi lavorativa, si sta impennando sempre più attorno a pratiche autoreferenziali e burocratiche che non fanno altro che distogliere la mente

³³⁹ GROSSO L., *Introduzione ai saggi di Margara e Gonnella*, in *Rivista Sestante*, n° 28/2008, pag. 4.

degli operatori da quello che dovrebbe essere il *focus* del loro compito professionale: “aiutare la persona con il contributo della persona stessa”.

A tal proposito meriterebbe insistere su un aspetto particolarmente rilevante che è dato proprio dall’importanza della “centralità assunta degli operatori sociali”, i quali non solo devono saper lavorare a livello societario, ma anche connotarsi in termini di “aiuto degli attori” cosicché la loro finalità diventi quella di garantire, promuovere e sostenere la capacità di agire dei soggetti.³⁴⁰

Talvolta tuttavia gli operatori del sociale trascurano l’“anima” di questa professione, e tendono a trasformare le loro attività quotidiane in un agire eccessivamente razionalizzato e autoreferenziale.

Ciò che importa è svolgere correttamente l’*iter* burocratico richiesto per l’assolvimento di una pratica in modo tale che, nel momento in cui si opera bene e secondo gli *standard* imposti da protocolli razionali, il proprio compito non rischi di diventare sanzionabile.

In questo modo si evidenzia una serie di distorsioni del significato stesso della professione dell’assistente sociale che rappresenta una peculiarità tutta italiana e che rischia inoltre, se lasciata irrisolta, di compromettere l’efficacia di qualsiasi tipo di servizio sociale.

In primo luogo si osserva la sua “minorità” rispetto ad altre professioni di aiuto o di cura: l’agire dell’operatore sociale tende infatti a rimanere spesso appiattito su procedure o previsioni di altri servizi o di altre professionalità (psicologo, medico) che sono radicate nel tessuto sociale da molto più tempo.

Tuttavia se da un lato sono le altre professioni che manifestano in qualche modo la necessità di un maggior apporto di competenza sociale, dall’altro lato sono i portatori di queste stessa competenza che non sono pienamente consapevoli dell’importanza di un’ampia profusione di cultura sociale.³⁴¹

³⁴⁰ RUGGERI F., *Trasformazioni del welfare e ruolo del lavoro sociale*, in CAMPANINI A. (a cura di), *Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un Europa che cambia*, Edizioni Unicopli, 2010, pag. 141.

³⁴¹ RUGGERI F., *Trasformazioni del welfare e ruolo del lavoro sociale*, in CAMPANINI A. (a cura di), *Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un Europa che cambia*, Edizioni Unicopli, 2010, pag. 15.

Questa situazione paradossale si associa alla seconda distorsione che, come affermato in precedenza, è proprio legata a un'interpretazione burocratizzata e razionale della professione.

Per quanto infatti il caso da affrontare possa essere difficile o emotivamente pesante da sostenere, non si può perdere di vista la situazione relazionale di fronte alla quale si trova l'operatore e all'interno della quale bisogna ricostruire la capacità del soggetto di esserne attore principale.

Una prestazione di tipo formale e burocratizzato rischia inoltre di deformare il rapporto del professionista con l'utente dove quest'ultimo non si sentirà adeguatamente compreso e non riuscirà a sfruttare le dotazioni di cui dispone per risolvere il proprio problema.

Nello specifico ambito della detenzione la situazione si aggrava ulteriormente se si considera che l'utente non è un semplice soggetto bisognoso, ma un individuo già etichettato e stigmatizzato che, nel percorso di reinserimento sociale da intraprendere, deve essere riaccettato in seno alla collettività, la quale riserva spesso molti dubbi circa la sua possibilità di redenzione.

Per questo stesso motivo il lavoro che l'assistente sociale è chiamato a svolgere è ancor più difficile, poiché lavorando a stretto contatto con "materiale umano" altamente fragile, il compito da assolvere richiede molta delicatezza e competenza.

Altra peculiarità tutta italiana è legata al fatto che l'organico degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna è costituito unicamente da assistenti sociali: questo aspetto denota una condizione di arretratezza rispetto agli altri Paesi europei i quali hanno intrapreso già da tempo la strada della multiprofessionalità.

La possibilità di confrontarsi e di lavorare in rete con altre professioni infatti consente, in un'ottica sistemica, un approccio di lavoro molto più ampio e completo permettendo a ciascuna professionalità di agire in base alle proprie competenze e in maniera più completa al fine di dare risposta alle diverse esigenze dell'utente in carico.

4. Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza

Per dare risposta alla seconda questione posta nella premessa iniziale, occorre analizzare il ruolo assunto dalla Magistratura di Sorveglianza che, come riportato nel secondo capitolo, rappresenta l'organo avente il compito principale di accordare l'eventuale concessione di una misura alternativa.³⁴²

Nel panorama italiano si è osservato come molto spesso l'atteggiamento della Magistratura di Sorveglianza rispetto all'elargizione di suddetti benefici, si traduca in un agire eccessivamente prudente e cauto.

Soprattutto a causa delle pressioni delle campagne mediatiche e dell'opinione pubblica infatti, i Magistrati intravedono poche garanzie di affidabilità nelle misure alternative, a discapito delle evidenze scientifiche che invece dimostrano il contrario.³⁴³

Nel "Sole 24 ore" è stato pubblicato a riguardo un articolo in cui il giornalista sostiene che le misure alternative sono frenate dai timori dei Magistrati stessi i quali "non osano" nella loro concessione.³⁴⁴

Dalla lettura incrociata dei dati presentati nel rapporto Antigone del 2013 infatti, emergono con chiarezza una serie di difetti del sistema di detenzione italiano: "le carceri esplodono per lo scarso uso delle misure alternative e per l'elevato ricorso alla custodia cautelare".³⁴⁵

Come correttamente sostenuto da Leonardi nella sua ricerca,³⁴⁶ bisogna inoltre ricordare che la concessione di suddetti benefici avviene mediante un'accurata "selezione" dei soggetti potenzialmente beneficiari.

³⁴² Per ulteriori informazioni circa i ruoli e le attività di quest'organo si rimanda al capitolo II, paragrafo 2.2.1.

³⁴³ GROSSO L., *Introduzione ai saggi di Margara e Gonnella*, in *Rivista Sestante*, n° 28/2008, pag. 5.

³⁴⁴ *Carceri: il 27% dei detenuti dentro con pene sotto i tre anni. Pene alternative poco usate: "I Magistrati di Sorveglianza non osano"*, consultabile a questo link http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-19/carceri-27percento-detenuti-dentro-pene-sotto-tre-anni-pene-alternative-poco-usate-i-magistrati-sorveglianza-non-osano-191520.shtml?uuid=AB79xzk&refresh_ce=1, 20/11/2015.

³⁴⁵ *Ibidem*.

³⁴⁶ LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n.2, Ministero della Giustizia, 2007.

Occorre infatti che il condannato dimostri ampiamente la sua volontà di cambiare vita attraverso una concreta redenzione e sono altresì necessari una serie di requisiti oggettivi affinché si possa procedere con una valutazione prognostica positiva circa la recuperabilità del soggetto.

Se da un lato è corretto concedere queste alternative extramurarie a chi è “meritevole” o in grado di poterle sfruttare a pieno, dall’altro lato questo processo di “selezione” operato dalla Magistratura di Sorveglianza appare molto rigido e rigoroso sicché in definitiva sono numericamente pochi i soggetti che realmente ne beneficiano.

Le principali motivazioni connesse ad una scarsa elargizione di suddette misure possono essere tradotte in timori, da parte dei Magistrati, che i soggetti, una volta ottenuta la misura, possano ridelinquere.

Accanto a ciò mi ricollego alla scarsa capacità dei servizi sociali predisposti sul territorio ad agire, in un’ottica preventiva, al fine di evitare condotte recidivanti e ciò potrebbe, seppur inconsciamente, influire sulla scelta della Magistratura stessa.

Inoltre parlare di processo di “selezione” dei condannati rischia, a mio parere, di generare un’ulteriore stigmatizzazione di soggetti già stigmatizzati: tra i soggetti detenuti si vengono a creare ulteriori suddivisioni di classe; gli individui di “serie A” diventano coloro cui possono essere concesse misure alternative, mentre i soggetti di “serie B” non ne possono beneficiare.

In altri termini si viene a creare, tra la popolazione detenuta, un’*enclave* minoritaria costituita da quei pochi soggetti che possono usufruire concretamente di quei benefici che permetterebbero loro di intraprendere un reale percorso di reinserimento sociale che, come già affermato, la tradizionale pena detentiva non consente, a discapito di quanto professato dagli stessi principi costituzionali.

In questo modo i valori della pena alternativa, seppur parzialmente riconosciuti, non vengono sfruttati a pieno in un sistema detentivo italiano ancora arretrato rispetto ad altri Paesi europei e in cui, le scelte operate concretamente, sono ancora legate a opinioni popolari erranee.

Nonostante ciò si sono espressi alcuni Magistrati di Sorveglianza ed esperti del settore che, nelle loro interviste, hanno riconosciuto la presenza di indicatori chiari per poter affermare l'efficacia e la validità dell'uso di misure alternative.

Tra questi si ricorda il commento di Susanna Napolitano, Magistrato di Sorveglianza di Bologna, la quale sostiene che “il cambiare pagina, la creazione *ex novo* o il consolidamento da parte del condannato di equilibri maggiormente validi a livello sociale, familiare e lavorativo, associato a un esito positivo di un percorso terapeutico (se tossicodipendente), rappresentano i fattori che evidenziano l'utilità e la necessità del percorso risocializzante alternativo al carcere”.³⁴⁷

Ma se da un lato sono chiari gli indicatori di successo dell'esperienza delle pene extramurarie, dall'altro lato risultano troppo stringenti e rigidi i requisiti connessi alla loro eventuale concessione.

Suddetti requisiti inoltre vengono molto spesso lasciati ad una scelta discrezionale del Magistrato e quindi risultano variabili in base all'organo giudiziario cui viene avanzata la proposta di concessione.

In questa direzione occorrerebbe dunque individuare degli *standard* minimi e oggettivi che costituiscano la base a partire dalla quale i Magistrati possono optare per soluzioni più efficaci e più sicure per tutti.

5. Uno sguardo verso il futuro

Le analisi e le considerazioni finora esposte mettono in risalto una serie di problematiche inerenti al sistema penitenziario italiano che necessita, a mio parere, di alcune modifiche sostanziali al fine di eliminare una serie di criticità ad esso connesse.

³⁴⁷ FRISONI E., SIGNORINI M., *Forum: il valore della pena alternativa*, intervista a Susanna Napolitano (Magistrato di Sorveglianza di Bologna), in *Rivista Sestante*, n° 28/2008, pag. 14.

Occorre una nuova riflessione attorno al senso della pena e della sanzione che possa produrre un cambio di rotta verso un sistema detentivo più moderno ed efficace.

Ciò è possibile anche attraverso una rivalutazione collettiva del meccanismo delle misure alternative, a partire da una nuova impostazione secondo cui “il sistema delle misure alternative funziona non solo come elemento di sfollamento delle carceri, ma anche come strumento di prevenzione”.³⁴⁸

Il persistente sottoutilizzo della pena extramuraria infatti, continua ad appiattirsi in un ordinamento penitenziario ormai saturo che non ha bisogno di nuove carceri o di provvedimenti legislativi parziali, ma che richiede un intervento radicale in grado di rivalutare significativamente il compito primario di risocializzazione del detenuto attorno a cui dovrebbe girare l'intero sistema.

In Italia esistono circa 35.000 fattispecie penali, un numero molto elevato che da sempre ha comportato un rialzo nella scelta del carcere come sanzione punitiva primaria.

Per questo motivo, in accordo con le più recenti alle teorie riformatrici, ritengo che sia fondamentale procedere con una graduale “decarcerizzazione” nella legislazione previgente, limitando il ricorso all'Istituto di pena ai soli reati più gravi e sempre nell'ottica di promuovere maggiormente un reale percorso risocializzante per il detenuto ivi recluso.

Il criterio guida per consentire ciò potrebbe essere quello di favorire una proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto criminoso più umana: tra le visioni più avanguardiste spicca quella di Luigi Ferrajoli il quale sostiene la possibilità di abolire l'ergastolo, inserendo un limite massimo alle pene detentive, commisurando tutte le altre in base a questo *range*, rimodulandole verso il basso.³⁴⁹

In altri termini lo studioso propone un sistema di reclusione meno afflittivo, che non dovrebbe superare i 15 anni totali e a cui potrebbero seguire altri due anni di detenzione e tre di affidamento al servizio sociale.

³⁴⁸ MARCHESELLI A., *L'efficacia rieducativa delle misure alternative alla detenzione*, in www.diritto.it, 21/12/2015.

³⁴⁹ MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 90.

Se da un lato è vero che queste proposte non sono ancora state accolte favorevolmente dal legislatore, dall'altro lato occorre che un numero sempre più significativo di voci di giuristi o esperti del settore continuino a favorirne la diffusione poiché solo a piccoli passi si può procedere verso il cambiamento delle mentalità più tradizionali.

Modificare la cultura prevalente di una Nazione in riferimento al sistema giustizia è un compito assai arduo e impegnativo, ma solo in questo modo si avrà la possibilità di avvicinarsi ad un modello penitenziario e detentivo non solo meno afflittivo ma anche più umano e risocializzante.

Il regime detentivo è oggi molto più complesso rispetto al passato; è vero ed innegabile che siano stati compiuti passi in avanti mediante l'approvazione di importanti provvedimenti legislativi ma non bisogna fermarsi a questi.

L'unico modo per sfuggire alla logica del carcere è il "non carcere" e quindi il mondo delle misure alternative, ma sono ancora degradanti le umiliazioni cui talora si sottopone il detenuto per ottenere dall'Amministrazione Penitenziaria il famoso "rapportino" per ottenere la concessione di questi benefici.³⁵⁰

La condizione molto spesso lesiva della dignità personale di un individuo in carcere, collide automaticamente con i principi umani già contenuti nella prima legge sull'Ordinamento Penitenziario del 1975 secondo cui, nel primo articolo, "il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona".

Ma è proprio vero che sia così?

Molto spesso non si crede nella recuperabilità del detenuto poiché, una volta entrato nell'Istituto di Pena, il soggetto deviante è "macchiato" a vita per aver commesso un crimine e, anche una volta uscito dal carcere, quest'ultimo troverà opposizioni da parte della comunità stessa la quale si mostrerà spesso repulsiva nei confronti del così definito "criminale".

³⁵⁰ ZAGREBELSKY G., *Postfazione*, in MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *op. cit.*, pag. 115.

Questo processo psicologico di espulsione si infonde anche nella mentalità del detenuto il quale, non credendo lui stesso nella propria possibilità di recupero, sarà portato automaticamente e non disilludere le aspettative che la comunità si aspetta da lui.

È proprio a questo punto che dovrebbe entrare in gioco il compito dei servizi sociali predisposti a livello territoriale i quali, attraverso un lavoro capillare di rete, dovrebbero accompagnare il soggetto in un percorso che lo porti a recuperare *in primis* la sua capacità di discernimento e di autodeterminazione che il percorso carcerario spesso annulla completamente.

Se il detenuto non crede in sé stesso, occorre qualcuno, in questo caso l'assistente sociale, che possa essere in grado di sostenerlo e di aiutarlo a riadattarsi a un contesto di vita difficile e da cui è stato allontanato per lungo tempo ma che può contenere le risorse di cui l'individuo stesso ha bisogno per potersi reintegrare di nuovo.

Capitolo 5

UNA MODALITÀ PER L'ACCOGLIENZA: L'ESPERIENZA DI ARABA FENICE

1. Introduzione

All'interno di questo capitolo conclusivo intendo presentare e coordinare una serie di contenuti maturati ed elaborati durante la mia esperienza di tirocinio svolta presso la ONLUS di Viareggio "Araba Fenice" e sotto la supervisione della Dott.ssa Emma Viviani.

In accordo con la mia tutor ho concentrato le 240 ore previste per il tirocinio in un arco temporale di circa tre mesi, durante i quali mi sono recata presso la sede della ONLUS con regolarità (due o tre volte a settimana), per poter dare continuità ed efficacia alla mia esperienza.

Mi è stata offerta infatti la possibilità di partecipare assiduamente alle attività e ai progetti realizzati all'interno dell'associazione.

Questi contenuti pertanto costituiranno un momento di riflessione in cui avrò la possibilità di presentare le mie considerazioni personali, le criticità e le difficoltà riscontrate attraverso un'attenta valutazione delle esperienze e delle attività che ho svolto proprio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

2. Onlus "Araba Fenice"

Prima di analizzare e approfondire i diversi vissuti che ho sperimentato durante il mio tirocinio, occorre chiarire quali sono le principali attività svolte dalla ONLUS "Araba Fenice" di Viareggio.

L'associazione Araba Fenice è un ente no profit fondato nel 2005 dalla Dott.ssa Viviani Emma, assistente sociale e sociologa, ed è costituita da una serie di operatori,

professionisti e volontari che da anni si impegnano attivamente sul territorio a sostegno delle fasce più deboli di popolazione; in particolar modo si adoperano per reinserire soggetti svantaggiati socialmente dando vita a percorsi di crescita sociale e culturale.

L'associazione è tutt'oggi un gruppo di aggregazione culturale che raccoglie soggetti di diversa provenienza: persone con problematiche legate al carcere e all'immigrazione, in primo luogo, e volontari privati che accettano di lavorare con finalità sociali per un progetto di recupero sociale e di servizio al quartiere (l'associazione è nata operando all'interno del quartiere periferico del Varignano) e alla città.

L'obiettivo principale della ONLUS è proprio quello di generare una nuova architettura del sociale, attraverso la realizzazione di un "laboratorio di autoprogettazione" che pone al centro l'uomo marginale e della periferia, valorizzandone le sue capacità residuali, investendo sulle sue energie.

Suddetto laboratorio conferma la necessità di raccogliere energie innovative che provengono dal mondo della marginalità sociale, costretto a confrontarsi ogni giorno con una dura realtà al limite tra legalità ed illegalità.

L'associazione pertanto pone tra i suoi principali obiettivi proprio quello di favorire la costruzione di relazioni significative con il quartiere e la cittadinanza fornendo un sostegno diretto alla persona marginale ed esclusa, interpretando il suo disagio in senso ecologico-sociale.³⁵¹

Subito dopo la sua fondazione infatti, alcuni organi circoscrizionali del Comune di Viareggio hanno affidato all'associazione un'area dismessa del quartiere Varignano, quartiere appunto ad alta marginalità sociale, totalmente abbandonato e degradato – luogo di spaccio e di vandalismi e di micro-criminalità – che in seguito il gruppo di volontari ha riqualificato con il nome di "Parco La Fenice".

Dal 2005 con la collaborazione del Prof. Silvano D'Alto, allora docente della cattedra di Sociologia dell'Ambiente dell'Università di Pisa, ha inizio un lavoro di sostenibilità ambientale e sociale in collaborazione con l'Università di Pisa, enti e

³⁵¹ www.arabafeniceonlus.it, 10/07/2015.

servizi del territorio per dar vita ad un progetto condiviso e partecipato sia dal gruppo che dal quartiere.

L'area del parco, ripulita originariamente dagli utenti ed ex-utenti del Ser.T di Viareggio, (persone in affidamento terapeutico dove la Viviani ha operato in qualità di assistente sociale per anni) si compone di un campo da calcio per ragazzi, che tutt'oggi necessita continue opere di manutenzione, nonché di uno spazio di parco arredato per permettere ai cittadini di incontrarsi comodamente.

Oggi molti membri dell'associazione che hanno vissuto esperienze di devianza giovanile, attraverso il percorso fatto nell'associazione, si sentono in grado di lavorare per offrire stimoli positivi ai ragazzi del quartiere, impegnandoli in attività sane, tra cui quelle di costruire e arredare l'area del parco in base alle loro esigenze.

Sono state realizzate manifestazioni di tipo artistico, musicale e organizzate attività ricreative e sociali che hanno coinvolto molti giovani.

Dato il successo positivo ottenuto tramite la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale del parco "la Fenice", il Comune di Viareggio ha successivamente concesso all'associazione la manutenzione di altre aree verdi dislocate sul territorio tra cui il parco "Campo di Aviazione" e quello di Villa Borbone che costituisce la sede in cui ho svolto il mio tirocinio.

In passato l'associazione si è impegnata inoltre nella realizzazione di altre attività rivolte alla cittadinanza tra cui la distribuzione alimentare per le persone svantaggiate.

Quando ho cominciato la mia personale esperienza di tirocinio, in accordo con la mia tutor, ho deciso di seguire nello specifico un progetto, intrapreso già da qualche anno dall'associazione e che la vede tutt'oggi impegnata nella presa in carico di alcuni detenuti presso la Casa Circondariale di Lucca.

La Onlus "Araba Fenice" si pone come un'organizzazione di terzo settore che si colloca come tramite tra il soggetto deviante ed escluso e i servizi istituzionali presenti sul territorio.

Tra i professionisti che operano all'interno dell'associazione infatti, la mediatrice culturale Milica Djukic, si reca periodicamente presso il Carcere di Lucca per svolgere alcuni colloqui con i detenuti.

Questi ultimi, se condannati a reati minori, possono far richiesta che venga loro

riconosciuta dal giudice una misura alternativa alla detenzione che prevede la loro conseguente presa in carico da parte dell'associazione la quale si impegna nello svolgimento di attività di tutoraggio del detenuto con la finalità di offrire a quest'ultimo non solo l'opportunità di uscire prima dal carcere, ma anche di realizzare un concreto percorso di reinserimento socio-lavorativo.

Purtroppo non ho avuto la possibilità di recarmi personalmente in carcere poiché non vi era modo di farne richiesta ad anno inoltrato, tuttavia, con l'intenzione di mantenere rapporti di collaborazione con la ONLUS, ho fatto richiesta di poter accompagnare la mediatrice culturale per svolgere il prossimo anno alcuni colloqui con i detenuti.

Interessanti risultano le dinamiche operative messe in atto dalla ONLUS tra territorio e carcere.

A seguito di un progetto tra la Casa Circondariale di Lucca e la ONLUS risalente al 2007, il detenuto ha la possibilità di richiedere un colloquio con la mediatrice culturale e linguistica, che si reca in carcere una volta la settimana in qualità di volontaria di Araba Fenice. Raccolte le richieste dal carcere la mediatrice culturale e altri membri del gruppo della ONLUS elaborano insieme al legale del detenuto un progetto alternativo alla carcerazione, da presentare al Magistrato per offrire alla persona la possibilità di essere impiegata in lavori di pubblica utilità o in misura alternativa alla carcerazione (DPR. 309/90 e successive modifiche).

La sede prevalente in cui operano le persone soggette all'associazione, è rappresentata dal parco di Villa Borbone di Viareggio, nonché da altre aree con cui la ONLUS ha dei rapporti di convenzione con il Comune: parco "La Fenice" e aree degradate attinenti al "Campo di Aviazione".

I ragazzi si incontrano con regolarità tre volte a settimana dalle 9:00 fino alle 13:00.

Essendo lavori di servizio alla comunità, l'attività lavorativa dei ragazzi non è retribuita anche se talvolta, grazie a donazioni alla ONLUS o progetti promossi dalla stessa, i ragazzi riescono ad ottenere un piccolo compenso economico.

Per poter garantire un buon andamento di questi percorsi, la ONLUS intrattiene rapporti con altri enti e servizi del territorio tra cui il UEPE di Lucca.

2.1 Da Onlus a Cooperativa

Dati i buoni risultati ottenuti nell'ambito dei lavori progettuali di riqualificazione ambientale svolti dai ragazzi detenuti e in virtù della costanza e dell'impegno da loro dimostrati, l'associazione ha cominciato a pensare di affiancare alla ONLUS anche una Cooperativa Sociale dal nome "Energia e Risorse", composta da operatori e volontari facenti parte della Onlus stessa.

Quest'ultima non va a sostituire l'associazione di volontariato, ma si colloca come risorsa ulteriore tesa a garantire ai ragazzi detenuti la possibilità di poter continuare il loro percorso lavorativo anche una volta concluso il loro servizio volontario di aiuto alla comunità.

La Cooperativa in tal senso si colloca lungo un continuum che va dalla presa in carico dell'utente da parte della ONLUS fino ad arrivare alla possibilità di offrire a quest'ultimo un lavoro retribuito e con regolare contratto attraverso il suo inserimento in cooperativa.

La Cooperativa "Energie e Risorse", proprio come dice il nome stesso, intende sfruttare a pieno le energie, le competenze professionali e le inclinazioni di tutti i suoi lavoratori, per poter inserir loro in un contesto lavorativo consono e adatto.

In questo modo si intende operare in maniera concreta su tutto il territorio attraverso appalti, bandi, progetti e collaborazioni strette con i Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa.

La nascita della Cooperativa pertanto appoggia a pieno le attività già intraprese dall'Associazione e richiede come requisito che i lavoratori dipendenti continuino a offrire la loro prestazione di volontariato presso la ONLUS per non dimenticare il senso e il valore del lavorare insieme in maniera sinergica.

La Cooperativa stessa rappresenta anche una risorsa utile per offrire ad alcuni detenuti della Casa circondariale di Lucca la possibilità di lavorare affinché venga loro disposto il contenuto di cui all'Art 21 della legge sull'Ordinamento penitenziario che consente l'applicazione di misure alternative all'incarcerazione per la

conduzione di “Lavori all’esterno”.³⁵²

In altri termini la Cooperativa offre al detenuto un lavoro regolare e retribuito mentre deve scontare ancora la sua pena in carcere.

Essa garantisce al lavoratore la possibilità di uscire dal luogo di detenzione di poter svolgere la propria prestazione lavorativa.

Alla fine dell’orario di lavoro invece dovrà far ritorno in carcere.

La mia tutor a tal proposito mi ha permesso di scrivere una relazione al giudice chiedendo proprio l’applicazione della misura di semilibertà per uno dei detenuti della Casa Circondariale di Lucca cui era stato offerto un lavoro presso la Cooperativa con regolare contratto.

Il detenuto, Sig. X, ricco imprenditore condannato per banca rotta, era già conosciuto in passato dall’associazione e da qualche tempo aveva fatto richiesta in carcere per poter parlare con la mediatrice culturale della ONLUS con cui ha avuto numerosi incontri.

Durante i diversi colloqui, a detta della mediatrice culturale, il Sig. X si è mostrato pentito per il reato commesso e disposto a impegnarsi seriamente, mettendo a disposizione la propria manovalanza per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

³⁵² Art. 21 Legge 354/1975 – *Lavoro all’esterno*.

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena di reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre i cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun detenuto o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.

La Cooperativa pertanto ha lo scopo di rappresentare per il Sig. X e in generale per tanti altri detenuti una possibilità alternativa rispetto alla permanenza in carcere, al fine di poter offrire a questi un concreto reinserimento socio-lavorativo nella comunità.

3. Riflessioni personali

Differentemente dagli altri servizi istituzionali presenti sul territorio, da subito la ONLUS si è rivelata un servizio a sé stante, costituito da un ambiente informale, in cui la tradizionale prassi burocratica è pressoché annullata e viene sostituita da un concreto lavoro svolto dai ragazzi volontari che si impegnano sfruttando le proprie competenze e le proprie energie attraverso la realizzazione di opere di giardinaggio o di riqualificazione delle aree verdi e degli spazi degradati.

Molto spesso gli studenti tirocinanti che si inseriscono in questo contesto mostrano molto scetticismo rispetto all'esperienza che staranno per affrontare; questo poiché l'associazione opera, per la maggior parte delle volte, in maniera diversa rispetto ai tradizionali servizi sociali, che agiscono invece in un contesto altamente burocratizzato che gli studenti stessi si aspettano di trovare.

Tutto ciò che esula dalla burocrazia, dalla classica relazione sociale o dal *setting* standardizzato dei colloqui viene percepito come qualcosa di inadatto ai fini della propria formazione personale e professionale.

L'opinione che al contrario ho maturato nel corso del mio tirocinio è invece quella secondo cui è proprio l'operare concretamente nel sociale che dovrebbe costituire in *primis* un indispensabile bagaglio personale che non solo accresce l'esperienza dello studente, ma che lo rende maggiormente consapevole della realtà in cui dovrà contestualizzare in futuro la propria attività professionale.

I progetti di riqualificazione ambientale ed urbana che ho avuto modo di osservare e seguire in prima persona, si incardinano all'interno di una più ampia riflessione la quale racchiude il significato intrinseco e reale del lavoro svolto dai ragazzi volontari.

Per poter cogliere meglio suddetto significato, occorre partire da una prima

riflessione, che è stata anche oggetto di numerosi confronti con la mia tutor.

Una prima considerazione attiene i significati di marginalità, esclusione e devianza, fenomeni che spesso vengono analizzati lungo un continuum che vede il soggetto emarginato, incapace di adattarsi al contesto sociale in cui vive, mettere in atto condotte devianti o criminose che lo portano ad essere incarcerato.

Il carcere diventa in questo senso il luogo dell'esclusione.

Il fenomeno dell'esclusione sociale è particolarmente complesso e richiede pertanto un'analisi approfondita della vita delle persone così come degli strumenti e delle risorse di cui dispongono i servizi posti sul territorio.³⁵³

Oggi giorno il fenomeno di esclusione sociale è strettamente correlato alla condizione di miseria, di povertà e di immigrazione: chi è povero, chi non dispone di risorse e dotazioni economiche sufficienti, ma soprattutto chi proviene da un altro Paese o un'altra nazione, non riesce ad inserirsi all'interno del contesto sociale esistente poiché viene rigettato all'esterno.

In un'ottica sistemica pertanto, chi si trova a vivere al di fuori di questo contesto condiviso dalla società, svilupperà un senso di repulsione che lo indurrà a mettere in atto delle nuove forme di adattamento al sistema.

In assenza di ancoraggi o di punti saldi provenienti dal mondo sociale, molto spesso i soggetti svantaggiati sono costretti a rilegarsi in uno spazio limite, uno spazio ai margini della società dal quale molto spesso hanno difficoltà ad uscire.

Nel momento in cui ciò si verifica, viene attribuito a questi individui ciò che Goffman definirebbe uno "stigma".

In altri termini gli individui marginali vengono caratterizzati come "rifiuti della società" e viene attribuita loro un'identità avente una connotazione negativa che contraddistingue la loro vita e le loro condotte.³⁵⁴

Le complesse dinamiche che sottostanno a questo processo di stigmatizzazione non portano solo i membri della società ad aspettarsi condotte devianti da chi viene percepito come un "criminale", ma porta di riflesso il soggetto etichettato in questo

³⁵³ E. VIVIANI, *Energie Ribelli*, Edizioni ETS, Pisa, 2015

³⁵⁴ E. GOFFMAN, *Stigma, identità negata*, Giuffrè Editore, Milano, 1983

modo, a non disilludere le aspettative che la società stessa, da cui non è mai stato accolto, si attende da lui.

Per queste stesse motivazioni i soggetti stigmatizzati come immigrati, come stranieri, come emarginati saranno maggiormente propensi a mettere in atto condotte devianti, criminali ovvero una serie di comportamenti compatibili a quella stessa identità di cui sono in qualche modo portatori.

Coloro che possiedono uno stigma sono qualificati attraverso un attributo che li differenzia dagli altri membri di quella categoria cui dovrebbero essi stessi far parte e nel loro tentativo estremo di adattamento ad un contesto di vita che è sempre stato repulsivo nei loro confronti realizzano condotte nocive che li allontanano ancora di più dal resto della società.

Questa dicotomia tra ricco e povero, incluso ed escluso si riflette di conseguenza anche sul piano urbanistico di una città che vede, al proprio interno, la costruzione di quartieri che talvolta sembrano quasi “ghetti”, in cui vivono coloro che rimangono estranei dal resto della comunità.

In termini semplicistici è come se si venisse a creare una città dentro la città.

Si tratta di zone che, non avendo identità, non rappresentano un punto di interesse per la collettività e diventano pertanto i luoghi vissuti dagli emarginati, dagli stranieri o dai così detti “poveri”.

Sulla base di queste riflessioni si può pertanto comprendere che l'emarginazione non è soltanto un fenomeno sociale, bensì è anche un fenomeno spaziale e culturale e nella mia attività pratica di tirocinio ho avuto la possibilità di constatare e prendere visione personalmente dei luoghi dell'emarginazione. Il lavoro della ONLUS infatti è quello di sviluppare percorsi pratici e teorici in ambiti laboratoriali.

Un ultimo aspetto, altrettanto significativo, che è stato oggetto di confronto con la mia tutor è l'analisi riflessiva condotta nei confronti dei “tipi ideali” (in termini Weberiani) di “emarginato” e di “escluso”.

Molto spesso questi concetti vengono utilizzati indistintamente e in forma sinonimica anche se tuttavia è necessario effettuare una precisazione a riguardo.

Il marginale infatti non è l'escluso ma nella visione della mia tutor, è colui che occupa chiaramente uno spazio limite, appunto ai margini della società, all'interno del quale non è ancora completamente rigettato e pertanto si può ben adattare a

percorsi di crescita culturale e sociale.

Per questo motivo l'emarginato può costituire una risorsa e una "energia" nuova per la società che si deve impegnare ad ascoltarlo ed accoglierlo.

Quest'ultima dinamica costituisce appunto il caso limite che si verifica nel momento in cui il marginale, non venendo accettato all'interno del proprio contesto sociale di riferimento, nel tentativo di adattarsi al sistema compie condotte riprovevoli e si riduce ad essere condannato per qualche reato e, nei casi più gravi, viene incarcerato.

La mia esperienza teorica e pratica ha messo in evidenza che il soggetto emarginato, prima del carcere, attiva una serie di meccanismi che lo portano progressivamente a vivere momenti di deprivazione e depersonalizzazione che conducono talvolta all'autodistruzione morale e personale, che può sfociare fase conclusiva nel carcere.

All'interno di questo quadro il carcere rappresenta la tappa finale e diventa il classico luogo dell'esclusione, il "punto di non ritorno" in cui la persona ristretta viene privata di quello che restava della propria libertà di azione e autonomia personale.

A seguito dell'esperienza carceraria, la persona verrà a far parte della popolazione degli esclusi dal sistema sociale. La mancanza di mezzi materiali e di supporto sociale da parte dei servizi territoriali faranno dell'ex detenuto una persona fragile, soggetta alle leggi della strada, alla vicinanza con le reti amicali di presenti e passati simili.

Si viene pertanto a creare un circolo vizioso che ripropone ciclicamente le stesse situazioni che avevano portato la persona a delinquere e deviare dal sistema.

Anzi, la situazione si aggrava ulteriormente se si tengono in considerazione anche le dinamiche interne che il detenuto sperimenta in carcere.

Anche se distante dall'esperienza italiana riporto una citazione del libro di Zimbardo sull'esperimento carcerario di Stanford che afferma "Gli individui di un gruppo coeso costituente una folla, tendono a perdere l'identità personale, la

consapevolezza, il senso di responsabilità, alimentando la comparsa di impulsi antisociali.”³⁵⁵

Questa frase rispecchia la condizione che molto spesso i detenuti, condividendo l'unico status di “carcerato” che sentono proprio, si trovano ad affrontare una volta in prigione.

A conferma di queste situazioni degradanti basti ricordare che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea di Strasburgo per le nefandezze presenti nelle proprie carceri, legate specialmente alla questione del sovraffollamento.

Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge anche il fatto che molti esperti italiani tra cui Massimo De Pascalis, Direttore Generale dell'Istituto degli Studi Penitenziari, definiscono il carcere come una vera e propria “scuola del crimine” in cui il detenuto viene allontanato ulteriormente dalla propria realtà sociale ed in cui apprende le basi e le tecniche di una criminalità più avanzata.

Il perimetro delle mura carcerarie delimita il rapporto con lo spazio cittadino e il carcere diventa uno spazio “altro” dal resto della città in cui le persone recluse diventano anch'esse “altre” rispetto alla popolazione cittadina.

I tempi e gli spazi all'interno della struttura carceraria sono regolati da un sistema gerarchico e piramidale impostati sul controllo e l'obbedienza alle regole; il detenuto si conforma alle regole istituzionali che sono presenti al suo interno ed è portato in tutto e per tutto ad agire ricoprendo l'unico status che sente come proprio: quello di detenuto.

Ho avuto l'occasione di svolgere una serie di colloqui con i ragazzi volontari della ONLUS i quali mi hanno raccontato i loro vissuti, le loro storie di vita e soprattutto le esperienze condotte quando sono stati arrestati e incarcerati.

Quest'ultimi descrivono il carcere come un luogo in cui il tempo si ferma, in cui non sai più chi sei se non uno dei tanti detenuti che vi abitano; la loro unica speranza era quella di essere coinvolti in lavori di manutenzione e cura della struttura poiché solo così si sentivano vivi e utili.

I ragazzi ritengono che la ONLUS presso cui sono stati accolti costituisca una

³⁵⁵ ZIMBARDO P., Effetto Lucifero. Cattivi si diventa? Raffaello Cortina Editore, 2007

concreta occasione per reinserirsi nella società e per convogliare le loro energie al fine di intraprendere un percorso che garantisca il raggiungimento di quel grado di autonomia e indipendenza di cui sono costantemente alla ricerca e che l'esperienza del carcere aveva loro annullato.

Una delle frasi più significative che mi è rimasta impressa duramente la mia personale esperienza è stata quella di H. ragazzo marocchino di 24 anni, condannato per spaccio, il quale mi ha detto "io qui lavoro con il cuore".

Questa affermazione dimostra la volontà e l'impegno che questo giovane ragazzo impiega quando viene a lavorare presso l'associazione e racchiude in generale il senso condiviso del "lavorare insieme" che viene svolto dai ragazzi settimanalmente presso il parco Villa Borbone.

4. Modalità di lavoro

Sulla base delle riflessioni appena esposte è possibile tentare di strutturare le modalità di lavoro attraverso cui opera la ONLUS.

Dal momento che il soggetto escluso, rispetto al quale siamo chiamati a rapportarci, occupa luoghi e spazi fisici e mentali che sono fuori dal contesto sociale dominante, è necessario favorire il suo ingresso all'interno delle società attraverso il coinvolgimento nelle attività previste dall'associazione.

Per poter concepire il soggetto escluso come un individuo attivo e presente nel tessuto sociale, è necessario operare un rovesciamento delle impostazioni valoriali del sistema stesso.

Questo comporta la necessità di realizzare un lavoro sinergico tra tutti i servizi predisposti sul territorio per poter costruire un percorso comunitario inclusivo ed efficace.

Per fare ciò è inoltre necessario un ripensamento del "target" attorno al quale impostare il lavoro; è cioè indispensabile partire dal margine della società e operare concretamente laddove vi sia il rischio che l'emarginato diventi escluso per poter prevenire che ciò avvenga.

La dimensione tra il margine e il centro è il "ponte" che lega la condizione di

marginalità e il centro del sistema ed è proprio all'interno di questa dimensione che è possibile operare questo ribaltamento valoriale a favore del mondo dell'esclusione prima che quest'ultima si verifichi.

Già in passato l'associazione ha dimostrato di saper lavorare concretamente proprio negli interstizi della marginalità, cercando favorire un ricongiungimento uomo-ambiente attraverso le attività di riqualificazione ambientale di aree verdi e degradate.

Tutt'ora la ONLUS persegue questo intento anche con i ragazzi detenuti.

Nell'esperienza del laboratorio di "autoprogettazione" che ho avuto modo di osservare personalmente, le persone "escluse" vengono inserite in un contesto di relazioni costruttive in cui si valorizza la persona al di là del ruolo o dello status sociale di appartenenza.

La persona deve sentirsi inserita in un contesto di accoglienza e non di rifiuto, in un ambiente aperto e non giudicante; in questo modo sarà in grado di dare il meglio di sé mettendosi al servizio degli altri e della comunità in un clima di collaborazione e cooperazione.

Le dinamiche che si instaurano all'interno dell'équipe di lavoro offrono una nuova interpretazione dei fenomeni sociali che permette di avviare una costruzione dal basso, che dai margini della società si rivolge verso l'interno del sistema.

L'obiettivo principale di questa impostazione di lavoro diventa quella di rendere la persona protagonista del suo agire e di permettere all'individuo la possibilità di vivere questa esperienza nella maniera più dinamica possibile insieme a coloro che hanno avuto dei vissuti simili.

La condivisione delle proprie esperienze rappresenta un modo per creare sinergie e ottimi gruppi di lavoro che si impegnano costantemente nell'assolvimento delle proprie mansioni.

Io personalmente ho svolto attività di tutoraggio e di monitoraggio dei ragazzi detenuti che vengono presso la nostra associazione e ho notato come i diversi gruppi di lavoro, con il passare del tempo, siano diventati sempre più affiatati e efficienti nello svolgimento delle loro mansioni.

Il lavoro viene svolto con impegno e costanza e i ragazzi sono riusciti a creare, entro le attività loro assegnate, un clima di lavoro ottimale, basato sulla fiducia

reciproca e il rispetto, valori che sono stati progressivamente acquisiti da parte di tutti anche se con qualche difficoltà.

La formazione dei gruppi di lavoro non è stata del tutto casuale ma è stata pensata in modo tale che le coppie di ragazzi potessero apprendere reciprocamente qualcosa dall'altro.

In altri termini abbiamo cercato di creare una complementarietà tra le coppie sia per poter sfruttare le capacità e le competenze di cui il singolo è dotato, sia per far sì che le “carenze” di uno potessero essere colmate dalle abilità dell'altro e viceversa.

In questo modo abbiamo cercato di stimolare e favorire la costruzione di un rapporto di confronto e di apprendimento reciproco tra i ragazzi che si è posto in essere solo dopo aver raggiunto un certo grado di fiducia nel prossimo.

Inizialmente non sono mancati i conflitti e i contrasti tra i diversi gruppi di lavoro, probabilmente generati dalla sussistenza di modelli valoriali, caratteriali e culturali dei diversi componenti, molto distanti gli uni dagli altri.

Ricostruendo le storie di vita dei diversi ragazzi infatti abbiamo osservato che, nonostante tutti avessero condiviso un'esperienza di incarcerazione più o meno lunga, ognuno di questi possedeva una storia pregressa caratterizzata da origini, provenienze diverse e di riflesso anche da modelli culturali, valoriali e caratteriali molto differenti fra loro.

Per poter gestire creativamente questi conflitti, abbiamo deciso di svolgere ogni mattina, a inizio lavoro, delle riunioni di équipe finalizzate a pianificare le attività previste per quello stesso giorno, in modo tale che potessero essere accolte positivamente da tutti.

Questa soluzione ha permesso, in un ambiente protetto, di generare un clima di lavoro più sereno e collaborativo e ha offerto ai ragazzi la possibilità di comprendere il reale significato di impegnarsi e lavorare a stretto contatto con il prossimo nell'ottica di un servizio preposto alla comunità.

L'associazione ha adottato una modalità di lavoro basata sull'autopromozione dei soggetti partecipanti.

I gruppi di lavoro hanno maturato al proprio interno le dinamiche del “progettare insieme” e i loro componenti si sentono protagonisti del “costruire insieme”: la rielaborazione dei sentimenti negativi ha permesso di incanalare rabbia e frustrazione

in percorsi costruttivi e non distruttivi.

Un ultimo aspetto, non meno significativo, che rientra a pieno titolo nella riflessione sulla metodologia di lavoro, riguarda proprio il rapporto generato dai gruppi di lavoro con lo spazio circostante.

Con spazio si intende il luogo in cui i ragazzi sono chiamati ad operare attraverso le opere di riqualificazione ambientale delle aree degradate e dei parchi.

Tuttavia lo spazio assume qui un significato superiore, ancora più rilevante nel momento in cui questo diventa di “proprietà” del gruppo di volontari; questi ultimi infatti, si sentono protagonisti in prima persona del loro agire nel momento in cui intervengono attivamente in quello spazio, modificandolo e strutturandolo a loro piacimento.

Questo modo di vivere il rapporto di relazione persona-ambiente risulta fondativo del metodo portato avanti da Araba Fenice in 10 anni di attività.

Le aree verdi degradate che vanno a riqualificare attraverso il loro lavoro non sono articolate in maniera rigorosa, non ci sono costruzioni e barriere che vengono imposte dall'esterno, si tratta appunto di un ambiente libero, vuoto, che può essere ridefinito in maniera creativa da chi lo vive in prima persona.

Ed è solo nel momento in cui i ragazzi si sentono co-proprietari di quello spazio che potranno produrre un agire sociale collettivo che sia costruttivo e non distruttivo, affinché produca sinergie e favorisca l'instaurarsi un clima collaborativo.

Lo spazio pertanto non si costituisce solo di elementi fisici, ma in questo senso ricomprende anche il clima, ovvero l'aria di socialità prodotta dai ragazzi stessi e che tutti noi respiriamo.

5. Analisi di un caso

Durante la mia esperienza di tirocinio ho avuto la possibilità di svolgere alcuni colloqui con i ragazzi volontari i quali si sono mostrati disponibili nel raccontarmi la loro storia, i loro vissuti passati e le motivazioni che li hanno portati a conoscere “Araba Fenice” e ad operare all'interno dell'associazione stessa.

Riporto in questa relazione la verbalizzazione di uno dei diversi colloqui che ho

condotto.

Il caso in questione riguarda S. ragazzo marocchino di 24 anni originario di Marrakech.

S. ha vissuto in Marocco con la sua famiglia fino all'età di 14 anni.

Il nucleo familiare è composto dai genitori, due fratelli e tre sorelle tutti più grandi di lui che tutt'ora vivono a Marrakech.

Il ragazzo, all'età di 14 anni, decide tuttavia di partire da solo e si trasferisce in Spagna dove, per via della sua giovane età, viene immediatamente portato in una Comunità per ragazzi dove vive per circa 4 anni.

A Madrid il ragazzo ottiene un regolare permesso di soggiorno, comincia a studiare lo spagnolo e l'italiano e, all'età di 16 anni, comincia a svolgere qualche attività lavorativa.

Lavora per qualche mese in una ditta asfaltatrice e comincia a seguire alcuni corsi professionali di meccanica e giardinaggio con conseguenti diplomi.

Essendo molto bravo a giocare a calcio, il ragazzo entra in una squadra juniores del Real Madrid, ma solo per poco tempo poiché, avendo 18 anni, si ritiene che sia già in età troppo avanzata per intraprendere una carriera da professionista.

Dopo 4 anni di permanenza in Spagna, il giovane decide di trasferirsi in Italia dove vivono alcuni suoi amici marocchini; va prima a Roma, poi a Firenze fino a stabilirsi definitivamente a Viareggio, dove vive tutt'ora.

Differentemente dalla sua permanenza in Spagna, S. afferma di non aver mai lavorato in Italia poiché, dopo pochi mesi dal suo trasferimento a Viareggio, viene arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo infatti, comincia a frequentare a Viareggio un gruppo di spacciatori che detenevano delle precedenti condanne per uso di sostanze; durante il suo arresto tuttavia, S. sostiene (anche tutt'ora) di essere stato incastrato poiché lui non stava spacciando.

Afferma infatti di essersi solo trovato in un brutto giro di amicizie.

Gli viene assegnato un avvocato d'ufficio e, a causa della sua scarsa conoscenza dell'italiano e su consiglio dell'avvocato stesso, il ragazzo decide di patteggiare e viene condannato con una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi.

Comincia così l'esperienza di S. alla Casa Circondariale di Lucca.

S. descrive la sua permanenza in carcere come un periodo lungo, estenuante e degradante a livello personale ed emotivo: afferma di essere stato sostenuto ed aiutato in particolar modo dal Cappellano della struttura carceraria con cui ha instaurato un ottimo rapporto di fiducia.

Stringe legami con alcuni detenuti e descrive anche positivo il rapporto con le assistenti sociali dell'UEPE che lo seguivano costantemente anche per via della sua giovane età.

Il ragazzo sostiene di aver svolto semestralmente alcuni lavoretti che hanno costituito, a detta sua, "l'unica occasione per sentirsi vivo".

Dopo aver scontato la propria pena, S. esce dal carcere e torna a vivere a Viareggio, dove viene ospitato da una famiglia italiana conosciuta prima del suo arresto.

Non molto tempo dopo tuttavia, il giovane si trova di nuovo nei guai con la legge e viene arrestato una seconda volta.

Differentemente dalla prima incarcerazione tuttavia, S. afferma, in quest'ultimo caso, di essere colpevole per il reato di spaccio cui è stato nuovamente condannato.

Viene ricondotto in carcere a Lucca e poi trasferito a Livorno dopo uno scontro con un altro detenuto.

Il giovane descrive la sua seconda esperienza in carcere in maniera ancora più negativa, afferma di essere stato male non solo emotivamente ma anche fisicamente.

S. infatti spiega che dopo la prima condanna, scontata senza aver avuto colpe, non è riuscito a trovare, fuori dal carcere, una rete istituzionale (e anche formale) in grado di sostenerlo e di accompagnarlo nel suo percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Per questo motivo l'unica soluzione che a lui sembrava possibile, era quella di delinquere e di spacciare realmente per riuscire ad ottenere qualche entrata economica a causa dell'estrema difficoltà riscontrata nel trovare un'occupazione.

Lo stesso vissuto si ripresenta ciclicamente una terza volta, quando il ragazzo, finito di scontare la sua seconda pena detentiva (1 anno), viene arrestato e condannato nuovamente per spaccio.

Questa volta però non viene prevista l'incarcerazione; il giudice infatti, su richiesta dell'avvocato e grazie alla disponibilità di "Araba Fenice" ad accogliere S.,

dispone l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

Il ragazzo viene condannato per un anno agli arresti domiciliari con possibilità di uscire di casa 3 volte a settimana per poter svolgere servizi di comunità presso l'associazione viareggina.

Grazie alla disposizione del giudice, il ragazzo ha cominciato a conoscere l'associazione e a svolgere regolarmente il proprio servizio di comunità insieme agli altri volontari cui sono state previste anche per loro alcune misure alternative alla detenzione.

S. afferma di aver già avuto in passato alcuni contatti, seppur parziali, con l'associazione quando, tra la prima e la seconda condanna, si recava a giocare a calcetto presso il parco "La fenice" nel quartiere del Varignano, dove si incontrava con alcuni suoi amici.

Ormai è quasi passato un anno da quando S. presta servizio come volontario presso l'associazione, tra due mesi avrà terminato il periodo di arresti domiciliari e avrà la possibilità, sempre con il sostegno della ONLUS, di poter trovare lavoro magari attraverso un suo inserimento nella Cooperativa.

S. afferma di essere riuscito a trovare un "Araba Fenice", nei suoi operatori e nei ragazzi volontari, una rete di sostegno e di supporto che gli ha permesso di riorganizzare la propria vita e di evitare di cadere nuovamente nella recidiva.

L'associazione pertanto è riuscita, come vuole la sua missione, ad operare negli interstizi della marginalità sociale affiancandosi ai servizi istituzionali presenti sul territorio, per poter avviare per S. ma anche per altri ragazzi nella sua stessa situazione, un percorso reale di reinserimento socio-lavorativo.

6. Biennale dello Spazio Pubblico

Durante la mia esperienza di tirocinio ho anche avuto modo di seguire la mia tutor a Roma i giorni 21 22 e 23 maggio 2015 in occasione della terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico, tenutasi presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma 3.

Il programma di questa manifestazione ha visto la realizzazione di una serie di

incontri tra professionisti, workshop e seminari promossi da Pubbliche Amministrazioni, Università e Associazioni di cittadini con lo scopo di mettere a confronto esperienze, problemi e buone pratiche nel settore dell'architettura del paesaggio e della riqualificazione di aree urbane.

I focus tematici di questa edizione si sono indirizzati principalmente attorno ai temi della “strada”, della “rigenerazione urbana” e della “città diseguale”.

Per quanto riguarda il primo focus sono state condotte, in linea con le edizioni precedenti, una serie di riflessioni volte ad analizzare la strada come lo spazio pubblico che occupa la massima superficie delle nostre città e che presenta una straordinaria sovrapposizione di funzioni: dalla mobilità al collegamento fino alla possibilità di porsi come garanzia di una maggior socialità.

Essa in altri termini rappresenta un grande elemento connettivo dell'esperienza urbana.

Lo spazio pubblico rappresenta inoltre un fattore determinante della rigenerazione urbana allo scopo di ottenere città più belle, inclusive e sostenibili.

A tal proposito gli argomenti al centro di questo focus tematico hanno riguardato soprattutto la fruizione pubblica degli spazi archeologici, i nuovi usi di complessi e immobili dismessi e l'uso funzionale degli spazi degradati entro cui rientra a pieno titolo la mission dell'associazione “Araba Fenice”.

Per quanto attiene invece il tema della città diseguale, le principali osservazioni condotte hanno messo in evidenza come l'economia della globalizzazione e la crescente urbanizzazione abbiano portato masse sempre più consistenti di popolazione a vivere nelle grandi aree metropolitane.

L'acutizzarsi della crisi economica inoltre da un lato ha ridotto la capacità degli Stati di sostenere le politiche di welfare, mentre dall'altro lato ha aumentato ulteriormente la distanza tra pesi ricchi e poveri, generando forti flussi migratori che hanno reso contigue le periferie urbane.

Personalmente ho avuto la possibilità di assistere ad alcuni workshop e seminari uno dei quali è stato coordinato anche dalla mia tutor con il titolo di “Sicurezza

urbana e inclusione sociale”.³⁵⁶

Attraverso i diversi interventi dei partecipanti sono emerse diverse conclusioni che riporto in breve.

Le politiche di sicurezza e prevenzione sono entrate nell’ultimo ventennio a far parte definitivamente delle politiche pubbliche.

Se le politiche urbane promosse nel nostro paese avevano, sino a quel momento, come principali obiettivi la coesione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la riqualificazione urbana (ed erano prevalentemente legate ad interventi su problemi di carattere economico e sociale), a partire dai primi anni novanta si è verificato un processo di cambiamento che ha visto “il tema della sicurezza assumere un ruolo di maggior centralità nella tematizzazione delle sfide urbane”.

L’obiettivo di questo specifico workshop è stato proprio quello di avviare una riflessione sulle politiche urbane, le logiche securitarie, i processi di inclusione sociale e i rapporti con il territorio.

Ciò ha permesso di ripensare la città e le sue dinamiche di ordine e sicurezza, di descrivere la realtà urbana in perenne trasformazione, di analizzare il contributo e le dinamiche attivate dalle risorse provenienti da coloro che compongono la rete degli attori della comunità e di approfondire la conoscenza dei fenomeni sociali e della marginalità.

In occasione di questo seminario sono stati svolti, nella prima sessione, una serie di interventi molto interessanti sulle trasformazioni della sicurezza e della città e sulla criminalità dei quartieri.

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, particolarmente interessante mi è sembrato l’intervento di Giovanni Sabatino, sociologo e maresciallo dei Carabinieri.

Nella sua esposizione lo studioso conia una nuova teoria che definisce “Intelligence di marciapiede” ovvero intende promuovere un suo tentativo di reinterpretazione sociologica della sua esperienza operativa di carabiniere in alcuni quartieri cittadini.

Egli asserisce che il così detto “criminale” non è un mostro, bensì un soggetto

³⁵⁶ www.biennalespaziopubblico.it, 12/07/2015.

razionale che agisce pertanto secondo una propria logica ben definita.

Se il crimine è una produzione sociale allora questo non può essere contenuto attraverso leggi coercitive in ambito securitario.

Il sociologo si mostra contrario alle pene detentive, ovviamente se evitabili, sostenendo l'idea secondo cui il carcere stia diventando sempre più un'università del crimine in cui il detenuto ha la reale possibilità di incrementare ulteriormente le proprie tecniche di delinquenza.

Nella seconda sessione del workshop sono state presentate invece una serie di buone pratiche e di esperienze condotte in tutta Italia a partire da Roma, Venezia e Padova, Palermo e Milano.

Si tratta di interventi che provengono da percorsi interdisciplinari differenti che coinvolgono urbanisti, sociologi e operatori del sociale e che, in qualche modo, sono stati in grado di creare concretamente un collegamento tra le realtà urbane della marginalità, del carcere e delle periferie con enti e servizi sociali preposti sul territorio.

L'auspicio di questa sessione è stata proprio quella, a partire dalle presentazioni delle pratiche esistenti, di facilitare lo scambio di percorsi di crescita responsabile e partecipata ai processi di *governance* così come a quelli di riqualificazione ambientale ed urbana.

In occasione di questo workshop è stata inoltre presentata dalla mia tutor l'esperienza viareggina di "Araba Fenice" che è stata annoverata tra una delle migliori pratiche esistenti sul territorio nazionale.

La descrizione delle buone pratiche cui ho assistito è stata particolarmente interessante.

Le diverse esperienze portate alla luce mostrano infatti come sul territorio nazionale esistano, seppur in maniera limitata, persone che operano concretamente nel sociale, cercando, nonostante la scarsità di risorse a disposizione, di attivare progetti e percorsi che possano favorire il reinserimento dell'"escluso" nella società.

Accanto all'esperienza di "Araba Fenice" per esempio, una delle buone pratiche che maggiormente si avvicina a quella viareggina è stata quella condotta a Novate Milanese.

Si tratta di un progetto di *Housing* Sociale denominato "ARIA".

Il Progetto A.R.I.A., come ha spiegato il responsabile Marcello Balestrieri, ha come obiettivo principale quello di favorire l'inclusione sociale dei giovani che provengono da percorsi di detenzione, tramite l'accesso alle misure alternative al carcere, con azioni concrete per creare sicurezza sociale e solidarietà anche su un tema complesso come quello del carcere.

L'intervento prevede la ristrutturazione di un appartamento, svolta da alcuni giovani in misura alternativa di detenzione che svolgeranno i lavori con una funzione formativa; si tratta di un percorso didattico finalizzato all'apprendimento e alla responsabilizzazione del detenuto.³⁵⁷

Tale azione oltre ad offrire importanti opportunità di reinserimento sociale assume un importante valore simbolico di giustizia riparativa e di sensibilizzazione alla comunità locale: in un'ottica restituiva i condannati rimettono alla comunità offesa (vittima) un bene riparato.

Il Progetto prevede inoltre l'utilizzo di un secondo appartamento che sarà messo a disposizione di altri giovani in misura alternativa.

Seppur con linee guida differenti, anche l'associazione "Araba Fenice" opera nel versante della giustizia riparativa e restituiva promuovendo un reinserimento non solo lavorativo, ma anche sociale e comunitario dei giovani detenuti verso la riscoperta di un nuovo senso civico.

In definitiva anche la Biennale dello Spazio Pubblico ha rappresentato un ulteriore bagaglio culturale che ha permesso di incrementare e arricchire ulteriormente il mio percorso formativo.

³⁵⁷ www.comune.novate-milanese.mi.it, 13/07/2015.

7. Riflessioni conclusive sull'esperienza

Questa esperienza appena conclusa è stata molto istruttiva e mi ha permesso di crescere e di acquisire una maggior conoscenza degli strumenti, delle tecniche della professione nonché una maggior consapevolezza e fiducia nelle mie capacità professionali.

Non essendo stata la mia prima esperienza di tirocinio, ed essendo iscritta ad un corso di laurea di secondo livello, ero preoccupata soprattutto rispetto alle attività e ai compiti maggiormente complessi che avrei dovuto svolgere, specialmente nel campo della progettualità e dei rapporti con le istituzioni.

Ho infatti constatato che la realizzazione di un progetto di reinserimento lavorativo pensato *ad hoc* per il singolo soggetto, richiede un grande impegno emotivo, una buona capacità di ascolto e una buona empatia da parte del professionista.

Ma soprattutto bisogna essere consapevoli del fatto che la buona riuscita dei progetti dipende anche dal modo in cui l'utente si inserisce nel contesto dell'associazione e dall'ambiente che trova.

La costituzione di un ambiente non giudicante, l'assenza di pregiudizi e la buona disponibilità dell'assistente sociale o di operatori impegnati nei servizi pubblici e territoriali nei confronti dell'utenza, dovrebbe rappresentare un primo requisito per favorire l'efficacia di un programma di reinserimento socio-lavorativo del detenuto.

L'utente deve sentirsi accolto e compreso ma al contempo deve essere consapevole del fatto che si trova inserito all'interno dell'associazione, che rappresenta un luogo fisico e mentale all'interno del quale deve essere monitorato il suo percorso di recupero. Un andamento che dovrà essere seguito anche dalle assistenti sociali dell'UEPE, che dovranno riferire al giudice il quale, così come può acconsentire l'avvio del progetto, può anche revocarlo, predisponendo l'immediato rientro in carcere del detenuto.

Una volta strutturato il progetto e dopo averne analizzato i possibili punti di forza e di debolezza, bisogna chiedere l'approvazione dello stesso al giudice, e qui rientra la mia seconda maggior preoccupazione, ovvero il rapporto con le istituzioni.

Nelle mie precedenti esperienze di tirocinio avevo solo affiancato il mio tutor nella stesura delle relazioni da inviare al giudice, ma non ne avevo mai scritte

personalmente.

Inoltre, nonostante all'Università i docenti facciano molto leva sull'importanza della scrittura professionale e sul tipo di linguaggio da utilizzare, non ho mai avuto possibilità di mettermi alla prova concretamente stilando relazioni formali.

Un'ulteriore fonte di preoccupazione è rappresentata anche dal fatto che, nella mia personale esperienza di tirocinio, ho constatato che è proprio sulla base della relazione che dipende il futuro e il destino dell'utente il quale si affida al professionista, rivestendo nei suoi confronti una grande fiducia.

Fortunatamente, nonostante le mie preoccupazioni, la mia tutor mi ha seguita in questo percorso di crescita professionale e, oltre ad avermi lasciato ampi spazi di autonomia nella scrittura professionale, mi ha corretto e dato consigli nei momenti di difficoltà.

Il rapporto con le altre figure professionali dell'associazione è stato fin da subito collaborativo e fruttuoso.

Oltre alla mia tutor, con cui ho instaurato un ottimo rapporto di fiducia reciproca, mi sono affiancata, nelle attività di tutoraggio dei detenuti, alla mediatrice culturale che rappresenta un'altra figura professionale fondamentale per la ONLUS.

La maggior parte dell'utenza in carico all'associazione infatti è di nazionalità marocchina e l'ottima conoscenza della lingua e del mondo arabo da parte della mediatrice ha costituito un'essenziale risorsa ai fini di favorire la creazione di legami e rapporti significativi con gli utenti stessi.

Il rapporto di fiducia con questi ultimi infatti, si è venuto a creare non solo grazie all'impegno in ambito professionale e alla buona volontà messa in atto dai ragazzi detenuti, ma anche grazie allo sforzo dei professionisti che hanno cercato di avvicinarsi ai modelli culturali e valoriali del mondo arabo.

Proprio quest'ultimo aspetto ha permesso ai ragazzi marocchini di contestualizzarsi in un ambiente non giudicante in cui le loro energie, messe a disposizione, possono costituire una risorsa ulteriore per abbellire i parchi della città e per promuovere un agire sociale inclusivo.

In definitiva posso affermare che questa esperienza di tirocinio si è mostrata istruttiva e utile ai fini di una mia ulteriore crescita formativa che richiede continuità e costanza per tutta la carriera professionale di un assistente sociale specialista.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso dalle analisi che ho effettuato nel mio elaborato è possibile giungere ad alcune considerazioni.

Nei moderni sistemi penitenziari ci si sta progressivamente avviando verso un ricorso sempre più limitato della detenzione negli Istituti di pena a favore di soluzioni alternative che permettano un migliore reinserimento sociale del condannato.

Il processo di risocializzazione del detenuto è molto complesso poiché richiede interventi mirati e realizzabili solo mediante un lavoro di rete capillare che coinvolge Istituzioni, personale penitenziario, assistenti sociali e organizzazioni del terzo settore.

Nel panorama italiano tuttavia, il clima di generale sfiducia che l'opinione pubblica pone nei confronti delle Istituzioni, e più in generale nel sistema della giustizia, rende difficile una realizzazione efficace di interventi per i detenuti i quali, rimanendo stigmatizzati, riscontrano non poche difficoltà una volta usciti dal carcere.

Per questo motivo in Italia l'attuale sistema sanzionatorio e penale risulta ancora dominato dalla pena detentiva e, nonostante si stiano compiendo parziali progressi, sembra difficile abbandonare questa prospettiva carcerocentrica.

I mancati progressi nella dottrina penale italiana sono *in primis* causati dalla società stessa, la cui mentalità è ancora associata all'idea secondo cui l'aumento della sicurezza personale e individuale sia legata all'incarcerazione di chi mina quella stessa certezza.

Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono i mass media i quali, mediante l'enfaticizzazione di alcuni fatti di cronaca e la minimizzazione di altri non meno importanti, modellano l'opinione pubblica e la cultura prevalente.

Ne deriva una percezione di insicurezza sociale e urbana distorta che spinge la stessa comunità a reclamare interventi penali sempre più severi e restrittivi.

Le stesse forze politiche pertanto, pur di non disilludere le aspettative della società, intervengono coerentemente con quanto richiesto da molti membri della collettività stessa.

Si viene così a creare un circolo vizioso dal quale sembra difficile uscire: il nostro ordinamento penale pertanto è connotato da una serie di elementi di arretratezza, soprattutto se confrontato con quello degli altri paesi europei in cui invece si sta facendo strada una crescente adozione di soluzioni alternative alla detenzione che apportano vantaggi non solo al sistema penale ma anche alla comunità stessa.

Per ovviare a questi limiti dunque bisognerebbe riscoprire nel nostro Paese quel sentimento di fiducia nei confronti del prossimo, e ritrovare quel senso civico che ci porta a credere che una qualsiasi persona, pur avendo sbagliato, si possa redimere e possa costituire una nuova risorsa per una comunità più inclusiva.

Accanto ai vantaggi economici che deriverebbero da un ricorso sempre maggiore a soluzioni alternative alla detenzione, l'uso di suddette misure permetterebbe al detenuto di riscoprire se stesso e di ridotarsi di quelle capacità e di quella dignità che il percorso detentivo gli avrebbe annullato.

La percezione di sentirsi utile, di essere aiutato e di poter aiutare il prossimo contribuirebbe a rimodellare quel generale clima di sfiducia che sta pessimisticamente attraversando il nostro Paese.

Cambiare la cultura dominante così come modificare il rapporto con le Istituzioni in materia di giustizia e *probation* è un obiettivo ambizioso ma necessario se si vuole vivere in una società più serena e accogliente.

BIBLIOGRAFIA

- AEBI M.F., CHOPIN J., Council of Europe. Annual Penal Statistics. SPACE II, Survey 2013, Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2013, in: <http://wp.unil.ch/space/2015/02/space-i-and-space-ii-2013>.
- ANASTASIA S., Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone in www.ristretti.it
- ARON R., Le tappe del pensiero sociologico, Oscar Mondadori, Milano, 2010.
- BARBARINO A., MASTROBUONI G., The Incapacitation Effect of Incarceration: Evidence from Several Italian Collective Pardons, in Discussion Paper, N° 2912, II versione, 2008.
- BECCARIA C., Dei delitti e delle pene, in CIARPI M., TURRINI VITA R., Le trasformazioni del probation in Europa, Laurus Editore, Roma, 2015, pag. 58.
- BECCHI P., Hans Jonas. Un profilo, Morcelliana Editore, Brescia, 2010.
- BECKER H.S., Outsiders, in TORRENTE G., JOCTEAU G., Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento, in www.osservatorioantigone.it, 2007, pag. 3.
- BENNATO D., Sociologia dei media digitali. Rivelazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Edizioni Laterza, Roma, 2011.
- BOVE V., L' istituto della messa alla prova per adulti: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili, in www.penalecontemporaneo.it.
- CAMPANINI A., Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un Europa che cambia, Edizioni Unicopli, 2010.

- CANCELLARO F., *Sovraffollamento carcerario: la Corte EDU condanna l'Italia all'Adozione di rimedi strutturali nel termine di un anno. Corte EDU, Sez. II, sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e al. Contro Italia., in www.assemblea.emr.it*
- CAPPELLIERI A., Decarcerizzazione e misure alternative alla luce della recente normativa in www.ristretti.it, 2006.
- CASSETTARI L., La serenità civica: un diritto del cittadino, in www.criminologia.it
- CIARPI M., Alternative al carcere in Europa. Confronti tra il Servizio di Esecuzione Penale Esterna in Italia ed il Criminal Justice Social Work Service in Scozia: un'analisi critica, in Tesi di dottorato in Servizio Sociale, Università degli studi di Roma Tre, 2008.
- CIARPI M., CIOFFI R., LEONARDI F., MORGANTE L., TURRINI VITA R., La pena oltre al carcere: le misure alternative alla detenzione o di comunità. Insieme al numero dei detenuti cresce anche la riluttanza verso le pene alternative, in www.leduecitta.it.
- CIARPI M., TURRINI VITA R., Le trasformazioni del probation in Europa, Laurus Editore, Roma, 2015.
- CIUCCI R., La comunità inattesa, Servizio Editoriale Università di Pisa, Pisa, 2014.
- COLUCCIA A., FERRETTI F., LORENZI L., BURACCHI T., Media e percezione della sicurezza. Analisi e riflessioni, in *Rassegna italiana di Criminologia* n. 2/2008.
- COTTINO A., Appunti di sociologia del diritto, in FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 90.
- CRESPI F., *Le vie della sociologia*, Il Mulino Editore, Bologna, 1985.
- DAL LAGO A., La produzione della devianza, in FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 89.
- FARRUGGIA F., RICOTTA G., Politiche integrate di sicurezza: l'insicurezza come miseria urbana, in www.espanet-italia.net, 2008.

- FACCHINI C., Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare, Il Mulino Editore, Bologna, 2013.
- FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, in MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., Abolire il carcere, Chiarelettere Editore, Milano, 2015, pag. 24.
- FILIPPI L., SPANGHER G., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè Editore, Milano, 2011.
- FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991.
- FOUCAULT M., Sorvegliare e punire, in CIARPI M., TURRINI VITA R., Le trasformazioni del probation in Europa, Laurus Editore, Roma, 2015, pag. 57.
- FRISONI E., SIGNORINI M., Forum: il valore della pena alternativa, intervista a Susanna Napolitano (Magistrato di Sorveglianza di Bologna), in Rivista Sestante, n° 28/2008, pag. 14.
- GARLAND D., Pena e società moderna, Il Saggiatore, Milano, 1999.
- GIANGREGORIO G., Il ruolo e la funzione del Giudice di Sorveglianza nella pratica della sua azione, in *www.altrodiritto.unifi.it*, 2008.
- GOFFMAN E., Identità negata, Giuffrè Editore, Milano, 1983.
- GROSSO L., Introduzione ai saggi di Margara e Gonnella, in Rivista Sestante, n° 28/2008, pag. 4-7.
- HANS J., Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, in BENNATO D., Sociologia dei media digitali. Rivelazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo, Edizioni Laterza, Roma, 2011, pag. 129.
- HAVERKMP, MAYER, LÉVY, cit., (2004), in LEONARDI F., Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n.2, 2007, pag. 81.
- LANZA E., Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2007, in Rassegna penitenziaria e criminologica n.2, 2007, pag. 2-18.

- LEMERT M., Social Patology, in FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 104-105.
- LEONARDI F., La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: l'esperienza europea, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n.2, 2013, pag. 82 e ss.
- LEONARDI F., Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n.2, Ministero della Giustizia, 2007, pag. 20.
- MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., Abolire il carcere, Chiarelettere Editore, Milano, 2015.
- MARCHESELLI A., L'efficacia rieducativa delle misure alternative alla detenzione, in *www.diritto.it*
- MARCHESELLI A., L'espulsione dallo stato come regime alternativo all'esecuzione della pena. Prime riflessioni operative., in *www.diritto.it*
- MARGARA A., cit., in CAPPELLIERI A., Decarcerizzazione e misure alternative alla luce della recente normativa, in *www.ristretti.it*, pag. 5, 2006.
- MAROTTA G., Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1-2, 2003, pag. 47.
- MATZA D., Come si diventa devianti, in FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 103.
- MERTON R., Teoria e struttura sociale, in FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 97.
- PARENTE A., La chiesa in carcere, Ufficio Studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della giustizia, Roma, 2007, pag. 50.
- PAONE S., La città che esclude, in VIVIANI E., Energie ribelli. Un percorso teorico-pratico per una sociologia del cittadino: ovvero la ricerca di un "linguaggio comune", Edizioni ETS, Pisa, 2015, pag. 60.

- PAVONE M., L'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, in *www.altalex.com*, 2004.
- PAVONE M., Le misure alternative sono applicabili anche ai clandestini, in *www.ristretti.it*, 2005.
- PEDRINAZZI A., Pene detentive o misure alternative?, in *www.aggiornamentisociali.it*, 2002.
- PETRALLA E.V., CIARPI M., Il controllo elettronico e satellitare in Europa. Possibili applicazioni per lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna in Italia, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013, pag. 125 e ss.
- PETRALLA E.V., LOBASCIO D., FICCO REGINA S., L'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna: nuovi approcci di gestione- nuove prospettive di ruolo, in *Rassegna Italiana di criminologia*, Anno V, n°3 2011, pag. 3 e ss.
- PISAPIA A., Carceri: sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l'Italia, in *www.magistraurademocratica.it*.
- PITCH T., La devianza, in FONTANA M.E., CADARIO V., *Sociologia e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 85.
- Rapporto Istat "Reati, vittime e percezione della sicurezza. Anni 2008-2009, in: http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/testointegrale20101122.pdf
- Rassegna italiana di criminologia*, n. 2/2008 – n. 3/2011.
- Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1 e 2/2007 – n. 2/2007 – n. 2/2010 – n. 2/2013.
- Rivista sestante*, n. 28/2008.
- RUGGERI F., Le tensioni del sistema delle politiche sociali e quelle del lavoro sociale, in FACCHINI C., *Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare*, Il Mulino Editore, Bologna, 2013, pag. 141.
- RUGGERI F., *Trasformazioni del welfare e ruolo del lavoro sociale*, in CAMPANINI A., *Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un Europa che cambia*, Edizioni Unicopli, 2010, pag. 150.

- RUSHE G., Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale, in GARLAND D., Pena e società moderna, Il Saggiatore, Milano, 1999, pag. 136.
- RUSCHE G., KIRKHEIMER O., Pena e struttura sociale, in GARLAND D., Pena e società moderna, Il Saggiatore, Milano, 1999, pag. 129 e ss.
- SALAZAR L., Prefazione, in CIARPI M., TURRINI VITA R., Le trasformazioni del probation in Europa, Laurus Editore, Roma, 2015, pag. 107.
- SALVINI A., Introduzione a Lemert E. Devianza, problemi sociali e forme di controllo, in FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 105.
- THOMAS W., Social behaviour and personality, in FONTANA M.E., CADARIO V., Sociologia e intervento sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pag. 103.
- TORRENTE G., Indulto. Tutta la verità nient'altro che la verità, in *www.osservatorioantigone.it*, 2008.
- TORRENTE G., Perché l'indulto ha fatto bene al carcere e alla società. Indulto e recidiva: aggiornamento al 30 giugno 2009, in *www.abuonodiritto.it*, 2009.
- TORRENTE G., JOCTEAU G., Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento, in *www.osservatorioantigone.it*, 2007.
- TRAMONTANO G., Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, in *Rassegna penitenziaria criminologica*, 2, 2010, pag. 55 e ss.
- TRUSCIELLO G., Il ruolo dell'Uepe, in *www.cedostar.it*, 2012.
- VIVIANI E., Energie ribelli. Un percorso teorico-pratico per una sociologia del cittadino: ovvero la ricerca di un "linguaggio comune", Edizioni ETS, Pisa, 2015.
- ZACCARO G., La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, in *www.questionegiustizia.it*, 2013.
- ZAGREBELSKY G., Postfazione, in MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., Abolire il carcere, Chiarelettere Editore, Milano, 2015, pag. 115.

ZEPPI A., La riforma dell'ordinamento penitenziario, in www.AmbienteDiritto.it, 2005.

ZIMBARDO P., Effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Raffaello Cortina Editore, 2007.

SITOGRAFIA

www.abuonodiritto.it

www.aggiornamentisociali.it

www.altalex.com

www.altrodiritto.unifi.it

www.AmbienteDiritto.it

www.arabafeniceonlus.it

www.assemblea.emr.it

www.biennalespaziopubblico.it

www.cedostar.it

www.comune.novate-milanese.mi.it

www.cortecostituzionale.it

www.criminologia.it

www.diritto.it

www.espanet-italia.net

www.giustizia.it

www.ilsole24ore.com

www.leduecitta.it

www.magistraturademocratica.it

www.meltingpot.org

www.osservatorioantigone.it

www.penalecontemporaneo.it

www.questionegiustizia.it

www.ristretti.it